

L'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale Sicurezza sul lavoro

Riduzione
periodo malattia



Bandi e finanziamenti

Bando "Wonderfood
and Wine"



Ambiente Politiche energetiche

Emergenza
polveri sottili



Commercio estero

Agenzia Entrate
Risoluzione 55E



Tributario

"Manovrina"
Disposizioni urgenti



Formazione e studi

Green economy
Logica di filiera



Legale

Sicurezza
nelle città

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

▶ Malattia. Riduzione del periodo	Pag. 1
▶ Congedo facoltativo	Pag. 4
▶ Disabili: assunzioni obbligatorie	Pag. 5
▶ Abrogazione voucher e appalti	Pag. 7
▶ Cigd 2017	Pag. 9
▶ Manovra correttiva	Pag. 10
▶ Ingressi di cittadini extra-Ue nei trasferimenti intra-societari	Pag. 12
▶ Assunzione irregolare di cittadino extra-Cee	Pag. 14

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

▶ Prolungamento del preavviso	Pag. 18
-------------------------------------	---------

Estinzione del rapporto di lavoro

▶ Giustificato motivo oggettivo di licenziamento	Pag. 18
--	---------

In primo piano

RAPPORTI DI LAVORO

Riduzione del periodo di malattia riportato nel certificato medico

L'Inps, con circolare n. 79 del 2 maggio 2017, ribadisce che nel caso di guarigione anticipata, con conseguente riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia del lavoratore, lo stesso è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. ▶

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Infatti, la rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, sia nei confronti dell'Inps.

Conseguentemente, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa.

Pertanto, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro, rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

- CIRCOLARE Inps n. 79 del 2 maggio 2017. **Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia.**

Sommario:

1. Premessa
2. Prognosi riportata nel certificato
3. Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro
4. Provvedimenti sanzionatori

1. Premessa

Mediante la trasmissione telematica della certificazione di malattia - le cui specifiche sono state fornite con il disciplinare tecnico allegato e parte integrante del decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze e successive modificazioni – l'Istituto può disporre, come è noto, in tempo reale delle informazioni inerenti allo stato di temporanea incapacità al lavoro dei soggetti interessati.

Ciò costituisce, con tutta evidenza, un notevole vantaggio, in termini di celerità e certezza dei flussi certificativi, sia per l'Istituto medesimo, ai fini delle successive attività per il riconoscimento della prestazione previdenziale, ove spettante, sia per i datori di lavoro che mediante i servizi messi a disposizione dall'Inps possono visualizzare tempestivamente gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti.

Il suddetto flusso telematico risulta essere attualmente operativo su tutto il territorio nazionale anche se continuano ad essere segnalate dalle Strutture territoriali Inps non poche situazioni di inadempienza da parte dei medici curanti circa l'obbligo di invio telematico con rilascio di certificazioni redatte in modalità cartacea e, conseguenti disagi per i lavoratori coinvolti, per l'Istituto e per le aziende interessate.

Al riguardo, si ribadisce che la citata inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di illecito disciplinare – salvo evidentemente i casi di impedimenti tecnici di trasmissione - per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati ⁽¹⁾. Pertanto, si invitano le strutture territoriali Inps che riscontrino situazioni di inadempienza, come sopra evidenziate, a segnalarle alle aziende sanitarie locali per competenza.

2. Prognosi riportata nel certificato

Tutte le informazioni contenute nel certificato telematico, rivestono peculiare e specifica importanza. Fra queste, in particolare, la data di fine prognosi – in assenza di ulteriore certificazione – costituisce il termine ultimo ai fini dell'erogazione della prestazione economica di malattia, assumendo un significato di rilievo da un punto di vista amministrativo-previdenziale.

È evidente, tuttavia, che sul piano medico legale, tale data rappresenta un elemento "previsionale" sul decorso clinico e sull'esito dello stato patologico riportato in diagnosi, formulato da parte del medico certificatore sulla base di un giudizio tecnico.

Appare, conseguentemente, suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione, in base ad un decorso rispettivamente più lento o più rapido della malattia.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Nell'ipotesi di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore – per prassi già consolidata – provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il riconoscimento, per l'ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia.

Uguualmente, nel caso di una guarigione anticipata, l'interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Poiché ciò non costituisce a tutt'oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori, si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sulla base della normativa vigente.

3. Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro

La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, sia nei confronti dell'Inps, considerato che, mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l'istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda (ad eccezione di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 12 gennaio 2001 per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui di cui all'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995). Il certificato, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela in argomento, assume, di fatto, il valore di domanda di prestazione.

Sotto il primo profilo, è da ritenersi che, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. L'art. 2087 del codice civile, come noto, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro e l'art. 20 del Dlgs n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Per quanto concerne, invece, l'obbligo del lavoratore nei confronti dell'Inps, si evidenzia che lo stesso è tenuto a garantire la massima collaborazione e correttezza verso l'Istituto nei confronti del quale, con la presentazione del certificato di malattia – anche se avvenuta mediante la modalità della trasmissione telematica da parte del proprio medico curante – ha inteso instaurare uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente possibile erogazione – in presenza di tutti i requisiti normativamente previsti – della relativa indennità economica.

Il lavoratore è, quindi, tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condizione morbosa di cui al rischio assicurato, presupposto della richiesta di prestazione economica all'Istituto.

Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.

Anche nel caso in cui il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio alternativo di contact center per la presentazione dei certificati di malattia on line, previsto dal disciplinare tecnico del decreto ministeriale citato in premessa, ciò dovrà esser fatto tempestivamente e prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto.

L'obbligatorietà di rettifica del certificato, nei casi di data di fine prognosi anticipata, trova fondamento normativo anche ai sensi del disciplinare tecnico del decreto ministeriale citato in premessa, che stabilisce, appunto, che nel caso in cui si manifesti un decorso più favorevole dell'evento di malattia e la data di fine prognosi debba essere ridotta, il medico curante che ha redatto il certificato apporti una rettifica richiamando il certificato medesimo ⁽²⁾.

L'informazione viene in tal modo immediatamente acquisita, mediante flusso telematico, dall'Inps che la utilizza ai propri fini istituzionali e la mette a disposizione dei datori di lavoro interessati mediante i citati servizi per le aziende.

Nei casi di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rilasciare apposito certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato immediatamente all'Inps e al datore di lavoro.

4. Provvedimenti sanzionatori

Succede non di rado che a seguito dell'effettuazione di visita medica di controllo domiciliare disposta d'ufficio, l'Istituto venga a conoscenza del fatto che un lavoratore abbia ripreso l'attività lavorativa prima della data di fine prognosi contenuta

nel certificato di malattia, senza aver provveduto a far rettificare la suddetta data, a fronte ovviamente di un datore di lavoro consenziente.

Il suddetto comportamento da parte del lavoratore e dell'azienda crea evidenti difficoltà all'Inps, evidenziandosi un disallineamento tra la durata effettiva dell'evento e la certificazione prodotta. Il mancato tempestivo aggiornamento della prognosi, inoltre, può indurre l'Istituto, in prima battuta, a ritenere che l'evento di malattia sia ancora in corso e, quindi, ad effettuare conseguentemente valutazioni di competenza non appropriate (inviando, ad esempio, inopportuni controlli domiciliari con derivanti oneri a carico dell'Istituto stesso).

Nei casi di lavoratori aventi diritto al pagamento diretto della prestazione, emerge anche il rischio di erogazione di prestazioni non dovute, con conseguente necessità, per l'Istituto, di attivarsi per il recupero della quota non dovuta di prestazione.

In considerazione di quanto sino ad ora esposto e tenuto conto della necessità di garantire che i dati forniti all'Istituto mediante i diversi flussi certificativi (e quindi anche quelli delle certificazioni di malattia) siano tempestivamente aggiornati e veritieri, nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie ⁽³⁾.

Si precisa al riguardo che la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione "di fatto" della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell'evento certificato.

Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell'attività lavorativa.

Note

- (1) Ai sensi dell'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001 e della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, n. 1/2010, l'inosservanza, se reiterata, comporta per il medico il licenziamento o la decadenza dalla convenzione.
- (2) Disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale del 26/2/2010 e successive modificazioni (modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico della certificazione di malattia), punto 3.3: "Servizio per la rettifica del certificato inviato all'Inps".
- (3) 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza; 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2a assenza; 100% dell'indennità dalla data della 3a assenza (circolare n. 166 del 26 luglio 1988).

Congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

L'Inps, con messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017, precisa, relativamente al congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all'art. 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012, pari a due giorni, in alternativa al congedo di maternità, che tale congedo può essere fruito nei primi mesi dell'anno 2017, entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall'adozione/affidamento, solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell'anno 2016.

Pertanto, l'impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell'anno 2017 e della relativa indennità, vale solo per eventi avvenuti nell'anno 2017.

- MESSAGGIO Inps n. 1581 del 10.4.2017. **Chiarimenti in merito al messaggio Hermes n.828/2017 relativo al congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all'art. 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.**

A seguito della pubblicazione del messaggio Hermes n. 828 del 24 febbraio 2017 in tema di fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, sono pervenute richieste di chiarimento in merito alla possibilità di fruire del congedo facoltativo nell'anno 2017.

A tal proposito si rappresenta che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell'anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall'adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell'anno 2016.

Si precisa pertanto che la disposizione contenuta nel messaggio 828/2017, relativa all'impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell'anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell'anno 2017, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nell'anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. l'art.1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Diffida e termini per adempiere all'assunzione del lavoratore disabile

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 2283 del 23 marzo 2017, relativamente alle modalità di effettuazione delle assunzioni obbligatorie, in caso di diffida come previsto dall'articolo 13 del Dlgs n. 124/04, ha precisato che il datore di lavoro, pur avendo a disposizione diverse possibilità per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità quali richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni, ai fini dell'adempimento alla diffida, potrà assumere esclusivamente con richiesta nominativa o numerica ma non attraverso convenzione.

- NOTA n. 2283 dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 23 marzo 2017. **Legge 12 marzo 1999, n. 68. Profili sanzionatori.**

L'Ispettorato (già Direzione) interregionale del lavoro di Milano, con nota n. 15914 del 22 dicembre 2016, ha formulato richiesta di parere al Ministero in merito al quesito della Dtl di Milano-Lodi relativo alla corretta applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal decreto legislativo n. 151/2015, con riferimento alle modalità delle assunzioni obbligatorie, chiedendo, in particolare, di conoscere se il datore di lavoro, ai fini dell'adempimento alla diffida di cui all'art.13 decreto legislativo n. 124/2004, possa ricorrere alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999.

Al riguardo, d'intesa con l'Anpal che legge per conoscenza, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre richiamare il disposto dell'art.7, comma 1, della legge n. 68 del 1999 in base al quale: "Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione delle persone con disabilità, previsto dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. (...)". Il successivo comma 1-bis dispone che "Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. (...)".

Il termine di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 68, cui fa rinvio il comma 1-bis dell'art. 7, entro il quale i datori di lavoro sono tenuti ad assumere persone con disabilità è pari, come è noto, a sessanta giorni decorrenti dal momento

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

dell'insorgenza dell'obbligo, trascorsi i quali, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta la quota dell'obbligo per cause imputabili al datore di lavoro, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999 "(...) è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata".

Il successivo comma 4-bis dell'art. 15, introdotto dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, dispone che "Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici".

Per quanto attiene alla fattispecie in esame giova, altresì, richiamare la nota ministeriale prot. n. 970 del 17 febbraio 2016 - punto 6, "Richiesta di avviamento e prospetto", nella parte in cui prevede che decorso il termine dei 60 giorni "(...) il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A tal fine, preliminarmente individua con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti".

Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito e ad una lettura sistematica delle citate disposizioni della legge n. 68 del 1999, emerge che il legislatore - nel consentire al datore di lavoro un ampio ventaglio di possibilità per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni ai sensi degli articoli 11, 12 e 12-bis della legge n. 68 del 1999, nonché convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276), da porre in essere nel termine di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n.68 del 1999 (si tratta dei soprarichiamati 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo) - ha però individuato, una volta decorso infruttuosamente il menzionato termine dei 60 giorni, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l'ordine di graduatoria quale unica modalità di assolvimento dell'obbligo, non consentendo, pertanto, il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica (comma 1-bis dell'articolo 7 della legge n. 68 del 1999).

Inoltre, occorre, tenere conto delle caratteristiche proprie dell'istituto della diffida ad adempiere di cui all'art. 13 del Dlgs n. 124/2004.

Con la diffida ad adempiere, infatti, l'amministrazione intima al datore di lavoro la regolarizzazione delle inosservanze "comunque sanabili", fissando un termine perentorio entro cui adempiere alle prescrizioni impartite. L'adempimento comporta l'ammissione al pagamento della sanzione in misura pari al minimo edittale ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, nonché l'estinzione del procedimento all'esito del pagamento della sanzione.

Il ritardo o la mancata assunzione delle persone con disabilità - che comporta, come sopra evidenziato, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 4, della legge n. 68/1999 - è diffidabile ex articolo 13 del Dlgs n. 124/2004, sulla base di quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo 15.

Più nel dettaglio, nel caso in cui la scopertura sia ascrivibile, per ragioni imputabili al datore di lavoro, alla mancata presentazione della richiesta di assunzione o di una richiesta di convenzione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 7 della stessa L n. 68/1999, la diffida dovrà avere ad oggetto l'effettuazione dell'adempimento omesso, ossia la presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro. Non si ritiene, pertanto, che la diffida possa contemplare anche la effettuazione della richiesta di convenzione, non potendosi estendere la portata della norma agevolativa del Dlgs n. 151/2015 a strumenti diversi rispetto ai due espressamente indicati dal legislatore.

Il diritto al pagamento della sanzione minima, infatti, deve essere riconosciuto a chi si adegua e ottempera nei termini della diffida per assumere effettivamente, non già ricorrendo alla convenzione, strumento assolutamente valido per assolvere gli obblighi della L n. 68/1999 ma solo in un momento antecedente all'intervento ispettivo.

Una diversa interpretazione, ispirata al criterio secondo il quale la convenzione con i servizi competenti rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui si attua il principio del collocamento mirato, rappresenterebbe, nella fattispecie in esame, una forzatura del dato letterale normativo che non corrisponde alla specifica finalità deflativa del contenzioso e di riduzione delle sanzioni.

La tempestività dell'assunzione entro la data fissata con la diffida verrebbe infatti meno nel caso di stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 11, dato che questo istituto costituisce un progetto di assunzione articolato in varie fasi.

Effettivamente l'art. 11 prevede che gli uffici competenti stipulino con il datore di lavoro convenzioni "aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali" tipici della L n. 68/1999.

Ciò comporta l'avvio di un iter procedimentale, con una serie di adempimenti che non consentono di predeterminare il momento esatto dell'assunzione del disabile.

Ne consegue, nell'ambito dell'applicazione della diffida ex art. 13 Dlgs n. 124/2004, per l'amministrazione l'impossibilità di imporre una data certa al trasgressore entro cui adempiere e, per lo stesso datore di lavoro l'impossibilità di adempiere entro il termine tipico previsto in caso di diffida che, per espressa previsione di legge, è di trenta giorni.

Si ritiene, pertanto, che ai fini dell'adempimento alla diffida richiamata dall'art. 15, comma 4-*bis*, della L n. 68/1999, le uniche modalità di assolvimento dell'obbligo sono quelle ivi indicate, ovvero "la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione", o "la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici", evidenziando a tale proposito che dette previsioni appaiono del tutto in linea con quelle del già richiamato art. 7, comma 1-*bis* della legge n. 68 del 1999.

Abrogazione dei voucher e modifica alle norme sulla responsabilità solidale in materia di appalti

Pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, la legge n. 49 del 20 aprile 2017, di conversione del decreto legge n. 25/2017 (Lavoronews n. 22/2017), che abroga le disposizioni in materia di lavoro accessorio (cosiddetto voucher), nonché di modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

A seguito della conversione in legge del predetto decreto, la Corte di cassazione, con propria ordinanza, ha annullato i previsti referendum sull'abrogazione dei voucher e di alcune norme sugli appalti.

Si ricorda che il provvedimento prevede l'eliminazione totale dei voucher attraverso l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 81/2015.

I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data del 17 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, il decreto legge mira a ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori eliminando la possibilità dei Ccnl sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.

- ▶ **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25, convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017, n. 49. Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.**

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Dpr 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Articolo 1

Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Riferimenti normativi

Gli articoli 48, 49 e 50 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente: «Definizione e campo di applicazione», «Disciplina del lavoro accessorio», «Coordinamento informativo a fini previdenziali».

Articolo 2

Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse;
- b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato dal presente decreto:

«Art. 29 (*Appalto*). — 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.

3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'art. 27, comma 2.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale».

Articolo 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Concessione Cigd per l'anno 2017

L'Inps, con messaggio n. 1713 del 21 aprile 2017, precisa, in merito alla concessione della Cigd per l'anno 2017 in continuità con quella richiesta nel 2016, che il periodo di ferie programmate/chiusura aziendale non deve essere considerato come ripresa lavorativa.

Conseguentemente, se dopo un periodo di Cigd vengono fruiti ferie programmate/chiusura aziendale oltre il 31 dicembre 2016, sarà comunque possibile fruitire, anche per l'anno 2017, di periodi di Cigd, fermo restando il limite massimo di 182 giorni comprensivo dei periodi richiesti/autorizzati nell'anno 2016.

► **MESSAGGIO Inps n. 1713 del 21.4.2017. Cassa integrazione guadagni in deroga – Chiarimenti in merito alla concessione della Cig in deroga per l'annualità 2017.**

La circolare n. 34 del 4 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, recepita dall'Istituto con la circolare n. 217 del 13 dicembre 2016, ha previsto la possibilità, per le Regioni e province autonome, di utilizzare le risorse destinate alla decretazione in deroga agli artt. 2 e 3 del Di n. 83473 del 1 agosto 2014 fino al 50% delle risorse ad esse attribuite, per le concessioni di ammortizzatori in deroga anche con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, "purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016".

Nella circolare n. 217/2016 si chiarisce, in particolare, che "la concessione di cassa integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell'annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31 dicembre 2016".

In considerazione delle problematiche evidenziatesi nei primi mesi di applicazione, il Ministero vigilante, con nota prot. n.5889 del 6 aprile 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione della decretazione per il 2017 ed alla gestione delle ferie programmate/chiusura aziendale.

In ordine al primo argomento è stato precisato che le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro (assegno ordinario/assegno di solidarietà) garantite dal Fondo di integrazione salariale (Fis) e dai Fondi di solidarietà bilaterale alternativi, così come quelle garantite da tutti i fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e seguenti del Dlgs. 148/2016, sono da annoverare tra gli ammortizzatori sociali e, conseguentemente, le Regioni e le province autonome possono decretare cassa integrazione in deroga per l'annualità 2017 in continuità con le prestazioni erogate dai sopradetti fondi.

Al riguardo si sottolinea che i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all'art. 27 del Dlgs 148/2016 non sono fondi gestiti dall'Istituto; pertanto, al fine di consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire all'Istituto un'apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all'avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai citati fondi, con la specifica della data di fine intervento.

Quanto al secondo argomento, si forniscono indicazioni relative all'art. 2, comma 9, del Di n. 83473 del 1° agosto 2014, il quale prevede che "Allo scopo di fruitire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue".

Sul punto, il Ministero del Lavoro, al fine di garantire il rispetto del Di n. 83473 e il diritto dei lavoratori a godere delle ferie nell'anno di maturazione, ha precisato che non è possibile considerare la fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale alla stregua di una ripresa dell'attività lavorativa. La fruizione delle stesse va considerata quale adempimento di un obbligo necessario per poter accedere alla Cigd e, pertanto, non costituisce un periodo interruttivo della continuità richiesta per i periodi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016.

Ne consegue che un periodo di intervento dell'ammortizzatore ordinario, a cui faccia seguito la fruizione di ferie programmate/chiusure aziendali, e che termini oltre il 31 dicembre 2016, consente la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga per l'annualità 2017.

Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà fornire all'Istituto un'apposita dichiarazione di responsabilità in ordine all'avvenuta fruizione delle ferie programmate/chiusura aziendale con la specifica della data di conclusione delle stesse.

La sede territoriale che ha in carico l'autorizzazione della domanda provvederà a chiederne lo sblocco.

Manovra correttiva - Disposizioni in materia di lavoro

Publicato, nel Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 il decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Il provvedimento, che è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è stato trasmesso alla Camera dei deputati.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

1. Ape (articolo 53)

La novità contenuta all'articolo 53 del DI n. 50/2017 prevede che i lavoratori addetti a mansioni particolarmente gravose ed usuranti, che hanno diritto all'Ape sociale e alla riduzione dei requisiti pensionistici riservata ai lavoratori precoci, debbano aver svolto tali lavori per almeno sei anni nell'arco degli ultimi sette, mentre la legge di stabilità ne prevedeva lo svolgimento in via continuativa negli ultimi sei anni. È stato quindi introdotto un periodo di possibile interruzione pari a 12 mesi, rendendo quindi più flessibile il requisito. In sostanza per "svolgimento in via continuativa" delle mansioni di cui agli allegati C ed E della legge n. 232/2016 che hanno diritto di accesso al beneficio viene inteso che, nei sei anni antecedenti la richiesta di prestazione, tali attività non debbano aver subito interruzioni maggiori ai 12 mesi e siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento.

2. Documento unico di regolarità contributiva (Durc) - Rottamazione cartelle (articolo 54)

Il Durc viene rilasciato anche nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi a seguito della presentazione del debitore della dichiarazione di avvalersi della cosiddetta rottamazione delle cartelle, effettuata nei termini e in presenza degli altri requisiti, anche prima del versamento della prima rata.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della predetta rata o delle rate previste per il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, tutti i Durc sono annullati.

3. Premi di produttività (articolo 55)

La nuova previsione, modificando il comma 189 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), introduce per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, secondo le modalità stabilite nel Dm 25 marzo 2016, la riduzione del 20% dell'aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni corrisposte a titolo di premio di risultato non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei lavoratori. L'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene corrispondentemente ridotta.

Viene, inoltre, specificato che la previsione troverà applicazione esclusivamente per gli accordi sulla detassazione sottoscritti dopo l'entrata in vigore del decreto, mentre per quelli sottoscritti in data antecedente continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni.

- **DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50. Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.**

(omissis)

CAPO II

Misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti

Articolo 53

Ape

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "I finanziamenti garantiti dal Fondo possono essere ceduti, in tutto o in parte, all'interno del gruppo del soggetto finanziatore o a istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalità e i consensi previsti dalla disciplina che regola la cessione del credito e conservano le medesime garanzie e le coperture assicurative che assistono il finanziamento".

Articolo 54

Documento unico di regolarità contributiva

1. Il documento unico di regolarità contributiva (Durc) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per Semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, è rilasciato, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere

della suddetta definizione agevolata effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della riscossione comunica agli enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "Durc on-line" l'elenco dei Durc annullati ai sensi del presente comma.

3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio "Durc on-line" in sede di consultazione del Durc già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il Durc è richiesto.

4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 55 *Premi di produttività*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 189 è sostituito dal seguente:

"189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici".

2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e le somme erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni già vigenti alla medesima data.

(omissis)

Condizioni di ingresso di cittadini extra-Ue per trasferimenti intra-societari

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 3464 del 19 aprile 2017, relativamente al rilascio del permesso di soggiorno per il trasferimento in Italia di un lavoratore extracomunitario dipendente da impresa appartenente allo stesso gruppo aziendale, precisa che il nulla osta al trasferimento intra-societario può essere rifiutato o, se già rilasciato può essere revocato, laddove:

- l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale.

- NOTA n. 3464 dell'Ispettorato nazionale del lavoro del 19 aprile 2017. **Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali ai sensi del Dlgs n. 203/2016 e dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi del Dlgs n. 253/2016 – Indicazioni operative.**

Le direttive 2014/36/Ue e 2014/66/Ue – cosiddetta “direttiva Ict - *intra-corporate transfer*” – sono state recepite nell'ordinamento nazionale con i decreti legislativi n. 203/2016 e n. 253/2016, concernenti rispettivamente le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali e delle categorie dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione distaccati nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Il decreto n. 203/2016, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con circolare n. 37/2016, va a sostituire gli artt. 5, comma 3-ter e 24 del Dlgs n. 286/1998 (Tui) afferenti alla disciplina del lavoro stagionale al fine di adeguarli alle disposizioni della direttiva.

In particolare, l'art. 24, comma 12, così come novellato dall'art. 1, Dlgs n. 203, contempla le ipotesi di rifiuto o revoca del nullaosta al lavoro stagionale rilasciato in favore di cittadini di Paesi terzi.

Con riferimento invece al decreto n. 253/2016, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro sono già intervenuti con la circolare del 9 febbraio u.s. fornendo indicazioni interpretative sulle nuove disposizioni introdotte nell'ambito del Tui, ovvero in ordine all'articolo 27-*quinquies* recante la disciplina dell'ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra-societari da Paesi extra-Ue e all'articolo 27-*sexies* per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario Ict rilasciato da altro Stato membro.

Nel rinviare ai chiarimenti già forniti con le citate circolari, si ritiene opportuno – sentito l'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – puntualizzare alcuni aspetti di carattere operativo in ordine agli adempimenti ascrivibili agli uffici dello Sportello unico immigrazione circa la corretta applicazione degli artt. 24 e 27-*quinquies* summenzionati.

L'art. 24, comma 12, Dlgs n. 286/1998 declina le ipotesi di rifiuto o, laddove sia stato già concesso, di revoca del nulla osta al lavoro stagionale, nei settori agricolo e turistico- alberghiero, in favore di cittadini di Paesi terzi a causa di violazioni commesse dal datore di lavoro nei riguardi di qualsiasi lavoratore dipendente dell'impresa.

Si segnalano, in particolare, tra gli altri, i casi in cui:

- a) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare;
- c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;

L'art. 27-*quinquies*, comma 15, declina invece, oltre alle ipotesi comuni ad altre tipologie di ingresso di lavoratori stranieri, anche specifici casi di diniego o revoca del nulla osta Ict, in analogia a quanto previsto per il nulla osta al lavoro stagionale dalle lett. a) e c) del citato art. 24.

Si tratta nello specifico delle ipotesi di cui alle lett. e) ed f), ai sensi delle quali il nulla osta al trasferimento intra-societario può essere rifiutato o, se già rilasciato può essere revocato, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, laddove:

- e) l'entità ospitante non ha rispettato i propri obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili;
- f) l'entità ospitante è stata oggetto di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale.

In sede di rilascio del parere di competenza nell'ambito del Sui, codesti uffici in relazione ai profili evidenziati dovranno attenersi, come già chiarito con circolare n. 37 del 2016, alle risultanze delle banche dati Sgil ad oggi in uso.

Si precisa, in proposito, che in ragione della discrezionalità attribuita dalla norma (può essere rifiutato/ può essere revocato) ed in considerazione dell'assenza di parametri di carattere temporale nonché dell'ampio spettro di violazioni riferibili alle sopraindicate lettere c) ed e), le verifiche andranno effettuate per tutte le tipologie di violazioni risultanti nelle banche dati Sgil e con riferimento all'arco temporale ivi tracciato.

Inoltre, atteso che la norma non richiede, ai fini del rifiuto del nulla osta, la “definitività” delle violazioni accertate, ai sensi delle richiamate lett. a) e c), art. 24 comma 12, e lett. e) ed f), art. 27-*quinquies*, comma 15, Tui, occorrerà verificare se nei confronti del datore di lavoro richiedente il nulla osta siano stati adottati verbali di accertamento ovvero provvedimenti di diffida accertativa validata.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

In proposito, tuttavia, si ritiene che gli uffici non possano tenere conto di verbali di accertamento in relazione ai quali il trasgressore abbia provveduto, alla data di rilascio del parere, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente (art. 13 e 15 Dlgs 124/2004 e art. 15 del Dlgs 758/1994).

Ciò in ragione della particolare rilevanza che il legislatore ha inteso attribuire - ad esempio ai fini dell'art. 6 Dl 91/2014, come modificato dalla legge n. 199/2016 - ai comportamenti volti a eliminare gli effetti della condotta illecita.

Devono altresì ritenersi non rilevanti i verbali di accertamento per i quali, alla data di rilascio del parere, sia intervenuta ordinanza di archiviazione atteso il venir meno della contestazione mossa.

Diversamente, ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previdenziali, laddove non risultino violazioni nelle banche dati in uso, si farà affidamento sulle risultanze del Durc on-line che potrà essere acquisito direttamente dal Sui prima del rilascio del nulla osta.

Per quanto concerne la revoca del nulla osta, atto di stretta competenza del Sui, codesti uffici avranno cura di comunicare l'esito di accertamenti effettuati nei confronti del datore di lavoro richiedente, programmati anche sulla base di segnalazioni provenienti dallo stesso Sui oppure da richieste di intervento dei lavoratori interessati che avranno rilevanza nei limiti sopra indicati.

Nelle Regioni autonome in cui l'Ispettorato non partecipa alle attività del Sui (come accade in Friuli Venezia Giulia) sarà possibile, ai fini del rilascio del nulla osta, attivare a livello locale appositi protocolli tra Regione e Ispettorato per definire le modalità di riscontro delle violazioni di cui alle lettere sopra declinate da effettuare nei termini sopra chiariti, ferma restando la competenza della Regione all'acquisizione del Durc on-line.

Regime sanzionatorio

In ordine ai profili sanzionatori, si ricorda che "il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, commi 12 (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato), 12-bis e 12-ter, e si applicano le disposizioni di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22" (art. 24, comma 15).

Si fa presente, inoltre, che l'art. 27-quinquies, comma 26, prevede nelle ipotesi di trasferimenti intrasocietari da Paesi extra-Ue l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 22, comma 12, del Tui (reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato) e delle aggravanti di cui al comma 12-bis del medesimo articolo 22 per le ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 17 o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo. Nelle medesime ipotesi, si prevede altresì l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-ter, 12-quater e 12-quinquies dell'articolo 22.

Le stesse sanzioni si applicano, ai sensi dell'art. 27-sexies, comma 16, nelle ipotesi di impiego di uno o più lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno per trasferimento intra-societario rilasciato da altro Stato membro sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non sia stato richiesto entro novanta giorni dall'ingresso in Italia il nulla osta di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Responsabilità del datore di lavoro in caso d'assunzione extra-Cee irregolare

Il decreto del Ministero dell'Interno datato 10 febbraio 2017 ha predisposto il modello con il quale, in fase ispettiva, informare il lavoratore straniero, assunto irregolarmente, dei propri diritti.

Infatti, il datore di lavoro, che assume illegalmente un lavoratore straniero il cui soggiorno è irregolare, è responsabile del pagamento di:

- ogni retribuzione arretrata relativa alle mansioni svolte;
- un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione legale del cittadino straniero, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative.

- **DECRETO del ministero dell'Interno del 10 febbraio 2017. Determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/Ce che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.**

Il Ministro dell'Interno e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vista la direttiva 2009/52/Ce che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare l'art. 6, paragrafo 2, ove è previsto che i cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente siano informati sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'attuazione della direttiva 2009/52/Ce che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono determinati le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/Ce;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Ritenuto di dover stabilire le modalità e i termini per garantire 27/4/2017 ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/Ce;

adottano il seguente decreto:

Articolo 1

Diritti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare

1. Il datore di lavoro è responsabile nei confronti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare, del pagamento di:

- a) ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione concordato è pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all'attività svolta per il livello e le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'Inps, ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389, per altri rapporti di lavoro;
- b) un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione legale del cittadino straniero, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative.

Articolo 2

Istituzione del modello informativo

1. Per garantire ai lavoratori stranieri assunti illegalmente il cui soggiorno è irregolare le informazioni di cui all'art. 1, lettere a) e b) e le informazioni sulle modalità con le quali far valere i diritti di cui all'art. 1, lett. a), e presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro, è istituito il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il modello di cui al comma 1 riporta oltre alle informazioni indicate nell'art. 1 e nel comma 1, del presente articolo, anche l'ufficio o ente che ha curato la notifica allo straniero, il luogo e la data in cui è stato notificato, nonché la firma dello straniero interessato.

3. Il modello di cui al comma 1 è notificato dall'ufficio o ente che opera il rintraccio dello straniero ed è consegnato in copia all'interessato e alla questura competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di rimpatrio.

Articolo 3
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 4
Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 286 -giugno 2017
anno LVIII**Organo d'informazione
e documentazione
di Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza****DIRETTORE RESPONSABILE
Marco Barbieri****REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 47/49
20121 Milano****PROPRIETA'
Unione Confcommercio Milano, Lodi,
Monza e Brianza****EDITRICE
Promo.Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 47/49
20121 Milano****PER LA PUBBLICITA'**
marketing@unione.milano.it
Tel. 02 7750 372**AUTORIZZAZIONE**
Tribunale di Milano
n. 4255 del 26-2-1957

Una copia euro 0,568

Allegato A



Intestazione dell'ufficio (1)

Modello informativo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si informa il Sig./la Sig.ra _____

nato/a il _____ a _____
COGNOME nome
cittadinanza

- che, nel caso sia stato/a assunto/a illegalmente, il datore di lavoro è responsabile del pagamento di:

a) ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione concordato è pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all'attività svolta per il livello e le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'Inps, ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389, per altri rapporti di lavoro;

b) un importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

- che, al fine di far valere i suoi diritti, ha facoltà di:

a) conferire mandato ad un avvocato;

b) rivolgersi alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali e dei patronati;

c) formulare richiesta di intervento alla Direzione territoriale del lavoro;

- che ha facoltà di presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro che lo ha assunto illegalmente, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Il presente modulo è consegnato, in copia, all'interessato/a e all'Ufficio immigrazione della questura competente per le attività di eventuale rimpatrio.

Luogo e data (2)

Firma dell'interessato (3)

(1) Deve essere specificato l'ufficio o l'ente che cura la notifica del modello informativo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109; il presente modello deve essere notificato dal personale dell'ufficio o ente che ha curato il rintraccio dello straniero, sia esso dipendente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (ad esempio, il personale impiegato nelle attività ispettive dipendente dall'Ispettorato nazionale del lavoro), dalle Forze di polizia ovvero da altri enti (quali, ad esempio, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, la polizia locale, ...).

(2) Deve essere indicato il luogo e la data (giorno, mese, anno) in cui viene notificato il modulo.

(3) Deve essere specificato se l'interessato/a si rifiuta di firmare.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Prolungamento del preavviso

- ▶ Cass. sez. lav. 16 settembre 2016, n. 18122 (da Dir.&Prat.Lav. n. 10/17, pag. 609). **A fronte del riconoscimento di adeguati benefici sia economici che legati alla progressione della carriera in capo al prestatore di lavoro subordinato, è del tutto legittima la clausola con la quale egli si impegna, in caso di dimissioni, a osservare un periodo di preavviso di durata sensibilmente superiore a quella ordinariamente prevista da parte del contratto collettivo.**

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Giustificato motivo oggettivo di licenziamento

- ▶ Cass. sez. lav. 12 agosto 2016, n. 17091 (da Dir.&Prat.Lav. n. 7/17, pag. 433). **Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva, tra le quali rientra anche il riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, in quanto essa è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata ex art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore.**

Non è quindi sindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità la scelta imprenditoriale di sopprimere il settore lavorativo, reparto o posto cui sia addetto il dipendente licenziato, sempre che risultino l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo in tal modo operato.

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1827,19+260,76*	540,37	25,46
I	1645,94	537,52	24,84
II	1423,72	532,54	22,83
III	1216,89	527,90	21,95
IV	1052,46	524,22	20,66
V	950,86	521,94	20,30
VI	853,68	519,76	19,73
VII	730,86+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 10 euro. L'importo passa, quindi, da 250,76 euro a 260,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/11/2016)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	993,48	530,04	15,49
II	832,49	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.542,04	542,70	5,18	2.089,92
Q.B	1.392,49	537,59	5,18	1.935,26
I	1.261,54	536,71	4,18	1.802,43
II	1.112,00	531,59	7,43	1.651,52
III	1.021,85	528,26	3,36	1.553,47
IV	937,75	524,94	3,72	1.466,41
V	849,38	522,37	3,63 *	1.375,38
VI S	798,37	520,64	5,97	1.324,98
VI	779,81	520,51	5,97	1.306,29
VII	700,05	518,45	6,87	1.225,37

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/4/2013)	Contingenza	Terzo elemento	Totale
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.536,36	542,19	5,18	2.083,73
Q.B	1.387,33	537,12	5,18	1.929,63
I	1.256,38	536,24	4,18	1.796,80
II	1.107,61	531,20	7,43	1.646,24
III	1.017,98	527,91	3,36	1.549,25
IV	934,39	524,64	3,72	1.462,75
V	846,28	522,09	3,63 *	1.372,00
VI S	795,53	520,38	5,97	1.321,88
VI	776,97	520,25	5,97	1.303,19
VII	697,47	518,22	6,87	1.222,56

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.

Dipendenti da strutture alberghiere - Federalberghi Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016

Livello	Paga base (1/11/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.159,15		2.159,15
B	1.999,42		1.999,42
1	1.863,27		1.863,27
2	1.703,52		1.703,52
3	1.606,97		1.606,97
4	1.516,59		1.516,59
5	1.422,77		1.422,77
6 s	1.368,29		1.368,29
6	1.342,89		1.342,89
7	1.264,50		1.264,50

Dipendenti da strutture alberghiere minori (una e due stelle) - Federalberghi e da campeggi (numero di presenze - licenza non superiore a 1200) - Faita - Lavoratori qualificati assunti dal 14/11/2016

Livello	Paga base (1/11/2016)	Indennità	Totale
	Euro	Euro	Euro
A	2.146,79		2.146,79
B	1.988,18		1.988,18
1	1.852,04		1.852,04
2	1.693,98		1.693,98
3	1.598,54		1.598,54
4	1.509,29		1.509,29
5	1.416,02		1.416,02
6 s	1.362,10		1.362,10
6	1.336,66		1.336,66
7	1.258,88		1.258,88

Dipendenti da impianti e attività sportive profit e no profit - Lavoratori qualificati

Livello	Retribuzione nazionale conglobata (22/12/2015)	Elemento distinto della retribuzione	Maggiorazione retribuzione lavoratori assunti ante 23/12/2015	Scatti di anzianità (1/7/1992)
	Euro	Euro	Euro	Euro
Quadro	1.716,37 + 60 (*)	4	70,6	28,92
I	1.635,12	4	65,9	27,89
II	1.488,04	3,5	57,3	26,34
III	1.341,30	3,5	48,8	24,79
IV	1.229,82	3,5	42,3	23,24
V	1.158,94	3	38,2	22,72
VI	1.093,06	3	34,4	21,69
VII	1.007,51	3	29,4	20,66

(*) Indennità di funzione

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi**Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997**

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.449,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2002	78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004	210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.333,43

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.7.2004	185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005	125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.230,14

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2005	103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006	120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008	200,00
Totale	4.023,56

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Aumento retributivo dall'1.1.2008	155,00
Totale	3.755,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2011	3.600
Totale	3.600,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° aprile 2012

Minimo contrattuale dall'1.4.2012	3.735
Totale	3.735,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2013

Minimo contrattuale dall'1.7.2013	3.890
Totale	3.890,00

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 1: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti – CUAFF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo fino a 5 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		38,17	35,73	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 2: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo da 6 fino a 15 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,45	0,45	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		38,62	36,18	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,15	0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 3: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)**

**Agenzie di viaggio e turismo da 16 fino a 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,65	0,65	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		38,82	36,38	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,217	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

**Tabella 4: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.01.XX e 7.02.XX)**

**Agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti
(CSC 7.04.01)**

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68	0,68
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		39,07	36,63	35,73
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 5: Aziende commerciali fino a 5 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		36,12	33,68	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 6: Aziende commerciali da 6 fino a 15 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,45	0,45	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		36,57	34,13	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,15	0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 7: Aziende commerciali da 16 fino a 50 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,65	0,65	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		36,77	34,33	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-	-
FIS		0,217	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 8: Aziende commerciali con più di 50 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.01.XX e 7.02.XX)

Voci contributive		Qualifiche		
		Operai / Impiegati	Operatori di vendita	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF		0	0	0
CIG straordinaria		0,90	0,90	-
FIS		-	-	-
MOBILITA'		-	-	-
MALATTIA		2,44	-	-
MATERNITA'		0,24	0,24	0,24
Inail		-	-	-
TOTALE		37,02	34,58	33,68
di cui a carico del lavoratore				
Fondo pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	-
FIS		-	-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Contributo ASCOM		1,20	1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 9: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,94	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 10: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,45	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		39,39	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 11: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti – CUAUF intera
(CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAUF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,65	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		39,59	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 12: Pubblici esercizi fino a 5 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0	0
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0	0
Inail		-	-
TOTALE		36,89	33,68
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 13: Pubblici esercizi da 6 fino a 15 dipendenti – CUAF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0	0
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,45	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0	0
Inail		-	-
TOTALE		37,34	33,68
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 14: Pubblici esercizi con più di 15 dipendenti – CUAFF ridotta (CSC 7.05.01 e 7.05.02)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	0,18	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0	0
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,65	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		3,21	-
MATERNITA'		0	0
Inail		-	-
TOTALE		37,54	33,68
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 15: Terziario - Attività varie fino a 5 dipendenti
(CSC 7.07.08)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	0,18
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		2,44	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,17	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		-	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,19	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 16: Terziario - Attività varie da 6 fino a 15 dipendenti
(CSC 7.07.08)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,45	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		2,44	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,62	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,15	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,34	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Tabella 17: Terziario - Attività varie con più di 15 dipendenti
(CSC 7.07.08)

Voci contributive		Qualifiche	
		Operai / Impiegati	Dirigenti
Fondo pensioni		33,00	33,00
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20
CUAF		0,68	0,68
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,65	-
MOBILITA'		-	-
MALATTIA		2,44	-
MATERNITA'		0,24	0,24
Inail		-	-
TOTALE		38,82	35,73
di cui a carico del lavoratore			
Fondo pensioni		9,19	9,19
CIG straordinaria		-	-
FIS		0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		9,407	9,19
Contributo ASCOM		1,20	-
Contributo COVELCO		0,10	-

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 1: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Dal 1° al 12° mese di contratto

Voci contributive		Dal 1° al 12° mese di contratto di apprendistato				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		7,34	7,34	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		-	-	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		-	-	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		-	-	0,05	0,05	0,05
Inail		-	-	0,30	0,30	0,30
TOTALE		8,95	9,40	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 2: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Dal 13° al 24° mese di contratto

Voci contributive		Dal 13° al 24° mese di contratto di apprendistato				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		8,84	8,84	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		-	-	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		-	-	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		-	-	0,05	0,05	0,05
Inail		-	-	0,30	0,30	0,30
TOTALE		10,45	10,90	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 3: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01) - Oltre il 24° mese di contratto

Voci contributive		Oltre il 24° mese di contratto di apprendistato				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Inail		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
TOTALE		17,45	17,90	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Tabella 4: Aziende commerciali (CSC 7.01.XX , 7.02.XX e 7.03.01)
Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo - Aliquote per ulteriori 12 mesi

Voci contributive		Apprendisti mantenuti in servizio al termine del periodo formativo - Aliquote per ulteriori 12 mesi				
		Fino a 5 dip.	Da 6 a 9 dip.	Da 10 a 15 dip.	Da 16 a 50 dip.	Più di 50 dip.
Fondo pensioni		14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
NASPI	Contr. ex art. 24 L. 88/1989	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
	Contr. ex art. 25 L. 845/1978	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		-	-	-	-	-
CUAF		0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,90
FIS		-	0,45	0,45	0,65	-
MALATTIA		0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
MATERNITA'		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Inail		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
TOTALE		17,45	17,90	17,90	18,10	18,35
di cui a carico del lavoratore						
Fondo pensioni		5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
CIG straordinaria		-	-	-	-	0,30
FIS		-	0,15	0,15	0,217	-
TOTALE a carico del LAVORATORE		5,84	5,99	5,99	6,057	6,14
Contributo ASCOM		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Contributo COVELCO		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Note

Per i lavoratori non a tempo indeterminato, sia per coloro già in forza al 31.12.2012 che per i nuovi assunti dal 1.1.2013, è dovuto un contributo addizionale NASPI pari all'1,4% (art. 2 comma 28 Legge 28.6.2012, n. 92). Il contributo addizionale è dovuto anche per i lavoratori somministrati. Il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori. Sono inoltre esclusi i lavoratori stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo CUAF è di norma pari al 2,48%. Per le imprese commerciali individuali e quelle costituite in forma societaria (comprese le s.r.l.), a condizione che il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi nominativi della gestione speciale commercianti (art. 1, primo comma, punto 1 legge n. 114/1974), si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,43%.

Tuttavia, l'art.120 comma 1, legge n. 388/2000 ha stabilito un esonero dall'aliquota contributiva pari all'0,80%. Tale riduzione contributiva viene fruita con l'abbattimento diretto dell'aliquota complessiva dovuta dai datori di lavoro (nettizzazione).

Dal 1.1.2006 l'esonero dal versamento dei contributi è aumentato nella misura di un punto percentuale (art. 1, commi n. 361 e 362 della legge n. 266/2005)

A decorrere dal 1.1.1993 è dovuta un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzioni eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile – che per l'anno 2017 è pari a euro 46.123,00 – in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione, il cui limite è pari a euro 3.844,00. (art. 3-ter della legge n. 438/1992). Per i lavoratori non aventi anzianità contributiva al 1.1.1996 il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale annuo.

A decorrere dal 1.1.2017 non è più dovuto il contributo di mobilità, pari allo 0,30% (legge 28.6.2012 n. 92, all'art. 2 comma 71, lettera d).

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali Inail - Anno 2016 ^{1,2}

	Tempo pieno		Tempo parziale	
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile		€ 7,15 orario	
Dirigente (retribuzione convenzionale)	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016	Fino al 30 giugno 2016	Dal 1° luglio 2016
	€ 106,20 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 100,26 giornaliera € 2.506,40 mensile	€ 12,53	€ 12,53

Minimali Inps - Anno 2017 ²

	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati/operai	€ 47,68 giornaliero € 1.239,68 mensile	€ 7,15 orario
Dirigenti	€ 131,89 giornaliero € 3.429,14 mensile	€ 19,74 orario

¹ Circolare Inail n. 36 dell'11 ottobre 2016² Circolare Inps n. 19 del 31 gennaio 2017

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2017)	Limite massimo	Riduzione contributiva
Fino a € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 971,71 mensili	5,84%
Oltre € 2.102,24 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1.167,91 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (1° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.965,60 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,80%	1%	14,45%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 7.965,60 t. 1.991,42 m. 663,80	592,25 148,06 49,35	8.557,85 2.139,46 713,15
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,84%	1%	14,49%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 7.989,36 t. 1.997,34 m. 665,78	592,20 148,05 49,35	8.581,56 2.145,39 715,13
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,87%	1%	14,52%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 8.007,12 t. 2.001,78 m. 667,26	592,25 148,06 49,35	8.599,37 2.149,84 716,61
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,91%	1%	14,56%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 8.030,85 t. 2.007,71 m. 669,23	592,25 148,06 49,35	8.623,09 2.155,77 718,59
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,95%	1%	14,60%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 8.054,53 t. 2.013,63 m. 671,21	592,25 148,06 49,35	8.646,78 2.161,69 720,56
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,65% Agg. 1,99%	1%	14,64%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 8.078,28 t. 2.019,57 m. 673,19	592,20 148,05 49,35	8.670,48 2.167,62 722,54
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,88% Agg. 2,03%	1%	14,91%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 8.238,12 t. 2.059,53 m. 686,51	592,20 148,05 49,35	8.830,32 2.207,58 735,86
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (2° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,80%	1%	6,70%	59.224,54 annui	1.1.2010	a. 3.375,79 t. 843,94 m. 281,31	592,25 148,06 49,35	3.968,04 992,01 330,67
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,84%	1%	6,74%	59.224,54 annui	1.1.2011	a. 3.399,48 t. 849,87 m. 283,29	592,20 148,05 49,35	3.991,68 997,92 332,64
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,87%	1%	6,77%	59.224,54 annui	1.1.2012	a. 3.417,24 t. 854,31 m. 284,77	592,25 148,06 49,35	4.009,49 1.002,37 334,12
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,91%	1%	6,81%	59.224,54 annui	1.1.2013	a. 3.440,94 t. 860,23 m. 286,74	592,25 148,06 49,35	4.033,19 1.008,29 336,09
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,90% Agg. 1,95%	1%	6,85%	59.224,54 annui	1.1.2014	a. 3.464,63 t. 866,16 m. 288,72	592,25 148,06 49,35	4.056,88 1.014,22 338,07
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,90% Agg. 1,99%	1%	6,89%	59.224,54 annui	1.1.2015	a. 3.488,28 t. 872,07 m. 290,69	592,20 148,05 49,35	4.080,48 1.020,12 340,04
FONDO PREVID. M. NEGRI Neo assunti o nominati	Ord. 3,97% Agg. 2,03%	1%	7%	59.224,54 annui	1.1.2016	a. 3.553,44 t. 888,36 m. 296,12	592,20 148,05 49,35	4.145,64 1.036,41 345,47
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,41%	1,87%	9,78%	45.940,00 annui	1.1.2011	a. 3.633,84 t. 908,46 m. 302,82	859,08 214,77 71,59	4.492,92 1.123,23 374,41
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,46%	1,87%	9,83%	45.940,00 annui	1.1.2014	a. 3.656,82 t. 914,20 m. 304,73	859,08 214,77 71,59	4.515,90 1.128,97 376,32

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative (3° parte)

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 2,51%	1,87%	9,88%	45.940,00 annui	1.1.2016	a. 3.679,80 t. 919,95 m. 306,65	859,08 214,77 71,59	4.538,88 1.134,72 378,24
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,98
ASS. ANTONIO PASTORE	-	-	-	-	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,12 t. 32,28 m. 10,76	129,12 32,28 10,76	258,24 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001) - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O) - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. -- Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** (scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97) - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.

Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri (scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con mod. FN001.

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
	1.6.2011	350	56	406
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 00000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 0320200004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

EST - Assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Settori Affini

Tipologia lavoratori	Quota di iscrizione (una tantum)	Contributo mensile	
		Datore di lavoro	Lavoratore ¹
A tempo indeterminato full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti full-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
Apprendisti part-time (CCNL Terziario)	€ 30,00	€ 10,00	€ 2,00
A tempo indeterminato full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
Apprendisti full-time (CCNL Turismo)	€ 15,00	€ 10,00	----
A tempo indeterminato part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----
Apprendisti part-time (CCNL Turismo)	€ 8,00	€ 10,00	----

¹ Dal 1° gennaio 2014

* Il versamento dei contributi deve avvenire di norma entro il giorno 16 del mese successivo al periodo contributivo dichiarato (è ammesso anche il pagamento annuale anticipato con scadenza il 28 febbraio di ogni anno) attraverso:

Bonifico bancario (Banca popolare di Milano);

F24 codice EST 1 (solo per i contributi correnti).

Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo ¹			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore ²	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale ⁴
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% ⁵	0,55%	1,55%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.

(2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.

(4) Istruzioni al sito www.fondofonte.it

(5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2016		Livelli		Contributo complessivo mensile in euro da novembre 2016	
Quadri		3,55		Apprendisti 2a metà			
1		3,27		2		2,61	
2		2,94		3		2,37	
3		2,61		4		2,21	
4		2,37		5		2,06	
5		2,21		6		2,06	
6		2,06					
7		1,88		Operatori di vendita			
Apprendisti 1a metà				1a categoria		2,28	
2		2,37		2a categoria		2,04	
3		2,21					
4		2,06					
5		1,88					
6		1,88					

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,30% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente) dei contributi
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	e 21.691,00	e 247,90	e 12.395,00	e 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	e 24.548,00	e 248,00	e 14.027,00	e 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	e 24.548,00	e 700,00	e 14.027,00	e 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	e 25.481,00	e 727,00	e 14.561,00	e 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	e 26.603,00	e 759,00	e 15.202,00	e 381,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2010	e 27.667,00	e 789,00	e 15.810,00	e 396,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2012	30.000,00	800,00	20.000,00	400,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2013	32.500,00	824,00	22.000,00	412,00	6,875%+6,875%
Dal 1°/1/2014	35.000,00	834,00	23.000,00	417,00	7,10%+7,10%
Dal 1°/1/2015	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,325%+7,325%
Dal 1°/1/2016	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,55%+7,55%
Dal 1°/1/2017	37.500,00	836,00	25.000,00	418,00	7,775%+7,775%

* Da aggiornare annualmente in base all'indice Istat

Contributi per agenti operanti in forma di società di capitali

Provvigioni annue	Aliquota contributiva dal 1.1.2016
Fino a euro 13.000.000,00	4%
Da euro 13.000.000,01 a euro 20.000.000,00	2%
Da euro 20.000.000,01 a euro 26.000.000,00	1%
Oltre euro 26.000.000,00	0,5%

I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

Tabella addizionale Regione Lombardia in vigore dall'1.1.2015

ANNO 2012	
Scaglioni	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	1,23%
Da euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	1,58%
Da euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	1,72%
Da euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	1,73%
Oltre euro 75.000,00	1,74%

(1) Legge regionale 30.12.2014. n. 36

TABELLE FISCALI - Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato (dal 1.1.2014)

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.880 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 28.000 €	978 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: 902 € X $\frac{28.000 - \text{reddito complessivo}}{20.000}$
reddito complessivo compreso tra 28.001 e 55.000 €	978 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	690 € (detrazione base) X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazione per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	1.220 €	figlio di età superiore a 3 anni	950 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni	1.620 €	superiore a 3 anni	1.350 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 e per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacità è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.

UNIEMENS (Denuncia individuale)**Assegno per il nucleo familiare**

Codice Uniemens	Causale restituzione
F101	Restituz. assegni nucleo famil. (lav. assist. per Tbc)
F110	Restituz. assegni nucleo famil. indebiti
Codice Uniemens	Causale recupero
H017	Recupero assegni familiari arretrati
H301	Assegni nucleo familiare ai lav. assistiti per Tbc
L036	Recupero assegni nucleo familiare arretrati

Malattia

Codice Uniemens	Causale restituzione
E705	Restituzione indennità malattia (da considerare Tbc)
E775	Restituzione indennità malattia indebita
E790	Restituzione indennità donatori midollo osseo
E791	Restituzione indennità donatori di sangue
Codice Uniemens	Causale recupero
E778	Differenze indennità malattia
S110	Indennità donatori di sangue
S111	Conguaglio differenze per donatori di sangue
S112	Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52
S113	Differenza indennità donatori midollo osseo

Maternità

Codice Uniemens	Causale restituzione
E776	Restituzione indennità maternità indebita
E780	Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01)
M070	Rec. indennità erogata ex art. 80 L. 388/2000
Codice Uniemens	Causale recupero
D900	Indennità riposi per allattamento arretrati
E779	Differenze indennità maternità già liquidata
L053	Indennità maternità facolt. (famil. di handicap.)
L054	Indennità permessi giornalieri (famil. di handicap. comma 2)
L055	Differenza indennità maternità facoltativa
L056	Indennità permessi (famil. di handicap. comma 3)
L057	Indennità permessi (lav. con handicap. comma 6)
L058	Indennità permessi giornalieri (lav. con handicap., comma 6)
L070	Indennità per congedi ex L. 388/2000 art. 80)

Tabelle codici "Tipi di contribuzione" di uso più frequente per argomento:

Apprendistato ex Dlgs n. 167/2011

Tipologia di apprendista	Codice Uniemens
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%	J0 (J zero)
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 1,5%	J1
Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 3%	J2
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J3
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità ex art. 4. c. 1. del decreto legge 148/1993 per i primi 18 mesi dall'assunzione (aliquota 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J4
Apprendista proveniente dalla lista di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)	J5

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Contratti di inserimento ex Dlgs n. 276/2003

Tipologia	Codice Uniemens	Misura agevolazione
Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di inserimento economici	A0	Lavoratori esclusi dagli incentivi
Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento	B1	Riduzione del 25%
	B2	Riduzione del 40%
	B3	Riduzione del 50%
	B4	Riduzione del 100%
Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento	C1	Riduzione del 25%
	C2	Riduzione del 40%
	C3	Riduzione del 50%
	C4	Riduzione del 100%
Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento	D1	Riduzione del 25%
	D2	Riduzione del 40%
	D3	Riduzione del 50%
	D4	Riduzione del 100%
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento	E1	Riduzione del 25%
	E2	Riduzione del 40%
	E3	Riduzione del 50%
	E4	Riduzione del 100%
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico assunti con contratto di inserimento	F1	Riduzione del 25%
	F2	Riduzione del 40%
	F3	Riduzione del 50%
	F4	Riduzione del 100%

Agevolazioni per l'assunzione di disoccupati o sospesi in Cigs da più di 24 mesi

Tipologia	Codice Uniemens
Lavoratori assunti da datori di lavoro non artigiani del Centro-Nord e datori di lavoro del Mezzogiorno non aventi natura di impresa, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	58
Lavoratori in cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro-Nord ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	M8
Assunzione lavoratori dalle liste di mobilità	
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	75
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	76
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	77
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S5
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S6
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	S7
Lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	M5
Lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005 per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	M6
Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 4)	M7

UNIEMENS (Denuncia individuale)

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da aziende non rientranti nella Cigs

Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	P5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	P6
Lavoratori assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un ulteriore 12 mesi (art. 8, comma 4)	P7
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi (art. 25, comma 9)	S1
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	S2
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro assunti a termine ai sensi dell'art. 8, comma 2, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	S3
Lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi	F5
Lavoratori assunti a tempo determinato per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi (art. 8, comma 2)	F6
Lavoratori assunti a termine, con contratto trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 4)	F7

Assunzione lavoratori in Cigs da almeno 3 mesi di aziende in Cigs da almeno 6 mesi

Lavoratori per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	86
Soci lavoratori delle cooperative di lavoro per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	S4
Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 80/2005, per i quali spetta il beneficio del versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi	M4

Assunzione agevolate in sostituzione di lavoratori in maternità

Lavoratori assunti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	82
Lavoratori temporanei forniti in sostituzione per maternità per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro	68

Incentivo al reimpiego dei dirigenti

Dirigenti privi di occupazione per i quali spetta al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi	92
---	----

Altri codici di uso comune

00	Nessuna particolarità contributiva
01	Versamento del contributo lvs per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
04	Versamento del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (Ds), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
05	Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
06	Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (Tfr), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
07	Versamento del contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf), per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
08	Versamento del contributo per l'indennità economica di Malattia per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
09	Versamento del contributo per l'indennità economica di Maternità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale (Circ. Inps n. 87/1994)
10	Lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
11	Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig)
13	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
14	Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per la Cassa integrazione guadagni (Cig) e quello per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
35	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
36	Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, esclusi dal contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds) e dal contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
41	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la Disoccupazione (Ds)
42	Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa unica assegni familiari (Cuaf)
51	Cittadini Usa con opzione per lvs nel paese di origine
52	Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n. 863/84

UNIEMENS (Denuncia individuale)

59	Lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29/12/90, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (disoccupati o cas-sintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno) (circ. Inps n. 25/91)
66	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c. 1, lett. A legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al 79% (circ. Inps n. 203/2001)
67	Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c. 1, lett. B legge 68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% (circ. Inps n. 203/2001)
G0	Lavoratore per contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005
H0	Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato (Circ. n. 17 del 8/3/2006). Decorrenza 10/2005

UNIEMENS (Denuncia aziendale)**Fondo Interprofessionale - Adesione**

FITE	FOR.TE
FODI	FON.DIR

Fondo Interprofessionale - Revoca

REDI	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali per dirigenti
REVO	Revoca ai fondi paritetici interprofessionali

Contribuzione assistenza contrattuale

W020	Contrib. Assist. Contratt. Ascom -- capoluoghi provinciali
W030	Contrib. Assist. Contratt. Covelco - capoluoghi provinciali

Trattamento fine rapporto

CF11	Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi
CF30	Restituzione importo imposta sostitutiva Tfr al Fondo di tesoreria
PA10	Rec. anticip. Tfr su contr. Fondo di tesoreria
PA20	Rec. anticip. Tfr su contr. Previd. e assist.
PF10	Rec. prest. Tfr su contrib. Fondi di tesoreria
PF20	Rec. prest. Tfr su contrib. Previd. e assist.
PE30	Rec. importo imposta sostit. Tfr Fondo di tesoreria
RF01	Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo tesoreria

Altri

A700	Multe disciplinari
A800	Sanzioni L. 146/90 per scioperi illegittimi
D100	Interessi differimento
M000	Versamento rata per lavoratori messi in mobilità
M001	Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità
M110	Restituzione incentivo previsto dal programma Pari
M119	Restituzione incentivo programma Pari 2007
M217	Recupero riduzione proroga Cigs L. 266/2005
M900	Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 (Fon.te, M. Negri)
M980	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L. 166/91 (M. Besusso, Quas, Est)
S060	Versamento contrib. sostitutiva in forma rateale
Q900	Oneri accessori al tasso legale
Q920	Sanzioni civili
A810	Rest. sanzioni ex L. 146/90
G800	Recupero ai sensi art. 4 c. 10 L. 223/91
L401	Conguaglio contributo art. 8, c. 4 L. 223/91 (arretrato) - a credito
L402	Conguaglio incentivo programma Pari - a credito
L405	Arretrati beneficio 50% Legge n. 166/2008
L407	Arretrati beneficio Legge 291/2004
L424	Conguaglio incentivo programma Pari 2007
L508	Rid. contr. periodi pregressi art. 6, c. 4, L. 608/96
L601	Conguaglio beneficio art. 4 c. 3, L. 236/93 (arretrato)
L613	Res. art. beneficio 50% indennità mobilità
L615	Arret. conguaglio beneficio 50% Cigs
N954	Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Dicembre	134,5	2,048	3,036
ANNO 2009	Dicembre	135,8	0,966	2,224
ANNO 2010	Dicembre	138,4	1,914	2,936
ANNO 2011	Dicembre	104,0	3,173	3,880
ANNO 2012	Dicembre	106,5	2,403	3,302
ANNO 2013	Dicembre	107,1	0,563	1,922
ANNO 2014	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2015	Dicembre	107,0	-	1,500
ANNO 2016	Dicembre	100,30	0,295	1,795
ANNO 2017	Gennaio	100,60	0,224	0,349
	Febbraio	101,00	0,523	0,773
	Marzo	101,00	0,523	0,898

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero	Italia (fuori dal territorio comunale)	Estero
Indennità di trasferta forfetaria e/o diaria (escluse le spese di viaggio)	Esente fino a € 46,48 giornalieri	Esente fino a € 77,47 giornalieri	Esente fino a € 46,48 giornalieri	Esente fino a € 77,47 giornalieri
Indennità di trasferta con rimborso analitico delle spese o di vitto o di alloggio	Esente fino a € 30,99 giornalieri	Esente fino a € 51,65 giornalieri	Esente fino a € 30,99 giornalieri	Esente fino a € 51,65 giornalieri
Indennità di trasferta con rimborso analitico sia delle spese di vitto che di alloggio	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri
Rimborso altre spese anche non documentabili	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri	Esente fino a € 15,49 giornalieri	Esente fino a € 25,82 giornalieri
Spese di vitto e alloggio	Esente	Esente	Esente	Esente
Indennità chilometrica e di trasporto (limiti tabelle Aci)	Esente	Esente	Esente	Esente
Ogni altra spesa	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%	Imponibile al 100%



Un'**assistenza sanitaria**
che mi segue tutta la vita, con
convenzioni in centinaia di strutture
specializzate e che copre le esigenze
di tutta la mia famiglia!
Nessun'altra è così vantaggiosa!



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO • LODI • MONZA E BRIANZA



ENTE MUTUO, una delle più efficienti realtà sanitarie integrative di tutto il Paese, garantisce un'assistenza sanitaria dedicata a te e alla tua famiglia **per tutta la vita**.

Ti mette a disposizione una vasta gamma di servizi e prestazioni mediche in **centinaia di strutture convenzionate** altamente qualificate.

ENTE MUTUO REGIONALE UNIONE CONFCOMMERCIO è una società di Mutuo Soccorso, costituita più di 60 anni fa, senza fini di lucro e quindi, diversamente dalle Compagnie di Assicurazione, non ha l'obiettivo di trarre profitti a fronte della prestazione di un servizio.

ENTE MUTUO offre 5 diverse forme di assistenza che prevedono ricoveri, visite specialistiche ed esami diagnostici in forma diretta e indiretta, odontoiatria, terapia fisica ed altre coperture.

ENTE MUTUO REGIONALE UNIONE CONFCOMMERCIO

Corso Venezia, 47 - 20121 Milano - Tel. 02.7750950

Orario continuato: dal lunedì al giovedì 8.30 - 16.30, venerdì 8.30 - 15.30

marketing@entemutuomilano.it

www.entemutuomilano.it



Indice

AMBIENTE

- | | |
|--|---------|
| ▶ Emergenza polveri sottili – Risorse dal Ministero dell’Ambiente per le città | Pag. 61 |
| ▶ Criteri ambientali minimi per edilizia, tessili e arredi – Dm 11/1/2017 | Pag. 62 |

In primo piano

Emergenza polveri sottili Risorse per le città dal Ministero dell’Ambiente

Il 23 gennaio 2017 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente il decreto direttoriale 22 novembre 2016, n. Rin-Dec 125, firmato dal direttore generale della Direzione per i rifiuti e l’inquinamento (Rin) recante “Programma di cofinanziamento degli interventi urgenti finalizzati a gestire le situazioni critiche caratterizzate da superamenti continui di Pm 10” che definisce criteri, entità, priorità e modalità di rendicontazione e di erogazione degli stessi cofinanziamenti.

In precedenza era stato adottato il Dm 316/2016, di attuazione del programma di cofinanziamento degli interventi urgenti per gestire le situazioni critiche di qualità dell’aria, la cui disciplina di dettaglio è stata specificata dal Dm Rin-Dec 125 sopra indicato. ▼

I beneficiari dei cofinanziamenti sono i territori di comuni e città metropolitane con un numero di abitanti superiore a 100.000 e delle Regioni; i cofinanziamenti riguardano gli interventi urgenti adottati dal 1° dicembre 2015 per gestire situazioni critiche caratterizzate dal superamento, per almeno 5 giorni consecutivi, nell’area di competenza, dei valori limite di qualità dell’aria del materiale particolato Pm 10, attraverso l’incentivo a utilizzare il trasporto pubblico locale e la mobilità condivisa.

Ambiente - Politiche energetiche

Il cofinanziamento assicura la parziale copertura degli oneri sostenuta dal beneficiario, in termini di maggiori spese effettuate e/o minori introiti perduti a causa degli interventi urgenti.

Qualora nell'area di competenza di un comune o di una città metropolitana siano adottati interventi anche dalla Regioni, il cofinanziamento è attribuito solo agli interventi del comune o della città metropolitana, mentre nel caso di piani di qualità dell'aria, solo agli interventi adottati dalla Regione.

Le risorse ammontano a 11.253.468,00 euro e il contributo è pari al 60% degli oneri sostenuti dal beneficiario, con un limite di 2.000.000 di euro, elevato all'80% per tutti gli interventi:

- la cui adozione sia prevista come conseguenza del superamento per 5 giorni consecutivi del valore limite giornaliero di particolato Pm10 nell'aria, nei piani di qualità dell'aria o in quelli di mobilità sostenibile;
- che siano attuati all'interno di zone in relazione alle quali, alla data del superamento dei limiti di Pm 10, sia in corso una procedura di infrazione o in giudizio a livello comunitario per il mancato rispetto dei valori limite giornalieri di Pm10 in aria ambiente.

Nella domanda da presentare al Ministero dell'Ambiente a partire dal 23.01.2017 devono essere contenute la descrizione degli interventi che sono stati attuati e la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal decreto direttoriale.

Contestualmente, o successivamente alla presentazione della richiesta, il beneficiario presenta al Ministero dell'Ambiente un'attestazione degli oneri sostenuti riferita a ciascun intervento di cui si chiede il cofinanziamento, allegano la documentazione contabile da cui risultano le spese effettuate e/o gli introiti perduti dal beneficiario come conseguenza dell'adozione degli interventi urgenti per il superamento del valore limite giornaliero di Pm10 nell'aria.

Il Ministero dell'Ambiente, a seguito di un esame limitato alla verifica che la richiesta contenga la descrizione e la documentazione previste, comunica l'avvenuta ricezione al beneficiario e, entro 60 giorni dal ricevimento dell'attestazione, verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite dal decreto direttoriale in esame e determina gli interventi ammessi al cofinanziamento, comunicando gli esiti al beneficiario.

In caso di richieste e attestazioni incomplete o in cui sussistono motivi di incertezza sul rispetto dei requisiti e delle condizioni, il Ministero dell'Ambiente chiede all'ente le necessarie integrazioni e precisazioni.

A seguito della determinazione di ammissione al cofinanziamento di uno o più interventi previsti in una richiesta, il Dicastero provvede ad adottare i relativi atti di impegno delle risorse e, contestualmente, della disposizione del pagamento.

Criteri ambientali minimi per edilizia, tessili e arredi - Dm 11/1/2017

Prima parte

Secondo la nuova disciplina sugli appalti pubblici (Dlgs 50/2016 e Dm 24 maggio 2016) e secondo le innovazioni tecniche e commerciali di settore, i criteri ambientali minimi, in sigla Cam, devono essere aggiornati e implementati ove necessario.

I tre Cam appena pubblicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente 11 gennaio 2017 (Gu n. 23 del 28 gennaio 2017) riguardano gli arredi per interni, l'edilizia e i prodotti tessili.

Le modifiche danno rilievo ai criteri minimi essenziali, selezionando quelli più importanti in termini di riduzione degli impatti ambientali e quindi semplificando il lavoro delle stazioni appaltanti. Inoltre, è stata esplicitata la necessità di considerare le implicazioni sociali ed etiche degli appalti pubblici; quest'ultimo aspetto ha giovato in particolare al Cam sull'edilizia e

Ambiente - Politiche energetiche

sui prodotti tessili, data la complessità della catena di fornitura e la loro localizzazione in contesti in cui spesso è difficile garantire standard minimi per i lavoratori. Per gli arredi una novità rilevante è la valorizzazione del riutilizzo.

Edilizia

L'impianto complessivo del documento resta invariato, trattando in primo luogo i gruppi di edifici, per poi passare alle singole strutture e concludere con i materiali da costruzione.

Sono stati inseriti i riferimenti al nuovo Codice appalti (Dlgs 50/2016) e all'obbligo di applicazione del Cam al 100% del valore a base d'asta ex art. 34 dello stesso codice.

Il secondo capitolo "Selezione dei candidati" si arricchisce di un paragrafo dedicato a "diritti umani e condizioni di lavoro", ove si richiama esplicitamente l'obbligo di applicazione delle previsioni di cui alle linee-guida adottate con Dm 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici".

Una ulteriore novità è la rielaborazione del paragrafo sugli impianti di riscaldamento e condizionamento, per il quale viene semplificato il meccanismo di verifica, coerentemente con le nuove previsioni normative.

Inoltre è stato tolto il criterio premiante relativo agli impianti di riscaldamento e di condizionamento.

Arredi interni

L'attenzione viene focalizzata in primis sulle sostanze pericolose da escludere o limitare e successivamente ci si riferisce ai materiali, esplicitando già nel titolo elementi di sostenibilità da garantire (ad esempio "sostenibilità e legalità del legno" al posto di "legno e materiali a base di legno"). Anche in questo documento sono inserite le nuove indicazioni sul rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro.

Servizio di noleggio

È prevista una sezione ex-novo dedicata al "servizio di noleggio".

Qui, secondo un approccio del tutto simile a quello degli altri servizi citati, è stabilito che l'appaltatore debba rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi. Il Cam richiede che l'operatore svolga la propria attività secondo sistemi di gestione ambientale certificati. Un utile chiarimento ricorda che i prodotti forniti devono rispettare le specificità tecniche contenute nel paragrafo 3.2 del Cam ed è richiesta la garanzia contrattuale circa la sostituzione, la riparazione e il ricondizionamento degli arredi danneggiati o deteriorati.

Tessili

Tra i tre Cam riportati nel Dm 11 gennaio 2017, quello sui prodotti tessili ha subito i più ampi rimaneggiamenti, come descritto qui di seguito.

Il Ministero dell'Ambiente raccomanda di prevedere l'introduzione delle specifiche tecniche per l'intero valore a base d'asta ed esplicita in modo opportuno i beni a cui si applica, escludendo i servizi di noleggio di:

- capi di abbigliamento (quali divise da lavoro, camici, uniformi);
- articoli tessili per uso di ambienti interni (tendaggi, biancheria da tavola, biancheria da letto, asciugamani, tappezzeria) composti per almeno l'80% in peso di fibre tessili lavorate a telaio, non lavorate a telaio, lavorate a maglia;
- dispositivi di protezione individuale.

Un altro elemento inserito ex-novo è il suggerimento di "prevedere modalità di attribuzione dei punteggi che consentano l'effettiva aggiudicazione in base agli elementi quantitativi delle offerte tecniche" e di "evitare la dispersione del punteggio tecnico fra una molteplicità di criteri premianti scelti sulla base degli aspetti ritenuti più significativi.

Gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita (Cam tessili)

Questa sezione del Cam "tessili" descrive in maniera organica gli effetti sulle diverse matrici ambientali derivanti dalle singole fasi del ciclo di vita. Nel caso di specie, i principali impatti ambientali si individuano nella fase di produzione delle fibre



Ambiente - Politiche energetiche

e in quella di utilizzo (lavaggio, asciugatura e stiratura), rispetto a quelli generati al momento dello smaltimento. Pertanto, si farà maggiore attenzione all'individuazione di criteri di sostenibilità ambientale applicabili a queste fasi, piuttosto che al resto del ciclo di vita.

La produzione di fibre è il passaggio nettamente più importante e, dunque, il documento fornisce il dettaglio degli impatti ambientali per diverse tipologie di fibre.

In sintesi, si rileva che, tra le fibre utilizzabili, quelle realizzate in acrilico sono le più impattanti sui cambiamenti climatici e sulla produzione di sostanze che generano effetti tossici sulla salute umana.

L'approccio dei Cam

Questo ulteriore paragrafo aggiuntivo fornisce le informazioni tecniche e di mercato che stanno alla base della definizione dei criteri minimi.

Per esempio, il Cam inserisce le caratteristiche delle fibre solo come "criteri premianti": una scelta motivata dalla constatazione che i fornitori sono solitamente soggetti che svolgono le fasi finali di lavorazione o sono importatori ed è, pertanto, difficoltoso ricostruire l'intera filiera.

Inoltre, le catene di fornitura dei tessuti spesso sono molto complesse, frammentate e localizzate in paesi dove possono essere elevati il rischio di lesione dei diritti umani fondamentali e il verificarsi di condizioni di lavoro non dignitose.

Anche qui, il Ministero dell'Ambiente tiene conto, nel nuovo paragrafo relativo a "diritti umani e condizioni di lavoro", delle considerazioni di tipo etico trattate nella "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" di cui al Dm 6/6/2012 (Gu n. 159 del 10 luglio 2012).

Specificità tecniche

Restrizione di sostanze climatiche pericolose da testare sul prodotto finito.

Questa parte è stata completamente rivisitata con riferimento al regolamento Ce n. 1907/2006 (Reach) e alla necessità di non contenere sostanze con determinate indicazioni di pericolo, aggregando le indicazioni sulle sostanze chimiche pericolose in maniera da poterle presentare in una unica tabella-

È possibile verificare la conformità a queste previsioni tramite le certificazioni Ecolabel, Dekp-tex® standard 100 (classe II) o equivalenti.

Criteri premianti

In questa sezione sono riportati i riferimenti per articoli interamente o in parte costituiti da fibre naturali, in cui si propone di assegnare punteggi proporzionali alla percentuale di fibra biologica certificata con il "Global organic textile standard" (Gots), "l'Organic content standard" (Ocs), il marchio Ecolabel e equivalenti.

Gli altri elementi segnalati come "criteri premianti" sono prevalentemente incentrati sull'incremento della durata dei beni acquisiti ("servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione degli articoli forniti") e sulla chiusura dei flussi di materia ("articoli preparati per il riutilizzo o costituiti da materiali riciclati" nonché "servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo degli articoli tessili utilizzati") nell'ottica della promozione dell'economia circolare.

Infine, gli ultimi due temi affrontati sono l'utilizzo di articoli costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla cellulosa (viscosa, modal, lyocell, rayon, ecc.), poiché riducono sensibilmente gli impatti ambientali, e la verifica delle condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, come descritto sopra.

Il provvedimento in oggetto è consultabile presso la Segreteria del Servizio Ambiente.



Indice

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

▶ Disposizioni urgenti – Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.....	Pag.	65
▶ Super-ammortamento” e “iper-ammortamento” – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 30 marzo 2017.....	Pag.	70
▶ Bonus acquisto strumenti musicali nuovi – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 31 marzo 2017.....	Pag.	79
▶ Dichiarazione redditi persone fisiche – Anno d’imposta 2016 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017.....	Pag.	80
▶ Legge di bilancio – Quesiti – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 7 aprile 2017.....	Pag.	81
▶ Iva – Gestore deposito Iva – Versamento Iva – Codice tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 7 aprile 2017.....	Pag.	85
▶ Dichiarazione 730 precompilata – Accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017.....	Pag.	86
▶ Produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 del 10 aprile 2017.....	Pag.	89
▶ Spese di riqualificazione energetica di parti condominiali – Detrazione – Cessione credito – Utilizzo in compensazione – Istituzione codice tributo – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 del 10 aprile 2017.....	Pag.	91
▶ Documenti richiesti alla Pa – Marca da bollo digitale – Servizio “@e.bollo”.....	Pag.	91
▶ Regime per cassa – Disciplina Irpef e Irap – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 13 aprile 2017.....	Pag.	92
▶ Modello 730 precompilato – Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2017.....	Pag.	98
▶ Mod. 730/4 – Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51 del 24 aprile 2017.....	Pag.	99
▶ Credito di imposta ricerca e sviluppo – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017.....	Pag.	100
▶ Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 aprile 2017.....	Pag.	103
▶ Scomputo delle perdite nell’attività di accertamento – Riduzione in dichiarazione delle perdite utilizzate – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 28 aprile 2017.....	Pag.	106
▶ Società di persone in liquidazione – Modalità di applicazione del regime agevolato per l’assegnazione di beni ai soci – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 del 2 maggio 2017.....	Pag.	109
▶ Visto di conformità e deleghe di pagamento – Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 4 maggio 2017.....	Pag.	110

In primo piano

Disposizioni urgenti - Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale la cosiddetta “manovrina”. Tra le principali novità fiscali si segnalano:

- l’estensione dal 1 luglio 2017 dello split payment ai professionisti,
- la riduzione a euro 5.000 del limite di utilizzo del credito tributario, che richiede il visto di conformità,
- l’applicazione della cedolare secca pari al 21% alle locazioni brevi,
- l’eliminazione dal “patent box” dei redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa. ▶



Tributario

Sul Supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Il provvedimento in esame (cosiddetta "manovrina") è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (24 aprile 2017).

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni fiscali.

Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale (articolo 1)

Si ricorda che la legge di stabilità 2015 ha previsto il meccanismo di scissione dei pagamenti Iva solamente per alcune amministrazioni pubbliche (vedi ns. circ. n. 138/2014).

Il provvedimento in esame, modificando l'art. 17-ter, Dpr n. 633/1972, estende il suddetto meccanismo (cosiddetto split payment) a:

- tutte le operazioni Iva effettuate nei confronti della Pa per le quali i cessionari o committenti non siano debitori d'imposta,
- soggetti ad elevata affidabilità fiscale seppur non facenti parte della Pa; si tratta di:
 - società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministri;
 - società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
 - società controllate direttamente o indirettamente dalle precedenti società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui all'articolo 1, comma 2, L 31 dicembre 2009, n. 196;
 - società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Il suddetto split payment viene esteso anche alle operazioni effettuate da fornitori che subiscono la ritenuta alla fonte sui compensi percepiti (professionisti) nei confronti della pubblica amministrazione.

Con successivo ed apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno stabilite le disposizioni di attuazione sopra descritte che si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva (articolo 2)

Intervenendo sull'art. 19, Dpr n. 633/1972, viene dimezzato, passando da due ad un anno, il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

Il diritto a detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Di conseguenza, le fatture dei beni e servizi acquistati e importati devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e, comunque, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva riferita all'anno di ricezione della fattura.

Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3)

Viene ridotto da 15.000 a 5.000 euro l'importo al di sopra del quale i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte e alle imposte sostitutive sul reddito e all'Irap possono essere utilizzati in compensazione solo con l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o della sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale.

Nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione della normativa.

Viene ridotto da 15.000 a 5.000 euro l'importo al di sopra del quale il credito Iva può essere utilizzato in compensazione solo attraverso l'apposizione del visto di conformità.



Tributario

Analogamente alle imposte dirette, è previsto che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di previa apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o nei casi di visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione della normativa.

È previsto l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate da parte dei titolari di partita Iva, non solo per i crediti Iva, ma anche per quelli relativi alle imposte dirette e all'Irap.

È previsto il divieto di compensazione in caso di iscrizione a ruolo in seguito al mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

Regime fiscale delle locazioni brevi (articolo 4)

Dal 1° giugno 2017 viene estesa la cedolare secca, con aliquota del 21%, ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati a partire da tale data.

Si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai suddetti contratti operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accredito e provvedono al relativo versamento.

Gli stessi soggetti sono obbligati alla trasmissione dei dati relativi ai contratti.

Spetterà ad un successivo ed apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate stabilire le disposizioni attuative del suddetto regime, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario.

Disposizioni in materia di giochi (articolo 6)

È previsto un aumento di 1,5 punti percentuali sul prelievo erariale unico per le new slot (che passa dal 17,5% al 19%) e di 0,5 punti per le videolottery (che passa dal 5,5% al 6%).

Ad ottobre 2017 aumenterà la tassazione sulle vincite superiori ai 500 milioni, con un raddoppio dell'aliquota che passerà al 12% delle giocate; anche per le vincite del Lotto, dalla stessa data, si applicherà un prelievo sulle vincite pari all'8% (e non più al 6%).

Rideterminazione della base Ace (articolo 7)

In merito alla modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini Ace, viene eliminato il riferimento fisso del capitale proprio al 31 dicembre 2010 ed è introdotta una base mobile costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello Ace.

Per le imprese individuali e società di persone il quinquennio di riferimento, dal 2017, si sposta gradualmente dal criterio differenziale a quello incrementale.

Di seguito si riportano i criteri di determinazione della base Ace per il prossimo quinquennio:

Annualità d'imposta	Criterio incrementale	Criterio differenziale
2016	2016	2015-2010
2017	2016+2017	2015-2012
2018	2016+2017+2018	2015-2013
2019	2016+2017+2018+2019	2015-2014
2020	2016+2017+2018+2019+2020	

**Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari (articolo 8)**

Tutti i beni immobiliari dei debitori sono pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a 120.000 euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite.

Resta ferma l'impignorabilità dell'unico immobile di proprietà adibito a uso abitativo e in cui il debitore risiede.

Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti l'aliquota dell'Iva (articolo 9)

È prevista una riduzione dell'aliquota ordinaria Iva dal 2019 e dell'aliquota ridotta Iva, limitatamente agli anni 2018 e 2019, mediante sterilizzazione della clausola di salvaguardia introdotta dalla legge finanziaria 2015 (art. 1, co. 718, L n. 190/2014 e ns. circ. n. 138/2014).

Attualmente, per effetto delle ultime modifiche avvenute con la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma da 631 a 632, L n. 232/2016 e ns. circ. n. 184/2016) sono previste le seguenti aliquote Iva:

	2018	2019
Aliquota ordinaria	dal 22% al 25%	dal 25% al 25,9%
Aliquota ridotta	dal 10% al 13%	13%

Per effetto della disposizione in esame, le aliquote saranno ridotte come di seguito:

	2018	2019	2020	2021
Aliquota ordinaria	25%	dal 25,9% a 25,4%	da 25,9% a 24,9%	da 25,9% a 25%
Aliquota ridotta	dal 13% all'11,5%	dal 13% al 12%	13%	13%

Reclamo e mediazione (articolo 10)

Al fine di ridurre i contenziosi tributari, l'applicazione dell'istituto della mediazione viene esteso alle controversie tributarie di valore superiore a 20.000 euro e fino a 50.000 euro.

L'estensione si applica per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018.

Definizione agevolata delle controversie tributarie (articolo 11)

È introdotto un rimedio per deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

In particolare, è possibile definire le controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio con il pagamento di tutti gli importi che sono stati oggetto di contestazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

Per la definizione di controversie relative agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

Per poter usufruire della suddetta definizione è necessario che:

- il ricorrente sia costituito nel giudizio di primo grado entro la data del 31 dicembre 2016
- e
- il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.



Rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati dall'agente della riscossione.

Per le modalità di versamento dell'importo dovuto, la norma rinvia alle disposizioni previste per l'accertamento con adesione, anche se con alcune modifiche, quali:

- l'esclusione della dilazione di pagamento per importi fino a duemila euro;
- la riduzione a tre del numero massimo delle rate;
- il versamento degli importi dovuti a seguito di definizione o della prima rata dell'importo, pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, deve avvenire entro il 30 settembre 2017; il pagamento della seconda rata, pari all'ulteriore 40 per cento, deve essere effettuato entro il 30 novembre 2017, mentre il pagamento della terza ed ultima rata, pari al residuo 20 per cento, entro il 30 giugno 2018;
- l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione.

Dagli importi dovuti a seguito della definizione vanno scomputati quelli già versati in pendenza di giudizio o dovuti per la definizione agevolata.

Per poter usufruire dell'agevolazione, il contribuente deve presentare entro il 30 settembre 2017 all'Agenzia delle Entrate una domanda di definizione, distinta per ciascuna controversia.

Sul piano processuale, le controversie definibili non sono sospese, salva apposita richiesta da parte del contribuente; in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017 e, se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2018 e, nei successivi sessanta giorni, può essere impugnato dinanzi l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite.

In caso di presentazione della domanda di definizione, il processo si estingue nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2018, non viene presentata l'istanza di trattazione dalla parte che ha interesse.

Con un successivo ed apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di presentazione della domanda di definizione.

Patent box (articolo 56)

La disposizione in esame intende allineare la disciplina riguardante il regime del cosiddetto "Patent box" alle linee guida Ocse.

In particolare, la nuova disciplina elimina i marchi d'impresa tra i beni immateriali per i quali è possibile fruire del regime agevolativo e introduce una ulteriore tipologia caratterizzata dalla compresenza di più beni immateriali agevolabili tra loro, legati da vincoli di complementarità tali da non poter essere, separati ai fini della determinazione del reddito agevolabile correlabile al singolo bene immateriale.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo in esame, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, restano efficaci per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

Pertanto, scaduto il quinquennio, le opzioni aventi ad oggetto i marchi non potranno più essere rinnovate in quanto si applicherà la nuova disciplina che esclude i marchi dall'ambito oggettivo per le opzioni a partire dal 1° luglio 2017.

Modifiche alla disciplina sull'Iri: disciplina del trattamento delle riserve Iri presenti al momento della fuoriuscita dal regime (articolo 58)

Al fine di evitare una doppia imposizione, in caso di fuoriuscita dal regime Iri, anche a seguito della cessazione dell'attività, è riconosciuto, in presenza di riserve Iri che hanno scontato la tassazione del 24%, un credito d'imposta ai soci presenti al 31 dicembre dell'anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve.



Tributario

Le riserve, pertanto, saranno tassate per trasparenza al momento della loro distribuzione mentre ai soci sarà riconosciuto un credito d'imposta.

Transfer pricing (articolo 59)

Sostituendo la disciplina dettata dall'art. 110, Tuir, è previsto che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento o una diminuzione del reddito.

Aggiungendo l'art. 31 quater al Dpr n. 600/1973, sono stabiliti i casi tassativi in cui possono essere riconosciute le variazioni in diminuzione del reddito derivanti dall'applicazione del principio di libera concorrenza, da parte delle amministrazioni fiscali estere.

A tale riguardo, è previsto che la rettifica in diminuzione del reddito può essere riconosciuta nell'ambito delle procedure amichevoli o a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale, i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti oppure su istanza del contribuente, con le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ma a condizione che la corrispondente rettifica in aumento del reddito nello Stato estero abbia carattere definitivo, sia conforme al principio di libera concorrenza e sia effettuata da uno Stato con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Proventi da partecipazioni a società, enti o Oicr di dipendenti e amministratori (articolo 60)

I proventi derivanti dalla partecipazione alle società, enti o agli organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti e amministratori costituiscono, in ogni caso, reddito di capitale o redditi diversi quando sussistono determinate condizioni, che vengono indicate dalla norma stessa.

Tale qualificazione reddituale è, infatti, subordinata alla presenza di alcuni requisiti volti a garantire le suddette finalità di allineamento di interessi e rischi, in assenza dei quali i proventi percepiti dai suddetti soggetti su azioni, quote o strumenti finanziaria aventi diritti patrimoniali rafforzati, devono essere qualificati come redditi di lavoro.

La norma precisa che i requisiti in essa indicati sono richiesti esclusivamente per i proventi percepiti a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

**“Super-ammortamento” e “iper-ammortamento”
Chiarimenti - Circolare n. 4 dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017****Sintesi**

Forniti chiarimenti in materia di “super-ammortamento” e “iper-ammortamento”.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 4 del 30 marzo 2017, recante: “Industria 4.0 - articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del cosiddetto “super-ammortamento” e introduzione del cosiddetto “iper-ammortamento”.



Tributario

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di "super-ammortamento" e "iper-ammortamento", alla luce delle ultime novità introdotte dalla legge di bilancio 2017.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto, per gli acquisti di "beni materiali strumentali nuovi" effettuati entro il 31 dicembre 2016, la disciplina del cosiddetto "super-ammortamento", consistente nella possibilità per l'imprenditore e il lavoratore autonomo di aumentare il costo di acquisizione del 40 per cento, ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing* (vedi ns. circ. nn. 158 e 85/2016).

La predetta disciplina di favore è stata prorogata, tranne che per taluni beni, dalla legge di bilancio 2017, in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 (vedi ns. circ. n. 184/2016).

La citata legge di bilancio 2017 ha introdotto anche la possibilità, per i soli titolari di reddito d'impresa, di maggiorare il costo di acquisizione in misura "rafforzata" per:

- gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0" (elencati nell'allegato A alla legge di bilancio 2017), per i quali la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 150 per cento del costo di acquisizione (cosiddetto "iper-ammortamento");
- gli investimenti in determinati beni immateriali strumentali effettuati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, da soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento (elencati nell'allegato B alla legge di bilancio 2017), per i quali viene riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione (cosiddetto "maggiorazione relativa ai beni immateriali").

I contribuenti, che effettuano investimenti in beni che non hanno le peculiari caratteristiche per godere dell'"iper-ammortamento", possono fruire del "super-ammortamento".

Proroga della maggiorazione relativa al super-ammortamento

La legge di bilancio 2017 estende l'operatività del super-ammortamento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017 oppure entro il 30 giugno 2018 al ricorrere di determinati requisiti, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore.

Soggetti interessati

Possono beneficiare della disciplina in esame:

- i titolari di reddito d'impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano),
- gli esercenti arti e professioni,
- le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,
- gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata,
- le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio",
- le imprese minori che applicano il cosiddetto "regime di cassa", in quanto, per tali soggetti, la legge di bilancio 2017, relativamente all'ammortamento e ad altri componenti di reddito che mal si conciliano con il criterio di cassa, ha comunque mantenuto il criterio di competenza.

Sono esclusi coloro che applicano il cosiddetto "regime forfetario".

Nell'ipotesi in cui gli investimenti siano effettuati da imprese che aderiscono al "contratto di rete", ai fini dell'applicazione del meccanismo agevolativo l'amministrazione finanziaria distingue l'ipotesi in cui la rete di imprese si configuri come "rete-contratto" oppure come "rete soggetto".

Nella prima ipotesi, in cui gli atti posti in essere producono i loro effetti in capo alle imprese partecipanti, la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, in base alla quota di partecipazione, alle singole imprese partecipanti.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, possono verificarsi due ipotesi:

- l'investimento viene effettuato dall'organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza e, in tal caso, l'acquisto produce la diretta imputazione dell'operazione ai singoli partecipanti.
- l'investimento viene effettuato dalla singola impresa o dalla "impresa capofila" che opera senza rappresentanza e, in tal caso, l'acquisto non comporta alcun effetto diretto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto, con la



Tributario

conseguenza che la singola impresa o l'eventuale "capofila" dovrà "ribaltare" il costo ai partecipanti per conto dei quali ha agito.

Pertanto, sono le singole imprese retiste, nei cui confronti vengono fatturati o "ribaltati" i costi concernenti investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ad avere diritto al super-ammortamento sulla quota parte del costo di propria competenza.

Nel caso in cui, invece, la rete di imprese si configuri come "rete-soggetto", dotata di un'autonoma soggettività giuridica, gli atti posti in essere in esecuzione del programma comune di rete producono i loro effetti direttamente in capo alla "rete-soggetto".

In tale caso, quindi, gli investimenti sono imputabili alla "rete-soggetto", che rappresenta l'impresa alla quale spetta il super-ammortamento.

Per gli investimenti agevolabili concernenti aziende condotte in affitto o in usufrutto, ove non sia stata prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell'art. 2561 cc, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni, il super-ammortamento spetterà solo all'affittuario o usufruttuario, quale soggetto che calcola e deduce gli ammortamenti.

Nell'ipotesi in cui, invece, le parti, in deroga al citato art. 2561 cc, abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a quest'ultimo.

L'applicazione della disciplina sul super-ammortamento riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell'irap.

Investimenti

In relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il beneficio spetta, oltre che per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in *leasing*, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di *leasing*, la maggiorazione spetta solo all'utilizzatore e non anche al concedente.

L'agevolazione non viene meno nell'ipotesi in cui il bene oggetto dell'investimento, per il quale si sia fruito del beneficio, formi successivamente oggetto di un contratto di *sale and lease back*, in cui una parte cede un bene in proprietà a una società finanziaria, da cui ottiene poi il godimento del bene stesso in *leasing* e la possibilità di poterlo riscattare in futuro, poiché, in tal caso, l'agevolazione continuerà ad essere fruita, sotto forma di maggiorazione del costo originario di acquisizione, secondo la dinamica temporale inizialmente determinata, a nulla rilevando il sopravvenuto contratto di *leasing*.

Sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base a un contratto di locazione operativa o di noleggio e, pertanto, per tali beni, la maggiorazione potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante.

I beni di investimento agevolabili sono solo quelli che si caratterizzano per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria della maggiorazione e, quindi, tali beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.

Nell'ipotesi di beni concessi in comodato d'uso a terzi, il comodante potrà beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in esame siano strumentali ed inerenti alla propria attività e, in tal caso, egli sarà legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento.

Tuttavia, ai fini della deducibilità fiscale dell'ammortamento e del super-ammortamento relativo al bene concesso in comodato, il comodante dovrà dimostrare di trarre, comunque, delle utilità dalla stipula del contratto in questione.

È agevolabile, in capo all'acquirente, anche il bene esposto in show room e utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità.

Con riferimento, poi, ai beni complessi, alla cui realizzazione abbiano concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Nel caso di spese sostenute per migliorie realizzate su beni non di proprietà dell'impresa, quali ad esempio quelli utilizzati in virtù di un contratto di locazione o comodato, secondo i principi contabili, le stesse sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce "Immobilizzazioni materiali", se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al



Tributario

termine del periodo di locazione o di comodato, possono essere rimossi dall'utilizzatore (locatario o comodatario) e possono avere una possibilità d'utilizzo a prescindere dal bene a cui accedono.

Tali spese possono, quindi, fruire della maggiorazione del 40 per cento in quanto costituiscono beni materiali e non meri costi.

In merito alla territorialità dell'investimento, in assenza di disposizioni riguardanti l'ubicazione delle strutture aziendali cui sono destinati i beni oggetto di investimento, indipendentemente da tale ubicazione, risultano agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia.

Per i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore, la proroga disposta dalla legge di bilancio 2017 non opera per:

- i veicoli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali o adibiti ad uso pubblico, per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi e un limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione;
- i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, per i quali è prevista una deducibilità limitata dei costi (70 per cento).

Pertanto, relativamente ai mezzi di trasporto a motore acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super-ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, cioè quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

Ambito temporale

Il super-ammortamento continua ad operare in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:

- il relativo ordine risulti accettato dal venditore e
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Ai fini della determinazione del "momento di effettuazione", rilevante ai fini della spettanza della predetta maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109, Tuir.

Ai fini dell'estensione temporale del super-ammortamento al 30 giugno 2018, con riferimento ai beni in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere:

- sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing e
- avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

In tal caso, il super-ammortamento spetterà anche per i contratti di leasing, per i quali il momento di effettuazione dell'investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.

Per i beni realizzati mediante contratto di appalto, si può avere l'estensione temporale del super-ammortamento al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:

- il relativo contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti
e
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo complessivo previsto nel contratto.

Per i beni realizzati in economia, la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai criteri di competenza di cui al citato art. 109, Tuir, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell'agevolazione.

Pertanto, nel caso di beni realizzati in economia, l'estensione del beneficio del super-ammortamento agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 può essere ottenuta qualora, entro il 31 dicembre 2017, risultino sostenuti costi pari almeno al 20 per cento dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2017 – 30 giugno 2018.



Modalità di fruizione del beneficio

Il beneficio in esame si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40 per cento, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

La maggiorazione si concretizza, quindi, in una deduzione che opera in via extracontabile, la quale va fruita:

- per quanto riguarda l'ammortamento dei beni, in base ai coefficienti stabiliti dal Dm del 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa;
- per quanto riguarda il leasing, in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal sopracitato Dm.

Inoltre, nel caso in cui in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, la differenza non dedotta non potrà essere recuperata nei periodi d'imposta successivi.

Il costo del bene agevolabile, invece, è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità della loro contabilizzazione.

La maggiorazione del 40 per cento, in quanto misura generale, è cumulabile con altre misure di favore, salvo un espresso divieto di cumulo da parte delle norme disciplinanti le altre misure.

Per i soggetti che determinano il reddito imponibile sulla base delle risultanze del conto economico, la maggiorazione non risulta legata alle valutazioni di bilancio, ma è correlata ai coefficienti di ammortamento fiscale e, quindi, tale maggiorazione si traduce in un componente negativo di reddito che, pur non essendo imputato al conto economico, risulta fiscalmente deducibile.

Invece, per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e all'uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40 per cento rileverà nella misura del 50 per cento.

Nell'ipotesi in cui il bene venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione, l'Agenzia ritiene che, nell'esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio *pro rata temporis* e le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente e né dal soggetto cessionario, mentre le quote di maggiorazione dedotte non potranno essere restituite da parte del soggetto cedente.

Per i beni acquisiti in proprietà, la maggiorazione del 40 per cento prevista dalla disposizione in esame, non essendo correlata alle valutazioni di bilancio, va fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio.

Nel caso, invece, di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, la deduzione della maggiorazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma deve avvenire in base alle regole fiscali stabilite dall'articolo 102, comma 7, Tuir, che prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziaria "per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito" dal menzionato Dm 31 dicembre 1988.

Al riguardo, viene ricordato che la durata del contratto di locazione finanziaria e, quindi, il periodo di deduzione civilistica dei canoni di leasing può essere uguale (e in questo caso, i canoni sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico), superiore (in tale ipotesi, invece, i canoni sono deducibili sulla base dell'imputazione a conto economico) o inferiore alla durata minima fiscale (in questo caso, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico, con un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio e, di conseguenza, è necessario effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi).

Inoltre, in caso di bene acquisito in locazione finanziaria, la maggiorazione del 40 per cento spetta non per l'intero canone di leasing, ma solo per la quota capitale (che complessivamente, insieme al prezzo di riscatto, costituisce il "costo di acquisizione" del bene), con esclusione, quindi, della quota riferita agli interessi.

Qualora il contratto di leasing venga ceduto ad un terzo prima della scadenza, anche in questo caso la quota di maggiorazione dedotta sino ad allora non dovrà essere restituita dal cedente e le eventuali quote della maggiorazione che, alla data di cessione del contratto, non sono state dedotte non potranno più essere utilizzate (né dal cedente, né dal cessionario del contratto).

Per i beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, è prevista la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.



Tributario

In considerazione del fatto che la maggiorazione del 40 per cento opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, essa non influisce sul citato limite di euro 516,46.

Pertanto, la possibilità di deduzione integrale nell'esercizio non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il costo del bene superi l'importo di euro 516,46 per effetto della maggiorazione in parola.

Rafforzamento delle maggiorazioni: iper-ammortamento e maggiorazione del 40 per cento per i beni immateriali

La legge di bilancio 2017 prevede anche un "rafforzamento" della maggiorazione del costo di acquisizione di alcuni beni, la quale si concretizza nell'introduzione:

- di una maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" ("iper ammortamento");
- di una maggiorazione del 40 per cento riconosciuta ai "soggetti" che beneficiano dell'iper-ammortamento, relativamente al costo di acquisizione di alcuni beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), che la legge di stabilità 2016 aveva escluso dal beneficio del super-ammortamento.

Iper-ammortamento

La disciplina di favore si riferisce ad investimenti in beni materiali strumentali nuovi, la cui caratteristica peculiare è quella di essere finalizzati alla trasformazione dell'industria in chiave "4.0".

Soggetti interessati

Il beneficio dell'iper-ammortamento riguarda soltanto i titolari di reddito d'impresa.

Investimenti

Tale ammortamento, come il super, spetta ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

I beni agevolabili sono quelli elencati nel citato allegato A alla legge di bilancio 2017 e sono raggruppabili in tre categorie:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0".

Sono, invece, esclusi dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il Dm del 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento;
- fabbricati e costruzioni;
- i particolari beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016.

I soggetti interessati possono presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate per ottenere una risposta relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie in esame, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione.

Ambito temporale

L'iper-ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 oppure al 30 giugno 2018, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.



Tributario

Ai fini della determinazione della spettanza della maggiorazione, anche per l'iper-ammortamento vale il principio secondo il quale l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, Tuir.

Tuttavia, dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del 150 per cento, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio.

La maggiorazione in esame, traducendosi in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta solo a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.

Maggiorazione del 40 per cento

Il beneficio della maggiorazione del 40 per cento per i beni immateriali, elencati nel citato allegato B della legge di bilancio 2017, è riconosciuto ai titolari di reddito d'impresa che già beneficiano della maggiorazione del 150 per cento.

La norma mette in relazione il bene immateriale con il "soggetto" che fruisce dell'iper-ammortamento e non con uno specifico bene materiale.

Pertanto, i beni rientranti nel citato allegato B possono beneficiare della maggiorazione del 40 per cento a condizione che l'impresa usufruisca dell'iper-ammortamento del 150 per cento, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

Investimenti

Come per l'iper-ammortamento, la maggiorazione spetta ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

I beni agevolabili, elencati nel citato B sono i "Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", per i quali, ai fini di una loro elencazione dettagliata, si rinvia alle linee guida tecniche riportate nella terza sezione della circolare.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che i software in esame rientrino tra gli investimenti agevolabili anche se acquistati a titolo di licenza d'uso, sempre che siano iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce BI3 dello stato patrimoniale - "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno") in applicazione di corretti principi contabili (Oic 24 versione dicembre 2016).

L'elenco dei beni di cui al citato allegato B, agevolabili con la maggiorazione del 40 per cento, riguarda software "stand alone", cioè non necessari al funzionamento del bene materiale, però, se il software è integrato in un bene materiale di cui all'allegato A e viene acquistato unitamente ad esso, l'amministrazione ritiene che, in tal caso, non si debba operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell'acquisto e il bene immateriale deve considerarsi agevolabile con l'iper-ammortamento del 150 per cento.

Quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione della norma di favore, i soggetti interessati possono presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.

Ambito temporale

Analogamente alla disposizione sull'iper-ammortamento, la maggiorazione relativa ai beni immateriali si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 ovvero al 30 giugno 2018 in presenza delle condizioni appena sopra indicate, mentre l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le ordinarie regole della competenza di cui al citato articolo 109, Tuir.

Per poter beneficiare dalla maggiorazione "rafforzata", i beni materiali e immateriali, di cui agli allegati A e B, devono di rispettare il requisito della "interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

A tale riguardo, è necessario attestare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma di favore, attraverso una perizia/attestazione di conformità corredata di un'analisi tecnica, realizzata dal professionista o dall'ente di certificazione.

I contenuti dell'analisi tecnica, secondo quanto indicato dall'amministrazione finanziaria, devono essere i seguenti:



Tributario

- descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione, che dimostri, in particolare, l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori;
- descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati;
- verifica dei requisiti di interconnessione. A tal fine, affinché un bene possa considerarsi "interconnesso" è necessario e sufficiente che esso scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, etc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, etc.) e che sia identificato univocamente mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo Ip).
- descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
- rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore.

Il possesso di tali requisiti deve essere attestato:

- per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato;
- per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500.000 euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite all'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Modalità di fruizione del beneficio

Per quanto concerne, invece, le modalità di fruizione del beneficio sia dell'iper-ammortamento che della maggiorazione del 40 per cento, analogamente al super-ammortamento, esso si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene (del 150 o del 40 per cento), che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

Pertanto, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e che va fruita:

- per quanto riguarda l'iper-ammortamento, in base ai coefficienti stabiliti dal più volte citato Dm del 31 dicembre 1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio), relativamente ai beni acquisiti in proprietà, e in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal Dm, relativamente ai beni acquisiti tramite *leasing*;
- per quanto riguarda, invece, la maggiorazione relativa ai beni immateriali, in misura non superiore al 50 per cento del costo.

Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, anche in tal caso la differenza non dedotta non potrà essere recuperata periodi d'imposta successivi.

Per la determinazione del costo del bene agevolabile, esso è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità della loro contabilizzazione.

Anche la maggiorazione del 40 per cento è cumulabile con altre misure di favore, salvo che non vi sia un espresso divieto in tal senso dalle norme disciplinanti le altre misure.

Per i beni elencati nell'allegato A, il beneficio della maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione (iper-ammortamento) non può cumularsi con quello della maggiorazione del 40 per cento (super-ammortamento), in quanto il requisito dell'interconnessione, al cui verificarsi è subordinato l'accesso al regime dell'iper-ammortamento, determina semplicemente una diversa quantificazione del beneficio (dal 40 al 150 per cento) e non già il cumulo delle due percentuali maggiorative del costo.

La circolare in esame evidenzia, quindi, l'importanza dell'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, dovendo, a tal proposito, distinguere tra:

- i beni dell'allegato A, che possono fruire della maggiorazione del 150 per cento dal periodo d'imposta di entrata in funzione del bene o, se successivo, dal periodo d'imposta di interconnessione;
- i beni dell'allegato B, che possono fruire della maggiorazione del 40 per cento dal periodo d'imposta di interconnessione (a condizione che l'impresa benefici dell'iper-ammortamento).



Tributario

Per i beni dell'allegato A, l'Amministrazione finanziaria ritiene necessario considerare tre momenti temporali:

1. il periodo d'imposta di "effettuazione" dell'investimento, nei tempi sopra specificate;
2. il periodo d'imposta di "entrata in funzione", in quanto solo da tale momento è possibile iniziare a godere dell'iper-ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l'interconnessione del bene.
3. il periodo d'imposta di "interconnessione".

Il momento di effettuazione dell'investimento rileva ai fini della spettanza della maggiorazione relativa al super o all'iper-ammortamento ed alla quantificazione dell'investimento agevolabile, mentre, dall'entrata in funzione del bene, dipende la possibilità di fruire del super-ammortamento o, se nel medesimo periodo d'imposta il bene viene interconnesso, dell'iper-ammortamento.

Le interrelazioni tra i diversi momenti (effettuazione dell'investimento, entrata in funzione del bene e interconnessione) e gli effetti da queste prodotte ai fini del super e dell'iper-ammortamento dei beni dell'allegato A, possono essere così schematizzati:

Periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento	Periodo d'imposta di entrata in funzione	Periodo d'imposta di interconnessione	Spettanza iper-ammortamento
2016	2016	2017	NO (spetta il super ammortamento con fruizione dal 2016)
2016	2017	2017	NO (spetta il super ammortamento con fruizione dal 2017)
2017	2017	2017	SI', con fruizione dal 2017
2017	2017	2018	SI', con fruizione dal 2018 (nel 2017 spetta il super ammortamento)

Per i beni immateriali dell'allegato B, la legge di bilancio 2017 prevede che la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione di tali beni spetti per i "soggetti" che beneficiano della maggiorazione relativa all'iper-ammortamento del 150 per cento.

Pertanto, l'agevolazione per i suddetti beni è subordinata:

- all'effettuazione dell'investimento;
- all'interconnessione;
- alla fruizione dell'iper-ammortamento per uno dei beni dell'allegato A.

Nell'ipotesi in cui le tre condizioni sopra esposte si verificano nello stesso periodo d'imposta (ad es. 2017), l'impresa potrà fruire della maggiorazione del 40 per cento dal periodo d'imposta medesimo.

Il super-ammortamento, l'iper-ammortamento e la maggiorazione del 40 per cento relativa ai beni immateriali operano con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Pertanto, tali maggiorazioni non incidono sul costo fiscalmente rilevante del bene per:

- il calcolo delle plusvalenze o delle minusvalenze;
- la deduzione integrale del costo dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46;
- il calcolo del plafond del 5 per cento relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione;
- il calcolo del limite triennale relativo agli acquisti di beni strumentali;
- il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo.



Tutte e tre le tipologie dei suddetti benefici non incidono né sul valore dei beni strumentali e né, tanto meno, sulle quote di ammortamento e sui canoni di leasing rilevanti ai fini dell'elaborazione e del calcolo degli studi di settore.

Determinazione degli acconti per i periodi d'imposta 2017 e 2018

Per il periodo d'imposta 2017, la determinazione degli acconti 2017 è effettuata considerando quale imposta quella che si sarebbe determinata nel periodo d'imposta precedente, in assenza delle norme sulla proroga del super-ammortamento, sull'iper-ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali.

Poiché la disposizione in esame non richiama le norme sul super-ammortamento, l'amministrazione finanziaria precisa che l'imposta dovuta per il 2016, parametro di riferimento per calcolare l'acconto con il metodo storico, non deve essere ridefinita.

In sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2018, l'imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super-ammortamento, sull'iper-ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali.

Bonus acquisto strumenti musicali nuovi Circolare n. 6/E dell'Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti in materia di bonus per l'acquisto di strumenti musicali nuovi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 6 del 31 marzo 2017, recante: "Bonus acquisto strumenti musicali nuovi - articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di bonus per l'acquisto di strumenti musicali nuovi.

La legge di bilancio 2017 riconosce, anche per il 2017, un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, il quale viene anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita e, successivamente, rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2017 sono state definite le modalità applicative per l'attribuzione del suddetto contributo e la procedura telematica attraverso la quale i rivenditori, a decorrere dal 20 aprile 2017, possono chiedere il relativo credito d'imposta (vedi da ultimo ns. circ. n. 46/2017).

Rispetto allo scorso anno, l'Agenzia rileva come l'agevolazione in esame si rivolge a una più ampia platea di soggetti beneficiari, i quali, per fruire del contributo, devono essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione all'anno 2016-2017 o all'anno 2017-2018.

Inoltre, rispetto al 2016, quest'anno lo sconto viene concesso in una diversa misura, cioè nel limite del 65 per cento del prezzo finale dello strumento, comprensivo di Iva, fino ad un massimo di 2.500 euro.

Per evitare disparità di trattamento tra gli studenti che accedono per la prima volta al contributo e quelli che ne hanno già beneficiato nel 2016, gli studenti che hanno già fruito del contributo nel 2016 possono accedere all'agevolazione anche nel 2017, ma al netto dell'importo già a loro riconosciuto lo scorso anno.

Il contributo è concesso *una tantum* per l'acquisto di un solo strumento musicale nuovo che sia considerato coerente, "affine" o "complementare" con il corso di studi, in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari del corso di studi.



Tributario

Per gli studenti dei licei musicali e del biennio accademico, la valutazione di coerenza tra il corso di studio e lo strumento è effettuata dall'istituto, il quale deve individuare lo strumento che lo studente può acquistare beneficiando dello sconto tra quelli indicati nell'elenco allegato al citato provvedimento.

Il contributo spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento (quale, ad esempio, il piatto della batteria) e non compete per l'acquisto di beni di consumo (quali, ad esempio, corde o ance).

Per ottenere lo sconto, lo studente, anche prima del 20 aprile, richiede al proprio istituto, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d'iscrizione che attesti la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo.

Gli studenti che hanno chiesto il certificato per beneficiare dello sconto nel 2016 sono tenuti a chiedere un nuovo certificato per beneficiare del contributo anche nel 2017.

Nel caso di corsi preaccademici affidati a soggetti terzi in base ad apposita convenzione, gli studenti hanno diritto al contributo solo se la certificazione degli studi compiuti è rilasciata dal conservatorio o dall'istituto superiore di studi musicali-issm e non dall'istituzione convenzionata.

Al momento dell'acquisto dello strumento, lo studente consegna il certificato al produttore o al rivenditore che documenta la vendita mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'Iva applicata sull'intero ammontare, e l'importo del contributo.

L'agevolazione è concessa in base all'ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori, nel limite complessivo stanziato pari a 15 milioni.

Il rivenditore o produttore che pratica lo sconto, prima di concludere la vendita, comunica all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, i seguenti dati:

- il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell'istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione;
- lo strumento musicale;
- il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell'imposta sul valore aggiunto.

Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito di imposta.

Il credito d'imposta maturato è utilizzabile dal rivenditore o produttore dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della predetta ricevuta, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.

Nel caso in cui, successivamente alla ricezione della ricevuta, la vendita non si concluda, il rivenditore o il produttore è tenuto ad inviare una comunicazione di annullamento della vendita, utilizzando i medesimi canali, così da consentire allo studente di poter usufruire del contributo.

I certificati di frequenza rilasciati dagli istituti musicali e le richieste presentate dagli studenti per il loro rilascio sono esenti dall'imposta di bollo.

Dichiarazione redditi persone fisiche - Anno d'imposta 2016 Circolare n. 7 dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017

Sintesi

Forniti importanti chiarimenti per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relative all'anno di imposta 2016.



Tributario

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 7 del 4 aprile 2017, recante: "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relative all'anno di imposta 2016, facendo il punto delle novità in materia di deduzioni e detrazioni fiscali, da inserire nel modello 730/2017.

Considerati i numerosi ed importanti argomenti contenuti nella circolare in esame, si segnala che la circolare in esame, che consta di 324 pagine, è reperibile sul sito

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2017/Aprile+2017/Circolare+7+04042017/CIRCOLARE+7_E+DEL+4+APRILE+2017.pdf

Legge di bilancio - Quesiti – Chiarimenti Circolare n. 8/E dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017

Sintesi

Forniti importanti chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, recante: "Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata".

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti ai quesiti posti in occasione di eventi in video conferenza organizzati dalla stampa specializzata.

Di seguito si sintetizzano le principali precisazioni fornite dall'amministrazione finanziaria, rinviando per gli opportuni approfondimenti alla circolare pubblicata nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Cedolare secca

- La cedolare secca con l'aliquota ridotta al 10%, prevista per gli affitti a canone concordato, si applica anche ai contratti transitori, cioè di durata da un minimo di un mese a un massimo di diciotto mesi, purché relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
- La disposizione, secondo cui la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale si è scelta la cedolare secca non comporta decadenza dall'opzione, è applicabile anche alle comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del "collegato fiscale", a condizione che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l'applicazione del regime sostitutivo, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione (DI n. 193/2016).
- Analogamente, anche la nuova previsione sanzionatoria per la tardiva comunicazione della proroga del contratto (100 euro, ridotti a 50 in caso di ritardo non superiore a 30 giorni) si applica alle comunicazioni omesse alla data del 3 dicembre 2016.

Bonus per la casa

- Il pagamento delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti deve avvenire con bonifico "parlante"; in caso di anomalia nella sua compilazione, non si decade dal beneficio se la ditta destina-



Tributario

taria dell'accredito attesta con dichiarazione sostitutiva che i corrispettivi sono stati inclusi nella contabilità perché concorrono alla corretta determinazione del reddito d'impresa.

- L'orientamento espresso con la risoluzione n. 64/2016, che ha riconosciuto la possibilità di fruire del bonus ristrutturazioni per le spese sostenute dal "convivente di fatto" anche se non possessore o non detentore dell'immobile sul quale sono effettuati i lavori (come previsto per i familiari conviventi), è applicabile, considerato il principio della unitarietà del periodo d'imposta, alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Ammortamenti maggiorati

- Se un bene "Industria 4.0" viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software embedded necessario per il suo funzionamento, anche quest'ultimo può beneficiare della maggiorazione del 150%.
- Ai fini dell'iper-ammortamento, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi inclusi nell'allegato A, L. n. 232/2016, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017.
Pertanto, un bene di quel tipo consegnato nel 2016 può beneficiare solo della maggiorazione del 40%. Stessa soluzione se il bene, acquistato nel 2016, sia entrato in funzione nel 2017 (in questo secondo caso, la maggiorazione del 40% è fruibile dal 2017, periodo d'imposta di entrata in funzione del bene).
- L'iper-ammortamento con maggiorazione del 150% riguarda soltanto i titolari di reddito d'impresa, non anche gli esercenti arti e professioni.
- Il beneficio della maggiorazione del 40% per i beni immateriali elencati nell'allegato B, L. n. 232/2016, è riconosciuto ai "soggetti" che fruiscono dell'iper-ammortamento, a prescindere dal fatto che il bene immateriale sia riferibile o no al bene materiale agevolato.
- Affinché un bene si possa definire interconnesso per ottenere il beneficio dell'iper-ammortamento, occorre che: scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio, gestionale, di pianificazione, monitoraggio) e/o esterni (come clienti, fornitori, partner nella progettazione) tramite collegamento basato su specifiche internazionalmente riconosciute (Tcp-Ip, Http, Mqt, eccetera); sia identificato univocamente mediante standard internazionali, tipo indirizzo Ip.

Assegnazione agevolata di beni

- Il differenziale negativo di reddito derivante dall'assegnazione di beni merce è deducibile se il componente positivo è stato determinato in misura pari al valore normale (ex articolo del 9 Tuir).
- È possibile fruire della disciplina agevolativa solo se vi sono riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.

Aiuto alla crescita economica (Ace)

- La nuova sterilizzazione della base Ace introdotta dalla legge di bilancio 2017 non ha natura di disposizione antielusiva specifica e, quindi, non può costituire oggetto di interpello probatorio.

Imposta sul reddito di impresa (Iri)

- La nuova disciplina dell'Iri prevede che il plafond, nei limiti del quale è consentita la deduzione delle somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, va determinato considerando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l'aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che in quelli precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate (art. 55-bis, Tuir).

Regime per cassa

- Il regime riservato alle imprese minori dal nuovo articolo 66, Tuir è "improntato alla cassa", cioè sono presenti alcune deroghe al regime di cassa "puro": le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza (art. 86, 88 e 101, Tuir).
- Allo stesso modo, nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, il valore normale dei beni concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione o la destinazione a finalità estranea.



Tributario

Analogamente sono deducibili per competenza le spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale e ammortamenti e canoni di leasing.

- Nel primo periodo di imposta di applicazione del regime di cassa, le rimanenze finali 2016 sono deducibili dal reddito d'impresa.
Vi rientrano non solo quelle di cui all'art. 92, Tuir (rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale), ma anche quelle degli art. 93 (rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale) e 94 (rimanenze dei titoli) del medesimo Tuir.
- La disposizione dettata per evitare duplicazioni o salti di imposizione vale anche per i contribuenti che nel 2016 applicano il criterio di competenza e nel 2017 quello di cassa.
Ad esempio, i servizi ultimati nel 2016, ma non ancora fatturati, concorrono al reddito di quell'annualità, mentre il corrispettivo, quando sarà incassato, non determinerà un ricavo imponibile.

Versamenti

- Le nuove scadenze per il pagamento delle imposte "dichiarative" in vigore dal 2017 (30 giugno ovvero 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) riguarda anche il saldo e il primo acconto della cedolare secca.
- In relazione ai nuovi termini per versare le imposte "dichiarative", in caso di rateizzazione, restano immutate le scadenze per le rate successive alla prima (entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva, entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti).

Comunicazioni Iva

- Possono esercitare le opzioni, trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi giornalieri, tutti i soggetti passivi che emettono fatture, sia normalmente, sia in via eventuale, ad esempio dietro richiesta del cliente. I relativi benefici premiali spettano solo al verificarsi di tutti gli adempimenti richiesti dalla norma (art. 1, comma 3, art. 2, comma 1, Dlgs n. 127/2015).
- Il "nuovo spesometro" non prevede più obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l'importo: non c'è obbligo di trasmettere le operazioni attive e passive documentate tramite scontrino o ricevuta fiscale.
- Dal "nuovo spesometro" sono esclusi i contribuenti in regime forfetario e quelli nel regime "di vantaggio" ("nuovi minimi). Gli altri soggetti sono obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, indipendentemente dal loro valore.

Rimborsi Iva

- L'innalzamento da 15.000 a 30.000 euro del limite al di sotto del quale i rimborsi Iva sono eseguiti senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti (art. 7-quater, comma 32, DI n. 193/2016) esplica effetti anche sui rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione (3 dicembre 2016). Invece, per i rimborsi già erogati a quella data, le garanzie prestate non possono essere restituite.

Dichiarazione infedele e credito d'imposta

- In caso di dichiarazione infedele a credito, la prevista sanzione dal 90% al 180% si applica solo alla parte di credito non spettante effettivamente utilizzata dal contribuente. Pertanto, se in dichiarazione è esposto un credito superiore a quello spettante e lo stesso non è stato compensato, la violazione è punita con la sanzione da 250 euro a 2.000 euro, senza recupero d'imposta (art. 8, comma 1, Dlgs n. 471/1997).

Rottamazione delle cartelle

- L'impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi oggetto di rottamazione non corrisponde strettamente alla rinuncia al ricorso (causa di estinzione del processo prevista dall'art. 44, Dlgs n. 546/1992). In tal caso, ciò che rileva, dal punto di vista sostanziale e oggettivo, è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo e integrale versamento dell'importo complessivamente dovuto. Inoltre, il perfezionamento della rottamazione produce effetti negli eventuali giudizi



Tributario

pendenti in cui sono parti l'agente della riscossione e l'ente creditore, determinando la cessazione della materia del contendere nel caso in cui il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto del giudizio.

- È possibile chiedere la rottamazione di un debito che risulta ancora iscritto a ruolo sebbene, in sede giurisdizionale, il relativo atto impositivo sia stato annullato. In questo caso, infatti, l'interesse può derivare dalla circostanza che si tratta di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione.
- Il perfezionamento della definizione agevolata riguardante l'intera pretesa oggetto di lite fa venir meno l'interesse della parte pubblica alla prosecuzione della controversia ovvero costituisce una causa di cessazione della materia del contendere qualora la sentenza favorevole al debitore sia stata impugnata.
- Gli effetti della definizione agevolata, di norma, prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.
- Nel caso di soccombenza del ricorrente in primo grado, la rottamazione può avere a oggetto il carico affidato all'agente della riscossione relativo ai 2/3 del tributo e relative sanzioni amministrative. In tal caso, prosegue il giudizio avente a oggetto l'avviso di accertamento in esecuzione del quale è stata avviata a titolo provvisorio la riscossione frazionata in pendenza di impugnazione. L'interesse delle parti alla prosecuzione e alla decisione nel merito della controversia riguarda la frazione della pretesa che non è stata definita. Pertanto, se l'esito definitivo del giudizio è favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né alcuna restituzione di quanto versato in sede di definizione agevolata, i cui effetti sono intangibili. Al contrario, se l'esito del giudizio è sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo 1/3 di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative.

Accertamento

- La presentazione del modello Ipea (Istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento sospende in ogni caso per un periodo di 60 giorni il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento che, in tale ipotesi, è pari a 120 giorni, fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione feriale (art. 42, Dpr n. 600/1973).
- Il modello Ipea è stato approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 aprile 2016.

Indagini finanziarie

- La nuova regola sui limiti quantitativi (1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili) relativi agli importi dei prelevamenti o importi riscossi, posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti, non ha effetto retroattivo (art. 32, comma 1, n. 2, Dpr n. 600/1973, come modificato dal DI n. 193/2016). Pertanto, i nuovi limiti si applicano a partire dal 3 dicembre 2016, (data di entrata in vigore della legge di conversione del DI n. 193/2016).
- Diversamente da quanto sembra emergere dai lavori parlamentari, le modifiche riguardano solamente i prelievi non giustificati e non anche i versamenti, per i quali rimane in vigore la regola secondo cui gli stessi costituiscono presunzione di reddito qualora non risultino "giustificati" (art. 32, Dpr n. 600/1973).

Dichiarazione precompilata

- Nella comunicazione telematica per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle spese attribuite ai condòmini per lavori effettuati sulle parti comuni (recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili e grandi elettrodomestici), gli amministratori di condominio indicano, per ogni unità immobiliare, la quota di spesa attribuita ai possessori o detentori dell'appartamento (proprietario, nudo proprietario, titolare di un diritto reale di godimento, locatario o comodatario). Qualora la spesa vada attribuita a un soggetto diverso dai precedenti, ad esempio, un familiare convivente del possessore o del detentore dell'immobile, gli amministratori indicano nella comunicazione il codice residuale che individua "altre tipologie di soggetti".
- Nella medesima comunicazione, gli amministratori sono tenuti a fornire l'informazione relativa all'effettivo pagamento al 31 dicembre della quota di spesa attribuita a ciascun soggetto. A tal fine, deve essere compilato il campo relativo al "flag pagamento", evidenziando se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento ovvero se lo stesso è stato parzialmente o interamente non corrisposto entro tale data. Nel primo caso, la relativa spesa va esposta direttamente nella dichiarazione precompilata. In caso contrario, la spesa va indicata esclusivamente nel foglio informativo e il contribuente, in presenza delle condizioni di detraibilità previste dalla legge, può modificare la dichiarazione aggiungendo tale onere qualora pagato entro la data di presentazione della dichiarazione.



Tributario

- La sanzione dovuta dai Caf e dai professionisti, che si avvalgono della possibilità di correggere il visto infedele presentando una dichiarazione rettificativa (ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, una comunicazione dei dati relativi alla rettifica) anche dopo il 10 novembre dell'anno della presentazione della dichiarazione errata, sempreché l'infedeltà non sia stata già contestata è quella del 30% prevista per i ritardati od omessi versamenti diretti (ex art. 13, Dlgs n. 471/1997, art. 39, comma 1, lett. a), Dlgs n. 241/1997, come modificato dall'articolo 7-quater, DI n. 193/2016). La predetta sanzione è ravvedibile.
- L'invio, da parte dei sostituti d'imposta, delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come redditi di lavoro autonomo non occasionale e redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
- Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4mila euro, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine (art. 5, comma 3-bis, Dlgs n. 175/2014, introdotto dall'art. 1, comma 949, lettera f), L n. 208/2015).
- Il sostituto d'imposta, che presta l'assistenza fiscale, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il termine previsto per l'invio dei 730, anche il risultato finale delle dichiarazioni. A tal fine, da quest'anno, ai modelli 730 trasmessi all'Agenzia a seguito di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta deve essere allegato il risultato contabile (modello 730-4). Ne deriva che, per procedere alle operazioni di conguaglio, il sostituto d'imposta deve attendere che l'Agenzia metta a sua disposizione il modello 730-4, mediante la sede telematica propria o di un intermediario - indicata con la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 (Cso) o con il quadro CT presente nella certificazione.

Iva - Gestore deposito Iva - Versamento Iva - Codice tributo Risoluzione n. 45 dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017

Sintesi

Istituiti i codici tributo per consentire il versamento dell'imposta, tramite il modello F24 Elide, da parte del gestore del deposito Iva, in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 45 del 7 aprile 2017, recante: "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), dell'imposta sul valore aggiunto da parte del gestore del deposito Iva, che versa in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331".

Sono stati definiti i requisiti di garanzia necessari per l'applicabilità dell'Iva in capo ai soggetti che procedono con l'estrazione dei beni dal deposito Iva (vedi ns. circ. n. 56/2017).

Con la risoluzione in esame, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento dell'imposta, tramite il modello F24 Elide, da parte del gestore del deposito Iva, in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni.



Tributario

I nuovi codici tributo sono i seguenti:

- "6301" denominato "Versamento Iva - Estrazione beni deposito Iva - mese gennaio - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993";
- "6302" denominato "Versamento Iva - Estrazione beni deposito Iva - mese febbraio - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993";
- "6303" denominato "Versamento Iva - Estrazione beni deposito Iva - mese marzo - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993";
- "6304" denominato "Versamento Iva - Estrazione beni deposito Iva - mese aprile - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993";
- "6305" denominato "Versamento Iva - Estrazione beni deposito Iva - mese maggio - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993";
- "6306" denominato "Versamento Iva - Estrazione beni deposito Iva - mese giugno - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993";
- "6307" denominato "Versamento Iva - Estrazione beni deposito Iva - mese luglio - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993";
- "6308" denominato "Versamento Iva - Estrazione beni deposito Iva - mese agosto - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993";
- "6309" denominato "Versamento Iva - Estrazione beni deposito Iva - mese settembre - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993";
- "6310" denominato "Versamento Iva - Estrazione beni deposito Iva - mese ottobre - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993";
- "6311" denominato "Versamento Iva - Estrazione beni deposito Iva - mese novembre - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993";
- "6312" denominato "Versamento Iva - Estrazione beni deposito Iva - mese dicembre - art. 50-bis, c. 6, DI n. 331/1993".

Dichiarazione 730 precompilata - Accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2017

Sintesi

Prevista la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata per i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta 2016, redditi di lavoro dipendente e assimilati.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 7 aprile 2017, recante: "Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati".

L'Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata, relativa al periodo d'imposta precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate o, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato.

Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate ha previsto la predisposizione della dichiarazione 730 precompilata per i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta 2016, redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, nonché per i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa.

Dichiarazione 730 precompilata e altri dati oggetto dell'accesso

Il contribuente direttamente oppure gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati possono accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata e all'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata, disponibili presso l'Agenzia delle Entrate.



Tributario

Per l'anno d'imposta 2016, nella dichiarazione 730 precompilata, sono inseriti i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, di seguito indicati:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico.

Per gli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, i familiari da considerare fiscalmente a carico sono individuati esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d'imposta con le certificazioni uniche trasmesse all'Agenzia delle Entrate.

Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate

Il contribuente può accedere direttamente ai documenti attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- credenziali dispositive Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate;
- Carta nazionale dei servizi (Cns) o identità Spid;
- credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o dalla Guardia di Finanza o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPa), gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, il contribuente può effettuare le seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso;
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

È previsto l'inserimento, da parte del contribuente, di un indirizzo di posta elettronica valido, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata.

Il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato possono accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata e all'elenco delle relative informazioni attinenti ai contribuenti, per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso nei termini all'Agenzia delle Entrate la certificazione unica 2016, solo a seguito dell'acquisizione di una apposita delega.

Il sostituto d'imposta può accedere ai predetti documenti solo se dal modello 770 Semplificato, relativo all'anno d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l'assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all'Agenzia delle Entrate la certificazione unica relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.

Inoltre, per l'accesso ai documenti, i sostituti d'imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi.

I Caf e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati ad effettuare l'accesso alle dichiarazioni 730 precompilate.



Tributario

L'accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre e può essere effettuato con una specifica richiesta tramite "file" ovvero via "web".

Nel caso di richiesta tramite "file", il Caf, il professionista abilitato e il sostituto d'imposta, che presta assistenza fiscale, accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione, all'Agenzia delle Entrate, di un file contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti.

Tale trasmissione dovrà effettuarsi mediante il servizio telematico Entratel oppure Fisconline per i sostituti di imposta, con un numero massimo di 20 percipienti; il relativo "file" deve essere predisposto tramite apposito software reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

A decorrere dal 15 aprile i documenti sono resi disponibili, al soggetto che ha inviato il file, entro 5 giorni dalla data della richiesta, disponendo, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate è tenuta a cancellarli entro i successivi dieci giorni lavorativi da quando sono stati resi disponibili.

Nel caso, invece, di richiesta via web, i Caf e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei documenti relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata del sito dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali Entratel rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, nonché dei dati del contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata.

I documenti richiesti via web sono resi disponibili in tempo reale.

Delega per l'accesso

Il Caf, il professionista abilitato e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale devono acquisire le deleghe per l'accesso ai documenti unitamente a copia di un documento di identità del delegante.

La delega per l'accesso deve contenere le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;
- data di conferimento della delega;
- indicazione che la delega si estende, oltre all'accesso alla dichiarazione 730 precompilata anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli sulle deleghe acquisite e sull'accesso ai documenti, anche presso le sedi dei sostituti d'imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.

Presentazione diretta della dichiarazione

A decorrere dal 2 maggio, il contribuente può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle Entrate la quale, entro cinque giorni dalla presentazione, rilascia una ricevuta contenente la data di presentazione della dichiarazione ed il riepilogo dei principali dati contabili.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai sostituti d'imposta i risultati contabili delle dichiarazioni.

Nel caso in cui non sia possibile fornire al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate provvede a darne comunicazione al contribuente.

Nel caso in cui, invece, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non sia tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, comunica in via telematica all'Agenzia delle Entrate il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio.

Per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, è previsto che i rimborsi siano eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni, mentre, nel caso in cui emerga un debito, il contribuente deve effettuare il pagamento delle somme dovute.

È prevista la possibilità per i coniugi di congiungere le proprie dichiarazioni dei redditi.

A tal fine, è previsto che il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di "coniuge dichiarante", dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, deve indicare il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di "dichiarante".



Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

La sicurezza dei canali telematici dell'Agenzia delle Entrate è garantita dalla loro cifratura mediante l'adozione di meccanismi standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni.

È previsto, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate proceda al tracciamento degli accessi all'Anagrafe tributaria da parte di ciascun sostituto d'imposta, Caf e professionista abilitato, predisponendo appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi effettuati ai sistemi telematici e attivando specifici alert che individuino comportamenti anomali o a rischio.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate effettua verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull'idoneità delle misure di sicurezza adottate dal sostituto d'imposta, dal Caf e dal professionista abilitato.

Il sostituto d'imposta, il Caf e il professionista abilitato devono impegnarsi, con apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta, al rispetto dei canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati, nonché a non divulgare, comunicare, cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite.

Produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici Risoluzione n. 46 dell'Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti in materia di produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 46 del 10 aprile 2017, recante: "Interpello (Produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari - Dm 17 giugno 2014)".

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate, in materia di produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, in sostituzione dei documenti analogici, ha soffermato la propria attenzione sulla procedura da seguire per evitare la stampa dei documenti ricevuti in formato digitale (esempio Pdf), con particolare riferimento a quei documenti per i quali sono previsti, a carico del cessionario/committente, specifici obblighi ai fini dell'assolvimento dell'Iva mediante integrazione del documento, e sulle modalità da seguire ai fini dell'ordinata rilevazione del documento di acquisto e dell'univocità dell'annotazione nei registri contabili.

Le disposizioni normative che riguardano la tenuta dei documenti contabili consentono la produzione e la conservazione di questi in modo informatizzato (Dm 17 giugno 2014).

Per fattura elettronica, si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico, purché sia assicurata l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi Edc di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

Per documento informatico ai fini fiscali si deve intendere qualsiasi "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"; se un documento è dotato dei requisiti per essere considerato fin dalla sua origine un documento "informatico", non vi è alcun obbligo di una sua materializzazione su supporti fisici per considerarlo giuridicamente esistente e, pertanto, non sarà necessario procedere alla sua stampa.

Nel caso di integrazione dei documenti ricevuti in formato Pdf, per i quali la normativa vigente in materia prevede l'assolvimento dell'Iva da parte del cessionario/committente (ad esempio, fatture per acquisti intracomunitari e per altri acquisti in



Tributario

regime di “*reverse charge*”), l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in tale ipotesi, occorra predisporre un altro documento, da allegare all’immagine della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

In merito, infine, all’ordine di rilevazione del documento di acquisto, all’univocità dell’annotazione nei registri contabili e all’obbligo di numerare progressivamente le fatture ricevute, richiamando il proprio precedente orientamento, l’Agenzia ritiene che, secondo le disposizioni di cui agli articoli 25 e 39, Dpr n. 633/1972, è necessario che venga assicurata l’ordinata rilevazione del documento di acquisto e l’univocità dell’annotazione nei registri contabili.

Tale obiettivo è conseguito mediante l’attribuzione al documento di acquisto del “numero di protocollo” di corrispondenza all’atto della ricezione e del “numero progressivo Iva” all’atto della registrazione, sottolineando che non è necessario che il numero progressivo di registrazione sul registro Iva coincida con il numero di protocollo di ricezione.

L’annotazione di entrambi i numeri attribuiti alla fattura di acquisto, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro Iva degli acquisti, assicura la univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento ed i dati registrati nei menzionati registri.

Ne consegue che dal registro del protocollo di arrivo si può agevolmente risalire alla registrazione del documento sul registro Iva degli acquisti e, viceversa, dal registro acquisti si può risalire al numero di protocollo di arrivo.

L’apposizione fisica del “numero progressivo Iva” sul documento originale non è indispensabile, qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura e quelli riportati nel registro Iva degli acquisti e nel registro dei protocolli di arrivo e, in particolare, sia riportato nel registro Iva, con riferimento a ciascun documento, anche il numero progressivo di “protocollo di arrivo”.

È in ogni caso indispensabile che, attraverso la consultazione dell’archivio informatico, sia possibile reperire agevolmente qualsiasi documento originale contraddistinto dal numero di “protocollo di arrivo” e conservato nell’archivio cartaceo.

Viene rilevata, comunque, la facoltà di non stampare i documenti sopra citati, compreso il registro dei protocolli di arrivo, solo laddove si proceda alla conservazione in modalità elettronica degli stessi secondo le formalità previste dalla legge.

A tale riguardo, si ricorda che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’Iva, sebbene a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva siano disallineati.

In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini Iva riferibili ad un anno solare andranno, comunque, conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Quindi, a titolo esemplificativo, si specifica che:

- un contribuente, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1.1.2016- 31.12.2016), concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti Iva e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017;
- un contribuente, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (1.7.2016-30.6.2017), conserverà i documenti rilevanti ai fini Iva dell’anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016.

In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto.



Spese di riqualificazione energetica di parti condominiali - Detrazione Cessione credito - Utilizzo in compensazione - Istituzione codice tributo Risoluzione n. 47 dell'Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2017

Sintesi

Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 47 del 10 aprile 2017, recante: "Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell'articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

Per i soggetti che si trovano nella no tax area, cioè pensionati, dipendenti e autonomi, è prevista la possibilità di cedere, come forma di pagamento, la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori (art. 1, c. 74, L n. 208/2015 e ns. circ. n. 158/2015).

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016 è stato stabilito che il credito ceduto può essere utilizzato in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento (vedi ns. circ. n. 39/2016).

Per consentire l'utilizzo in compensazione del suddetto credito d'imposta tramite il modello F24, con la risoluzione in esame, è stato istituito il seguente codice tributo:

• "6876" denominato "Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto corrispondente alla detrazione per spese di riqualificazione energetica di parti condominiali - art. 1, c.74, della legge n. 208/2015".

Documenti richiesti alla Pa - Marca da bollo digitale - Servizio "@e.bollo"

Sintesi

In alcuni comuni pilota della Lombardia il servizio "@e.bollo" permette, tramite il Sistema pagoPa, di versare l'imposta di bollo con modalità telematiche sui documenti trasmessi alle pubbliche amministrazioni.

L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia per l'Italia digitale e Infocamere hanno diramato il comunicato congiunto del 14 aprile 2017, con il quale hanno presentato il servizio "@e.bollo", che permette, tramite il Sistema pagoPa, di versare l'imposta di bollo con modalità telematiche sui documenti trasmessi alle Pa.

Il nuovo servizio @e.bollo è disponibile in fase sperimentale in alcuni comuni pilota della Lombardia (Legnano, Monza, Pavia, Rho e Voghera) e del Veneto (Treviso e Vicenza), sarà implementato da altri 750 comuni, tra gli oltre 3400 che si avvalgono della piattaforma, verrà progressivamente esteso ad altre amministrazioni e prestatori di servizi di pagamento.

L'acquisto della marca da bollo digitale sarà possibile, tramite gli strumenti messi a disposizione dai prestatori di servizi di pagamento - Psp (addebito in conto, carta di debito, prepagata e carta di credito), attraverso i servizi presenti su pagoPa



Tributario

raggiungibili esclusivamente dai siti internet delle pubbliche amministrazioni che offrono servizi per il rilascio dei documenti elettronici e che hanno aderito al sistema pagoPa dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Successivamente, saranno attivate anche le procedure di pagamento della marca da bollo digitale direttamente presso gli intermediari abilitati per le richieste e per i relativi atti scambiati via posta elettronica tra cittadini e amministrazioni.

In particolare, la marca da bollo digitale può essere acquistata dai cittadini online scegliendo il Psp tra coloro che hanno aderito al sistema pagoPa e hanno stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

L'elenco dei Psp, insieme alle altre informazioni utili, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata al servizio (Home - Documentazione - Servizio @e.bollo).

Regime per cassa - Disciplina Irpef e Irap Circolare n. 11 dell'Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti sul nuovo regime di determinazione del reddito per le "imprese minori".

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11 del 13 aprile 2017, recante: "Nuovo regime di determinazione del reddito per le "imprese minori" – Disciplina Irpef e Irap".

La legge di bilancio 2017 ha modificato le regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, mirando a introdurre un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, con decorrenza dal periodo di imposta 2017 (vedi ns. circ. n. 184/2016).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo regime di determinazione del reddito per le "imprese minori".

Soggetti interessati

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017 non hanno mutato l'ambito soggettivo di applicazione del regime di determinazione del reddito riservato alle imprese minori.

Quest'ultimo è, infatti, il regime naturale dei soggetti in contabilità semplificata, sempreché non optino per la tenuta della contabilità ordinaria.

Qualora i ricavi non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall'anno successivo, i seguenti soggetti:

- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del Tuir;
- imprese familiari e aziende coniugali;
- società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- società di armamento e le società di fatto;
- enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata.



Modalità di determinazione del reddito

L'Agenzia delle Entrate ritiene che il regime di determinazione del reddito delineato dal nuovo articolo 66, Tuir non sia un regime di cassa "puro", bensì un regime "misto" cassa – competenza.

Infatti, col nuovo regime, si deroga al criterio della competenza per i ricavi percepiti e le spese sostenute, ferme restando le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Inoltre, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, non assumono più rilevanza le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata, sia infrannuale che ultrannuale, e titoli.

Per le componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di cassa, il reddito delle imprese minori è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi effettivamente percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese effettivamente sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Per le operazioni da cui derivano componenti positivi e negativi di reddito, che concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, assumono rilevanza anche gli eventuali versamenti effettuati o i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto.

Per le transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, al fine di individuare il momento in cui i ricavi e i proventi si considerano percepiti e le spese sostenute, l'Agenzia delle Entrate precisa che:

- per gli assegni bancari o circolari, i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell'assegno dall'emittente al ricevente;
- per i bonifici, invece, i ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla cosiddetta "data disponibile"), mentre le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore;
- per la carta di credito/debito, i ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta.

Per le componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il "criterio di competenza", la nuova disciplina richiama per alcuni componenti di redditi, che mal si conciliano con il criterio di cassa, la specifica disciplina prevista dal Tuir, rendendo di fatto operante per tali componenti il criterio di competenza.

Resta, in ogni caso, ferma l'applicazione del pro rata di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, previsto dall'art. 109, comma 5, Tuir in caso di ricavi esenti, e delle norme generali sulle valutazioni, previste dall'art. 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8, Tuir, nonché la non concorrenza alla formazione del reddito dei proventi e oneri indicati all'art. 91, Tuir.

Con riferimento ai componenti positivi, concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza:

- i ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, che rilevano, ai fini della formazione del reddito, nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione o la destinazione in esame;
- i proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (cosiddetti immobili patrimoniali);
- le plusvalenze e sopravvenienze attive; concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito, secondo il criterio di cassa, le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o integrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.

Diversamente, per i regimi di determinazione della base imponibile, che prevedono la forfettizzazione del reddito mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività sui ricavi "conseguiti", come ad esempio per le attività di agriturismo, i ricavi sui quali applicare il coefficiente di redditività si considerano "conseguiti" in osservanza del criterio di cassa.

Per quanto attiene ai componenti negativi, sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri previsti dal Tuir:

- le minusvalenze e sopravvenienze passive; concorrono alla determinazione del reddito, secondo il criterio di cassa, le sopravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa;
- le quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing; le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili, pur nei limiti dell'art. 102, co. 6, Tuir, secondo il criterio di cassa, mentre i canoni di *leasing* sono deducibili in capo alle imprese minori a norma dell'art. 102, co. 7, Tuir. Quindi, anche il maxi-canone di leasing deve essere dedotto per competenza, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento;



Tributario

- le perdite di beni strumentali e perdite su crediti;
- gli accantonamenti di quiescenza e previdenza;
- le spese per prestazioni di lavoro;
- gli oneri di utilità sociale;
- le spese relative a più esercizi; il criterio di competenza per la deducibilità di siffatte spese opera unicamente nel caso in cui le stesse abbiano natura pluriennale (ad esempio, costi di impianto, spese di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale). Diversamente, nel caso in cui tali spese siano deducibili interamente nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, rileva, ai fini della corretta imputazione temporale del componente negativo, il criterio di cassa. Pertanto, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta in cui è avvenuto il pagamento, fermi restando per queste ultime i limiti di deducibilità previsti dall'articolo 108, comma 2, Tuir;
- gli oneri fiscali e contributivi;
- gli interessi di mora.

Non sono deducibili dal reddito delle imprese minori, per effetto dell'espresso rinvio operato dall'articolo 66 del Tuir, i seguenti componenti negativi:

- le spese ed altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali (art. 90, comma 2, Tuir);
- gli accantonamenti, diversi da quelli indicati nell'art. 105, Tuir;
- la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 cc allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.

Le regole per il cambio di regime

Nell'ipotesi del cambio di regime, la nuova disciplina prevede che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Tale disciplina è volta ad evitare che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito.

Pertanto, ove un componente reddituale, per il quale sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime, abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza", lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di "destinazione".

Così, ad esempio, i ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con compenso incassato nel 2017, che correttamente hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, non costituiranno ricavi imponibili nel 2017. Analogamente, l'acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 e, quindi, non potrà essere dedotto nel 2017.

Allo stesso modo, i componenti reddituali, per i quali è mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime, che non hanno concorso alla determinazione del reddito, in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza", concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, anche se non si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di "destinazione".

Così, ad esempio, in sede di prima applicazione del nuovo regime o di transito dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata, i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016, o i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con compenso già incassato nel 2016, che correttamente non hanno concorso alla determinazione del reddito del periodo di imposta 2016, costituiranno ricavi imponibili nel 2017.

In tal caso, per individuare la corretta imputazione temporale di tali componenti è necessario far riferimento alla consegna dei beni o all'ultimazione del servizio.

Analogamente, l'acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel 2016, non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 e, quindi, potrà essere dedotto nel 2017, all'atto della avvenuta consegna.



Tributario

In senso analogo, nel caso in cui siano stati corrisposti acconti, fiscalmente irrilevanti nel regime di provenienza, gli stessi concorrono a formare il reddito nel periodo di imposta in cui si realizzano i presupposti di imputazione temporale previsti dal regime di provenienza.

Così, ad esempio, se un'impresa in contabilità semplificata ha sottoscritto un contratto per una prestazione di servizi la cui ultimazione è prevista per il 2018 e ha pagato un acconto pari al 10 per cento del corrispettivo pattuito nel 2016, è di tutta evidenza che, nel periodo di imposta 2016, a norma del previgente articolo 66, Tuir, l'acconto pagato è stato fiscalmente irrilevante. Pertanto, l'impresa potrà dedurre l'intero corrispettivo della prestazione ricevuta all'atto dell'ultimazione della stessa (nell'esempio nel 2018).

Per la gestione delle rimanenze, la nuova disciplina, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, secondo il principio della competenza, siano portate interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime.

A tale riguardo, attesa la formulazione letterale della norma che fa riferimento genericamente alle "rimanenze finali", le stesse comprendono sia le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale, che quelle di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, oltre che quelle relative alle rimanenze dei titoli.

Ai soli fini dell'individuazione dei presupposti della disciplina sulle società in perdita sistematica, laddove il primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa costituisce uno di quelli compresi nel c.d. periodo di osservazione, il relativo risultato fiscale deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente.

Nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria, in linea generale, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell'applicazione delle regole del regime di cassa, non dovranno assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato, in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal Tuir.

Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal Tuir.

Modalità di determinazione della base imponibile Irap

A decorrere dal periodo d'imposta 2017, per le società di persone e per le imprese individuali in regime di contabilità semplificata, il valore della produzione netta è determinato applicando i medesimi criteri di imputazione temporale "improntati alla cassa" previsti dall'articolo 66, Tuir, ai fini dell'imposta sul reddito.

Al fine di regolare il passaggio dal regime di competenza a quello di cassa e viceversa, anche ai fini Irap, sono state previste le seguenti disposizioni di transizione:

- per il primo anno di adozione del nuovo regime, la base imponibile dell'Irap deve essere ridotta dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso al calcolo del valore della produzione netta nell'esercizio precedente, secondo il principio della competenza;
- i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio al nuovo regime, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini dell'Irap, degli esercizi successivi.

Nuovi adempimenti contabili

Per i nuovi adempimenti contabili è previsto l'obbligo per le imprese minori di istituire appositi registri ai fini delle imposte sul reddito, dove annotare rispettivamente i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti (nuovo art. 18, Dpr n. 600/1973).

In particolare, con riferimento alla registrazione dei ricavi, deve essere annotato, cronologicamente, per ciascun incasso:

- il relativo importo;
- le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento. Tale obbligo può essere assolto anche con la sola indicazione del codice fiscale del cliente;



Tributario

- gli estremi della fattura o di altro documento emesso; il relativo obbligo può essere assolto, quando non è obbligatoria ai fini Iva l'emissione della fattura, con l'annotazione del documento contabile che certifica l'operazione effettuata (ad esempio, anche il documento che comprovi l'effettuazione della prestazione per le operazioni non considerate ai fini Iva cessioni di beni ovvero prestazioni di servizi).

Con riferimento, invece, alla registrazione dei costi, devono essere annotati cronologicamente quelli effettivamente sostenuti nell'esercizio e, per ciascuna spesa, devono essere forniti:

- le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza del soggetto che riceve il pagamento (anche in tal caso, l'obbligo si ritiene assolto con l'indicazione del codice fiscale del soggetto che riceve il pagamento);
- gli estremi della fattura o di altro documento ricevuto, che comprovi l'avvenuto pagamento quando non è obbligatoria ai fini Iva l'emissione della fattura.

Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni dal momento in cui l'operazione assume rilevanza, cioè dall'incasso del ricavo o dal pagamento della spesa (art. 22, Dpr n. 60071973).

I componenti positivi e negativi diversi da quelli che concorrono alla determinazione del reddito con il criterio di cassa devono essere annotati nei registri stessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I soggetti che sono esonerati dall'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente (commercianti al minuto e soggetti ad essi equiparati, che certificano i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale) possono adottare il regime di cassa, integrando il registro dei corrispettivi ed il registro degli acquisti, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 4, Dpr n. 600/1973, in particolare con l'annotazione per massa dei mancati incassi dei corrispettivi e dei mancati pagamenti degli acquisti, per assolvere gli obblighi di registrazione previsti dal nuovo regime di cassa.

L'importo dei corrispettivi al netto dell'Iva oggetto di scorporo concorrerà alla determinazione del reddito, tenendo conto di quanto effettivamente incassato.

Per esigenze di controllo nel registro dei corrispettivi devono essere indicate le generalità e gli importi dei soggetti debitori ai quali si riferiscono i mancati pagamenti i quali, poi, devono essere poi annotati entro 60 giorni dalla data dell'effettivo incasso, indicando le generalità del soggetto che ha effettuato il pagamento.

Come per il passato, i registri tenuti ai fini Iva possono sostituire i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti laddove siano annotate separatamente le operazioni non soggette ad Iva.

Secondo l'Agenzia, è necessario, tuttavia, conciliare dette disposizioni con le esigenze del regime di cassa, con la conseguenza che la registrazione di una fattura di acquisto, seppur propedeutica ai fini Iva all'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta (esperibile, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto), dovrà essere, comunque, eseguita entro sessanta giorni dal suo pagamento, al fine di poter dare rilevanza alla spesa nel corretto periodo di imputazione.

Resta fermo che l'eventuale mancata registrazione della fattura di acquisto entro detto termine non pregiudica comunque l'esercizio del diritto a detrazione nel termine più ampio previsto dall'art. 19, Dpr n. 633/1972.

La registrazione della fattura di acquisto, oltre il termine dei sessanta giorni dall'avvenuto pagamento, non determina, inoltre, l'indeducibilità del costo, laddove la registrazione sia, in ogni caso, eseguita nell'esercizio in corso.

Per le altre operazioni:

- i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa, ma non considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva, devono essere registrate entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l'operazione, ossia dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento;
- i componenti positivi e negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente), devono essere annotati nei registri Iva entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Al fine di raccordare i criteri di registrazione delle operazioni soggette ad Iva con le regole di determinazione del reddito per cassa, la nuova disciplina prevede che nel registro Iva siano annotati cronologicamente anche gli incassi e i pagamenti.



Tributario

Regimi speciali ai fini Iva

I soggetti che applicano il regime del margine per la vendita di beni usati, oggetti d'arte, oggetti di antiquariato o da collezione, nonché le agenzie di viaggio emettono fattura senza separata indicazione dell'imposta.

In tali casi, l'Iva dovuta viene calcolata in un momento successivo a quello di emissione della fattura, in base alle regole proprie di ciascun regime.

I suddetti soggetti, laddove non siano in grado di determinare l'ammontare dei mancati incassi e pagamenti al netto dell'Iva, per poter applicare i criteri di determinazione del reddito secondo il principio di cassa, devono esercitare l'opzione in base alla quale l'incasso o pagamento si presume avvenuto all'atto della registrazione del documento contabile nei registri Iva, cosicché sarà possibile conciliare, senza difficoltà, la disciplina di determinazione dell'Iva con le esigenze dettate dal regime per cassa.

Per i soggetti non obbligati alla tenuta dei registri Iva, i soggetti che esercitano un'attività per la quale l'Iva è assolta a monte da chi intraprende l'iniziativa economica (cosiddetta Iva monofase), quali, ad esempio, i tabaccai o distributori e i rivenditori di prodotti editoriali, e che, conseguentemente, sono esonerati dagli adempimenti formali relativi alla fatturazione, registrazione, liquidazione, certificazione dei corrispettivi, ecc., non essendo obbligati alla tenuta dei registri Iva, devono registrare gli incassi e i pagamenti negli appositi registri previsti dall'art. 18, co.1, Dpr n. 600/1973.

Tali soggetti possono continuare ad annotare gli incassi e i pagamenti con le modalità fino ad ora in uso (in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda metà di ogni mese), senza, quindi, l'indicazione degli elementi contemplati dall'attuale art. 18, co.2, Dpr n. 600/1973.

Con riferimento alla rilevazione degli aggi e dei compensi spettanti ai soggetti in contabilità semplificata, che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonché di gestione del lotto, delle lotterie e di servizi di incasso delle tasse automobilistiche e delle tasse di concessione governativa o attività analoghe, continua ad applicarsi quanto disposto dal decreto 8 febbraio 2011, ai sensi del quale gli aggi e i compensi possono essere rilevati contabilmente in un'unica registrazione riassuntiva, relativa a tutte le operazioni svolte nell'anno, distinti per tipologia, fornitore ovvero gestore informatico.

La registrazione unica degli aggi e dei compensi, comunque nominati e percepiti da tali soggetti, è eseguita entro il 31 gennaio dell'anno successivo con riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo contabile precedente e, tenuto conto del principio di determinazione del reddito per cassa, costituiscono ricavo con riferimento al periodo di imposta chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti

È consentito al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri Iva, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, esercitando una specifica opzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

Resta fermo l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, con le modalità sopra descritte.

L'opzione in esame è, tuttavia, esclusa per i soggetti che effettuano operazioni fuori campo Iva e che non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini Iva, come ad esempio i soggetti residenti nei comuni di Livigno e Campione d'Italia, considerati ai fini Iva territori "extra Ue".

L'ingresso nel regime non è subordinato ad una manifestazione di volontà del contribuente.

I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore ai limiti stabiliti per l'applicazione del regime, possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata, senza invio di alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Possono accedere al regime in esame anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfetario: il regime effettivamente prescelto (regime semplificato delle imprese minori o, in alternativa, il regime di contabilità ordinaria) si evincerà dalla sua concreta applicazione.

L'uscita dal regime di cassa, invece, avviene per superamento dei limiti imposti per l'applicazione del regime ovvero per l'esercizio dell'opzione per il regime ordinario.



Tributario

L'opzione per la contabilità ordinaria, con vincolo triennale, ha effetto dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a quando non è revocata e si esercita per comportamento concludente, dandone comunicazione con il quadro VO della dichiarazione Iva.

Coloro i quali nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, possono revocare, dal 1° gennaio 2017, la scelta effettuata e accedere al regime in parola.

Coloro che, invece, intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno.

Pertanto, tenuto conto che i chiarimenti relativi al regime semplificato sono resi in corso d'anno, coloro che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l'opzione per la contabilità ordinaria, possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato.

In base agli stessi presupposti, coloro che hanno optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfetario dal 1° gennaio 2017.

Modello 730 precompilato Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2017

Sintesi

È disponibile nell'area riservata presente sul portale web dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi precompilata.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il comunicato stampa del 18 aprile 2017 con il quale ha reso noto che accedendo all'area riservata presente sul portale web (www.agenziaentrate.gov.it) è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata per consultare le informazioni già inserite dall'amministrazione finanziaria.

A decorrere dal 2 maggio 2017 i contribuenti possono integrare o modificare la dichiarazione ed inviarla successivamente, entro il 24 luglio 2017 nel caso del modello 730, od entro il 2 ottobre 2017 nel caso del modello Redditi.

Tra le principali novità di quest'anno, l'Agenzia delle Entrate segnala la presenza di un maggior numero di dati delle spese sanitarie relative ai farmaci acquistati presso farmacie e parafarmacie e quelle relative alle prestazioni di ottici, di psicologi, infermieri, ostetriche, radiologi e strutture autorizzate a fornire i servizi sanitarie, ma non accreditate.

Nella dichiarazione precompilata saranno presenti anche le spese veterinarie comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari e le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate dagli amministratori di condominio.

Sono confermati i dati già presenti negli anni scorsi, come gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, i contributi previdenziali e assistenziali, i contributi versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie ed i relativi rimborsi, le spese funebri, i contributi versati alla previdenza complementare e i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

Quest'anno, oltre a visualizzare, accettare (nel caso del Modello 730), modificare, integrare e inviare la dichiarazione precompilata 2017, è possibile consultare e correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l'applicazione web.



Tributario

Per i contribuenti che, invece, non possono avere a disposizione la precompilata, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi attraverso la stessa applicazione web, compilando un modello senza alcun dato precompilato, ad eccezione di quelli anagrafici.

Sempre a decorrere dal 2 maggio 2017 gli eredi, dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione con le proprie credenziali (*Fisconline o Entratel*), possono indicare il codice fiscale della persona deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione.

L'Agenzia delle Entrate precisa che viene messo a disposizione dell'erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare, dopo averlo compilato, direttamente tramite l'applicazione web.

Per accedere alla propria dichiarazione e visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, basta entrare nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) ed inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi on-line dell'Agenzia delle Entrate, oppure attraverso la Carta nazionale dei servizi, le credenziali rilasciate dall'Inps, quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici) oppure tramite Spid, il nuovo sistema pubblico di identità digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi on-line delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

È possibile, comunque, delegare un professionista o rivolgersi ad un CAF.

Per richiedere le proprie credenziali di accesso, l'Agenzia delle Entrate ricorda che è sufficiente entrare nella sezione Fisconline, presente sul citato portale web dell'Agenzia, oppure rivolgersi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, per ricevere assistenza, i cittadini possono accedere al sito internet dedicato, raggiungibile all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it>, dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti, oppure rivolgersi ai numeri 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall'estero, mentre, per le informazioni sintetiche che non prevedono risposte articolate, è possibile mandare un sms al numero 320.430.84.44.

Mod. 730/4 - Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730

Risoluzione n. 51 dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti in tema di ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (mod.730-4).

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 51 del 24 aprile 2017, recante: "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (mod. 730-4)".

I sostituti d'imposta, al fine di effettuare operazioni di conguaglio, devono ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e che, a tal fine, devono comunicare all'amministrazione finanziaria l'indirizzo dove ricevere i risultati contabili, cioè il flusso telematico dei modelli 730-4.

A partire dal 2015 è stato previsto l'obbligo per i sostituti d'imposta di comunicare entro il 7 marzo la scelta della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4, unitamente alle certificazioni uniche.

Pertanto, sono stati predisposti, all'interno della certificazione unica, il quadro CT da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta e il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate" (Cso) per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta secondo le istruzioni operative di seguito fornite.



Tributario

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 è stata disposta l'eliminazione della scadenza del 31 marzo per l'invio del modello Cso e, di conseguenza, le comunicazioni inviate oltre la predetta data producono subito effetti (vedi ns. circ. n.78/2017).

Con la risoluzione in esame, dopo aver ricordato che l'Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730-4, comunica al Caf/professionista che i dati relativi al risultato contabile sono stati messi a disposizione del sostituto d'imposta, vengono chiariti alcuni aspetti al fine di rendere più efficiente il processo di effettuazione dei conguagli.

In particolare, nel caso in cui la messa a disposizione non è andata a buon fine entro i 15 giorni (ad esempio, per assenza di comunicazione Cso/CT da parte del sostituto d'imposta o per disabilitazione della sede telematica) l'attestazione della disponibilità può essere fornita sino al 31 luglio qualora siano rimosse le cause che hanno determinato la mancata disponibilità (ad esempio Cso pervenuta nel frattempo).

Dal 31 luglio, inoltre, all'intermediario viene rilasciata una ricevuta di riepilogo che contiene sia i dati già messi a disposizione dei sostituti sia quelli relativi ai modelli 730-4 per i quali l'operazione non è stata possibile.

Analogamente, per i modelli pervenuti dopo il 31 luglio, sono rilasciate le ricevute attestanti i modelli 730 per i quali è andata a buon fine l'attività di messa a disposizione dei modelli 730-4 e una ricevuta di riepilogo mensile.

Soltanto i risultati contabili per i quali l'Agenzia delle Entrate ha comunicato con la ricevuta di riepilogo l'impossibilità di renderli disponibili al sostituto d'imposta possono essere inviati a questi da parte del Caf o del professionista con i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.).

Credito di imposta ricerca e sviluppo - Chiarimenti Circolare n. 13/E dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti sul credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo modificato dalla legge di bilancio 2017 per rafforzarne la natura agevolativa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, recante: "Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo - Novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 e ulteriori chiarimenti".

La legge di stabilità 2015 ha riconosciuto un credito d'imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (vedi da ultimo ns. circ. n. 22/2017).

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul suddetto credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Di seguito si analizzano le principali novità, rimandando per un esame completo al testo della circolare pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ambito temporale

La legge di bilancio 2017 ha esteso di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all'agevolazione e conseguentemente i periodi agevolati passano da cinque a sei.



Tributario

Pertanto i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare possono avvalersi dell'agevolazione oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020.

Analogamente, i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare possono beneficiare dell'agevolazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta 2015-2016 e fino al periodo di imposta 2020-2021.

Aliquota e incremento dell'importo massimo annuale

Alla luce delle modifiche normative, l'aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata unitariamente al 50% per tutti i costi ammissibili con notevoli semplificazioni nel meccanismo di calcolo dell'agevolazione.

È stato elevato da 5 milioni di euro a 20 milioni di euro l'importo massimo annuale del credito di imposta riconosciuto a ciascun beneficiario.

Resta fermo l'importo minimo di investimenti, pari a euro 30.000 nel periodo di imposta, per poter beneficiare dell'agevolazione.

Per i primi due periodi agevolati il credito di imposta compete nei limiti dell'importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare si tratta del credito di imposta determinato per gli investimenti effettuati negli esercizi 2015 e 2016), mentre per i restanti quattro periodi agevolati, il beneficio spetta nei limiti del nuovo importo massimo annuale, pari a 20 milioni di euro (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare si tratta del credito di imposta calcolato per gli investimenti effettuati negli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020).

Spese per il personale

Venendo meno il requisito secondo cui il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo deve essere anche "altamente qualificato", dal 2017 non occorre più distinguere, nell'ambito del personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo, il costo sostenuto per il "personale altamente qualificato" da quello sostenuto per il "personale non altamente qualificato" (cioè, personale "tecnico") essendo indistintamente agevolabile.

È necessario che il personale sia impiegato in attività connesse e coerenti con l'oggetto della ricerca.

Imprese residenti che eseguono attività di ricerca e sviluppo per committenti non residenti

La legge di bilancio 2017 ha incluso nelle fattispecie agevolate anche la ricerca svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere.

Ai soli effetti del credito di imposta, il soggetto commissionario residente viene di fatto equiparato al soggetto investitore, cioè a colui che effettua investimenti per lo svolgimento dell'attività di ricerca in proprio, con conseguente applicazione delle medesime regole ordinariamente previste dalla disciplina agevolativa.

La nuova normativa riguarda sia le ipotesi in cui il contratto di ricerca venga stipulato con una controparte indipendente, sia le ipotesi in cui il contratto sia stipulato con una parte correlata e cioè con una società estera del gruppo, nonché il caso in cui le spese ammissibili siano sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione degli accordi intercorrenti con la casa madre estera.

Per evitare una duplicazione del beneficio il credito d'imposta non riguarda le ipotesi in cui il commissionario svolga l'attività per conto di un'impresa residente, atteso che le relative spese già rilevano come investimenti propri per il committente a titolo di ricerca extra-muros.

Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate il riferimento testuale alle "imprese" va inteso in senso ampio e dunque il credito di imposta spetta anche nelle ipotesi in cui la controparte sia una università o un altro ente di ricerca non residente (compresi gli enti di rilevanza comunitaria).

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono annoverati gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale, nel caso in cui gli investimenti in ricerca e sviluppo riguardano quest'ultima attività, l'agevolazione spetta anche al commissionario residente che ha natura di ente non commerciale (come, ad esempio, nelle ipotesi di attività di ricerca commissionata da un soggetto non residente a un'università o ad altro ente di ricerca residente).



Determinazione dell'agevolazione

La misura dell'aliquota del credito di imposta è pari al 50 per cento di tutte le "spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015".

Considerata la decorrenza delle modifiche, ovvero dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, coesistono due modalità di calcolo del credito di imposta:

- per i primi due periodi di imposta di vigenza del beneficio (nella generalità dei casi si tratta degli investimenti ammissibili effettuati nei periodi di imposta 2015 e 2016) la determinazione dell'agevolazione avviene in funzione della diversa aliquota del credito di imposta disposta, nella misura del 25% e del 50%, per tipologie di spese ammissibili e il credito di imposta così determinato spetta a ciascun beneficiario fino all'importo massimo annuale di 5 milioni di euro
- per i restanti periodi di imposta di vigenza dell'incentivo (nella generalità dei casi si tratta degli investimenti che saranno effettuati negli anni dal 2017 al 2020), la determinazione dell'agevolazione avviene con applicazione dell'aliquota unica del credito di imposta, pari al 50%, a tutte le tipologie di spese eleggibili e il bonus così determinato spetta a ciascun beneficiario fino all'importo massimo annuale di 20 milioni di euro.

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 non modificano la condizione richiesta per l'accesso al beneficio, vale a dire il sostenimento di una spesa complessiva per investimenti ammissibili pari almeno a 30mila euro nell'anno per cui si intendesse fruire dell'agevolazione.

Una volta verificato che l'ammontare degli investimenti ammissibili abbia raggiunto l'importo minimo richiesto, occorre appurare la sussistenza di un incremento della spesa agevolabile e che l'importo della spesa complessiva per gli investimenti ammissibili superi l'importo rappresentato dalla media aritmetica della massa degli investimenti ammissibili effettuati nei tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione o nel minor periodo di riferimento.

Se l'incremento è verificato, alla differenza positiva così determinata va applicata, ai fini del calcolo del credito di imposta effettivamente spettante, l'aliquota in misura pari al 50%.

Investimenti effettuati da commissionari residenti

Per la determinazione dell'agevolazione spettante ai commissionari residenti che eseguono attività di ricerca per conto di committenti esteri, il calcolo del beneficio non è parametrato al corrispettivo contrattualmente pattuito, ma ai costi sostenuti secondo le regole previste dalla disciplina agevolativa al rispetto del principio di omogeneità dei valori comparati e all'applicazione del meccanismo incrementale.

Viene distinta l'ipotesi in cui il commissionario residente esegue attività di ricerca esclusivamente per conto di committenti esteri da quella in cui, oltre all'esecuzione di contratti di ricerca su commissione con controparti estere, effettui anche investimenti in proprio per attività di ricerca e sviluppo.

Nel primo caso, il commissionario residente ha diritto al credito di imposta se e nei limiti in cui le spese per le commesse estere eccedono il valore medio della massa delle spese ammissibili sostenute nei periodi di imposta rilevanti ai fini del calcolo della media di riferimento.

Nella seconda ipotesi, sempre ai fini della spettanza del credito di imposta, viene richiesta la sussistenza di un incremento complessivo delle attività svolte dal commissionario.

A tal fine, viene precisato che la media di riferimento va implementata dei costi ammissibili sostenuti per le commesse provenienti da soggetti non residenti.



Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni - Chiarimenti Circolare n. 14/E dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti in merito alla disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, recante: "Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - articolo 1, commi da 556 a 563 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

La legge di bilancio 2017 (art. 1, commi da 556 a 563, L. n. 232/2016) ha reintrodotto la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, con l'esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, nonché la possibilità di affrancare il saldo attivo della rivalutazione (per un esame completo vedi ns. circ. n. 158/2015 e 141/2016).

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e Irap) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura:

- del 16% per i beni ammortizzabili
- del 12% per quelli non ammortizzabili.

Di seguito l'analisi delle ultime modifiche normative.

Ambito oggettivo

La rivalutazione può riguardare sia i beni immobili che gli altri beni d'impresa oltre alle partecipazioni in società controllate o collegate che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Non possono essere rivalutati invece gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari e le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Per effettuare la rivalutazione è necessario che i beni e le partecipazioni siano iscritti sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, sia nel bilancio relativo all'esercizio successivo.

Ambito soggettivo

Possono effettuare la rivalutazione dei beni i soggetti titolari di reddito d'impresa e che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione di bilancio.

Si tratta di:

- società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
- società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- società europee di cui al regolamento Ce n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento Ce n. 1435/2003, residenti in Italia;
- enti pubblici e privati, compresi i trust, residenti e non residenti in Italia (non rileva il fatto che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale);
- imprese individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice ed equiparate;
- persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabili organizzazioni.

La rivalutazione è consentita sia ai soggetti in contabilità ordinaria che semplificata. Per quest'ultimi la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto che dovrà riportare il prezzo di costo e la rivalutazione compiuta.



Tributario

La rivalutazione va effettuata per i beni, acquisiti entro il 31 dicembre 2015, che risultano dal registro dei beni ammortizzabili ovvero dal registro degli acquisti tenuto ai fini Iva.

In assenza di un bilancio formale le imprese in contabilità semplificata possono provare la qualifica di beni diversi da quelli merce sulla base di situazioni di fatto, ossia di elementi desumibili dalle modalità di effettivo impiego dei beni.

La rivalutazione deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

La rivalutazione dei beni materiali ammortizzabili deve essere distinta dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri e deve essere raggruppata in categorie omogenee, per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

Modalità di rivalutazione

È possibile effettuare la rivalutazione adottando uno dei tre metodi tradizionali ovvero (art. 5 Dm 162/2001):

- rivalutando il costo storico e il fondo di ammortamento, in modo da mantenere l'originaria durata del processo di ammortamento;
- rivalutando il solo costo storico, mantenendo inalterato il precedente coefficiente di ammortamento (allungando la durata dell'ammortamento) o la precedente durata del periodo di vita utile del bene (incrementando il coefficiente di ammortamento);
- riducendo il fondo di ammortamento in modo da stanziare ammortamenti su un costo analogo a quello originario.

Qualunque sia il metodo adottato il limite massimo della rivalutazione è rappresentato dal valore economico del bene.

I valori iscritti in bilancio a seguito della rivalutazione non devono in alcun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni in base al loro "valore corrente", determinato in base alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati o al "valore interno" del bene.

Tale valore è determinato sulla base della consistenza, della capacità produttiva e dell'effettiva possibilità economica di utilizzazione del bene nell'impresa (art. 11, L n. 342 del 2000).

Disciplina del saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva con esclusione di ogni diversa utilizzazione (art. 13 L n. 342/2000).

Rivalutazione per categorie omogenee

I soggetti economici possono operare la rivalutazione solo per alcuni dei beni "potenzialmente" rivalutabili.

La rivalutazione deve riguardare obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, pena il venir meno degli effetti fiscali.

I beni appartenenti alla medesima categoria omogenea possono essere individuati come segue:

- beni immobili (distinti in aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; aree non fabbricabili; fabbricati non strumentali; fabbricati strumentali per destinazione; fabbricati strumentali per natura);
- beni mobili registrati (distinti aeromobili; veicoli; navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale; navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale);
- beni materiali ammortizzabili diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri (raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento);
- beni a deducibilità limitata e ad uso promiscuo (la rivalutazione deve riguardare l'intero valore dei beni, con il conseguente obbligo di versare l'imposta sostitutiva sull'intero saldo attivo di rivalutazione indipendentemente dalla rilevanza fiscale del conseguente incremento);
- beni immateriali (la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene poiché non è configurabile il raggruppamento per categorie);
- azioni e quote (le partecipazioni societarie devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all'art. 94 del Tuir. Si considerano della stessa categoria i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi le medesime caratteristiche (azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio ecc.).



Disciplina dell'imposta sostitutiva

Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, che quindi eseguono la rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 il pagamento dell'imposta sostitutiva con le percentuali evidenziate in premessa va effettuato entro il 30 giugno 2017, utilizzando il codice tributo "1811" istituito nella risoluzione n. 30/E del 26 aprile 2016 (vedi ns. circ. n. 68/2016).

Il contribuente può versare l'imposta sostitutiva entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine maggiorandola dello 0,40 per cento a titolo di interesse.

Gli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati.

L'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa va perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.

L'omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione: in tal caso, l'imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo.

Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione

Contemporaneamente alla rivalutazione è possibile effettuare l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

L'affrancamento non produce effetti sul differimento del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio sui beni in conseguenza della rivalutazione.

L'assoggettamento del saldo attivo di rivalutazione all'imposta sostitutiva del 10 per cento produce il solo effetto di rendere libera la riserva dal regime di sospensione d'imposta a partire dal 2017.

L'imposta sostitutiva pagata in sede di affrancamento del saldo di rivalutazione è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto.

La disciplina del riallineamento per le imprese non las/lfrs

La legge di bilancio 2017 ha ripristinato la disciplina del cosiddetto "riallineamento", vale a dire la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2015.

I beni devono essere presenti anche nel bilancio dell'esercizio successivo (2016) e l'adeguamento deve essere effettuato nel bilancio 2016 tenendo conto dei decrementi verificatisi in tale ultimo esercizio.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori non è immediato, ma decorre:

- per i beni immobili, dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018;
- per gli altri beni, dal terzo esercizio successivo, in quanto si applicano le stesse disposizioni previste per la rivalutazione dei beni (circ. AE n. 13/2014, n. 18/2006 e n. 57/2002).

La disciplina del riallineamento per le imprese las/lfrs

La legge di bilancio 2017 ha esteso anche ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali la disciplina del riallineamento dei valori; questi soggetti possono riallineare le differenze di valori esistenti sulle partecipazioni in società ed enti, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie anche se le stesse non risultano di controllo o collegamento.

Il disallineamento tra i valori fiscali e contabili, emergenti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2015, può derivare anche dall'adozione del criterio del cosiddetto "fair value", nell'ipotesi in cui lo stesso ha determinato l'iscrizione di un maggior valore contabile rispetto a quello fiscale.



Scomputo delle perdite nell'attività di accertamento Riduzione in dichiarazione delle perdite utilizzate Circolare n. 15 dell'Agenzia delle Entrate del 28 aprile 2017

Sintesi

Forniti chiarimenti sul computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento ordinario e con adesione e la riduzione in dichiarazione delle perdite scomutate in accertamento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 15 del 28 aprile 2017, recante: "Scomputo delle perdite nell'ambito dell'attività di accertamento - Riduzione in dichiarazione delle perdite utilizzate".

Con la circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle disposizioni che disciplinano il computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento ordinario e con adesione e la riduzione in dichiarazione delle perdite scomutate in accertamento (art. 25, Dlgs n. 158/2015 e ns. circ. n. 128/2015).

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2016 è stato approvato il nuovo modello Ipea e, inoltre, sono stati individuati l'ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse da parte del contribuente (vedi ns. circ. n.153/2016).

Il nuovo procedimento di scomputo è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2016 con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, erano ancora pendenti i termini per l'accertamento.

Di seguito, si illustrano i principali aspetti della suddetta disciplina esaminati dall'amministrazione finanziaria.

Lo scomputo automatico delle perdite di periodo

Le perdite di periodo sono scomutate in "automatico" e con priorità, rispetto alle perdite pregresse, dall'ufficio competente all'emanazione dell'avviso di accertamento o in sede di adesione, in tal modo, ripristinando la situazione che si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato, sin da subito, il proprio imponibile nella misura corretta.

Lo scomputo automatico delle perdite di periodo si traduce, nella prassi operativa, in un disconoscimento della perdita.

A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria rileva come tale modalità di scomputo attualmente è già operata mediante la rettifica del quantum dichiarato dal contribuente, che può consistere nell'accertamento sia di una minor perdita che di un maggior reddito.

Tuttavia, considerato che a seguito della notifica dell'avviso di accertamento o della definizione in adesione l'ufficio dovrà procedere alla successiva attività di riduzione delle perdite, è necessario che l'atto sia adeguatamente motivato in relazione al disconoscimento totale ovvero parziale della perdita dichiarata.

Lo scomputo delle perdite richieste con il modello Ipea

Il contribuente, mediante la presentazione del modello Ipea, può richiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione dell'istanza, fino a concorrenza del loro importo, precisando che il suddetto modello può essere presentato solo nel caso in cui dalla rettifica emerga un maggior reddito e, quindi, solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l'eventuale disconoscimento delle perdite di periodo operata dall'ufficio accertatore.

In particolare, il modello Ipea può essere presentato nelle seguenti ipotesi:

- notifica di avviso di accertamento di cui all'art. 42, Dpr n. 600/1973;
- istanza di accertamento con adesione a seguito di notifica di avviso di accertamento;
- procedimento di accertamento con adesione avviato su istanza del contribuente ovvero su invito dell'ufficio competente, anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento.

Le perdite che possono essere richieste in diminuzione dai maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche operate sono le perdite pregresse, cioè le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso.



Tributario

Non rilevano, pertanto, le perdite eventualmente realizzate nei periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica.

Per le perdite soggette a scadenza, sono considerate utilizzabili anche quelle perdite per le quali il periodo d'imposta oggetto di rettifica rappresenta l'ultimo periodo di utilizzabilità delle stesse, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che dette perdite risultino non più riportabili nei periodi successivi a quello oggetto di rettifica.

Le perdite pregresse, che possono essere chieste in diminuzione, sono quelle non utilizzate alla data di presentazione del modello.

A tale riguardo, si considerano utilizzate alla data di presentazione del modello Ipea le perdite scomutate nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente, relative ai periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica, e le perdite rettifiche o scomutate dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.

Tale modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dai contribuenti abilitati a *Entratel* o *Fisconline* ovvero tramite i soggetti incaricati.

All'esito dell'invio, deve essere rilasciato al soggetto interessato un esemplare del modello predisposto in formato elettronico, nonché copia dell'attestazione dell'avvenuto ricevimento del modello da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello Ipea è presentato dal contribuente:

- entro il termine per la proposizione del ricorso, nell'ipotesi di notifica dell'avviso di accertamento; tale termine deve essere rispettato anche nel caso di presentazione dell'istanza di adesione;
- nel corso del contraddittorio instaurato con l'ufficio, nell'ipotesi di accertamento con adesione.

Il suddetto modello Ipea è composto dal frontespizio, in cui devono essere riportati gli estremi dell'atto contenente la pretesa fiscale (avviso di accertamento, invito a comparire o processo verbale di constatazione) e i dati identificativi del soggetto interessato, e dal quadro US per l'indicazione dei dati relativi alle perdite disponibili e di cui si chiede l'utilizzo a scomputo del maggior imponibile accertato/definito.

Non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione e, pertanto, se il contribuente possiede perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.

Attraverso il quadro US, il contribuente deve fornire un'analitica esposizione della situazione delle perdite pregresse, specificando le perdite utilizzabili al termine del periodo d'imposta oggetto di rettifica, la parte delle suddette perdite utilizzate fino alla data di presentazione del modello Ipea e l'ammontare delle perdite richieste a scomputo del maggiore imponibile.

A seguito della presentazione del modello Ipea, l'ufficio competente è tenuto ad effettuare il riscontro dell'utilizzabilità delle perdite richieste.

In particolare, l'ufficio verifica, innanzitutto, la corrispondenza tra le perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso indicate nel modello Ipea, con quelle riportate nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d'imposta, tenendo conto anche di eventuali rettifiche rispetto a quanto originariamente dichiarato dal contribuente.

Successivamente, l'ufficio verifica se le perdite utilizzabili al termine del periodo d'imposta oggetto di rettifica siano state utilizzate nei periodi d'imposta successivi e fino alla data di presentazione dell'istanza in commento e provvede, quindi, a scomputare dal maggior reddito accertato/definito le perdite pregresse nel limite del minore, tra l'ammontare richiesto con il modello Ipea e quello delle perdite effettivamente utilizzabili risultante dai controlli eseguiti.

Nel caso sia stato già notificato l'avviso di accertamento, l'ufficio procede con il ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, dei relativi interessi e delle sanzioni correlate, commisurate all'imposta ricalcolata a seguito dello scomputo delle perdite.

Le perdite richieste in diminuzione, mediante la presentazione dell'istanza in esame, non sono più nella disponibilità del contribuente per la parte effettivamente computata in diminuzione e, di conseguenza, le suddette perdite non potranno più essere usate ad alcun fine dal contribuente.

La presentazione del modello Ipea e gli adempimenti degli uffici

La struttura deputata alla lavorazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite Ipea è lo stesso ufficio che emette l'avviso di accertamento, il quale, come sopra detto, all'atto della presentazione dell'istanza, esclusivamente per via



Tributario

telematica, verifica, dapprima, l'utilizzabilità delle perdite richieste e, successivamente, scomputa le stesse dai maggiori imponibili.

Nell'ipotesi di presentazione del modello Ipea a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente può esercitare la facoltà di chiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse dall'imponibile accertato nell'atto stesso, presentando il modello Ipea entro il termine per la proposizione del ricorso, ossia entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

A seguito della presentazione del modello, l'ufficio competente riscontra l'utilizzabilità delle perdite richieste in diminuzione dal maggior imponibile accertato e, in esito al suddetto riscontro, scomputa le perdite dall'imponibile accertato, ricalcolando l'eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni correlate, e comunica al contribuente l'esito del ricalcolo, entro sessanta giorni dalla presentazione del modello Ipea.

Nell'ipotesi, invece, di procedimento di adesione a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione entro i termini previsti per l'impugnazione dell'atto medesimo.

In tale caso, si possono verificare due distinte ipotesi con riferimento alla presentazione del modello Ipea:

- il contribuente presenta il modello Ipea (entro l'ordinario termine di sessanta giorni per l'impugnazione del provvedimento) e, successivamente, presenta istanza di accertamento con adesione: in tal caso, la presentazione del modello Ipea sospende per un periodo di sessanta giorni il termine per l'impugnazione dell'atto e, quindi, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione entro il termine complessivo di centoventi giorni dalla notifica dell'atto. La presentazione dell'istanza di adesione sospende, a sua volta, il termine dell'impugnazione dell'atto per ulteriori novanta giorni. Di conseguenza, il termine complessivo di impugnazione del provvedimento è di 210 giorni;
- il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione (entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento) e, nel corso del contraddittorio, presenta il modello Ipea: in tal caso, il termine dell'impugnazione dell'atto si sospende per novanta giorni e, quindi, entro il termine complessivo di centocinquanta giorni dalla notifica dell'atto, il contribuente può presentare il modello Ipea. La presentazione sospende il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di sessanta giorni ulteriore a quello di novanta giorni previsto a seguito della presentazione dell'istanza di adesione. Pertanto, anche in tal caso, il termine complessivo di impugnazione del provvedimento è di 210 giorni.

Nel caso di mancato perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento originariamente notificato conserva la sua efficacia e l'ufficio che lo ha emesso, sulla base del modello Ipea presentato nel corso del contraddittorio, ricalcola, comunque, l'eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni correlate, computando in diminuzione dai maggiori imponibili accertati le perdite delle quali ha riscontrato l'utilizzabilità.

Infine, nell'ipotesi di procedimento di adesione anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

Il modello Ipea deve essere presentato in via telematica nel corso del contraddittorio, avendo quale termine naturale la conclusione dello stesso.

L'ufficio riscontra l'utilizzabilità delle perdite richieste a scomputo del maggiore imponibile oggetto di definizione e predispone l'atto di adesione contenente i maggiori imponibili definiti, al netto delle eventuali perdite utilizzabili.

In caso di mancato perfezionamento della definizione, l'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite, emette l'avviso di accertamento tenendo comunque conto delle perdite richieste con il modello Ipea presentato.

La riduzione delle perdite

Una volta operato il computo in diminuzione delle perdite in accertamento o in adesione, l'ufficio deve ridurre in dichiarazione l'importo delle perdite riportabili, al fine di garantire che le perdite scomputate, sia di periodo che pregresse, non restino nella disponibilità del contribuente e non siano quindi nuovamente utilizzate.

Il medesimo ufficio che ha scomputato in "automatico" le perdite di periodo, nell'avviso di accertamento ovvero nell'atto di adesione, provvede altresì a ridurne l'importo nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica.

In tale ambito, l'ufficio riscontra se le perdite di periodo sconosciute in accertamento o in adesione siano state o meno utilizzate dal contribuente nella dichiarazione di un periodo d'imposta successivo.



Tributario

Così, nell'ipotesi in cui le perdite di periodo sconosciute siano già state utilizzate nella dichiarazione di un periodo d'imposta successivo, l'ufficio riscontra se il contribuente abbia, in tale dichiarazione, un basket di perdite capienti della stessa natura di quelle che ha già utilizzato e, in caso negativo, emergendo un maggiore imponibile, l'ufficio procede alla rettifica.

Nell'ipotesi in cui, invece, le perdite di periodo sconosciute siano riportate nei periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica e non siano state utilizzate dal contribuente, la riduzione delle perdite è operata, nell'ultima dichiarazione presentata, dall'ufficio che ha effettuato lo scomputo delle perdite.

Il medesimo ufficio che ha operato lo scomputo delle perdite pregresse richiesto con la presentazione del modello Ipea, riduce altresì l'importo delle perdite riportabili, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Pertanto, il medesimo ufficio che ha operato il computo in diminuzione in accertamento o in adesione delle perdite, sia di periodo che pregresse, richieste dalla consolidante mediante la presentazione del modello Ipea, riduce altresì l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 84, Tuir, nell'ultima dichiarazione di gruppo presentata.

Società di persone in liquidazione - Modalità di applicazione del regime agevolato per l'assegnazione di beni ai soci Risoluzione n. 54 dell'Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2017

Sintesi

Le società di persone in liquidazione prima del 31 dicembre 2016 non dovranno indicare i dati nel modello Unico SP 2016 per perfezionare l'opzione dell'assegnazione o cessione ai soci di beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa con l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 54 del 2 maggio 2017, recante: "Società di persone in liquidazione. Modalità di applicazione del regime agevolato per l'assegnazione di beni ai soci".

Alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, si applica, previa opzione, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative (per un esame completo vedi da ultimo ns. circ. n. 95/2016).

La suddetta opzione si intende perfezionata con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.

Con la risoluzione in esame l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta applicazione, da parte delle società di persone in liquidazione nel 2016, del suddetto regime fiscale agevolato in vigore dal 1° gennaio 2016.

In particolare, l'Agenzia dell'Entrate ha specificato che le società di persone in liquidazione prima del 31 dicembre 2016 non dovranno indicare i dati per perfezionare l'opzione nel modello Unico SP 2016, perché a queste società si applica il principio del comportamento concludente, che richiede il rispetto della normativa e il versamento delle imposte dovute.

Infatti, le suddette società di persone ai fini dichiarativi devono necessariamente utilizzare per il periodo infrannuale il modello "vecchio", ossia "Unico Sp 2016" che, nel quadro RQ, non prevede la sezione per esporre i dati della assegnazione/cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiva, rendendo di fatto impossibile l'esercizio dell'opzione in dichiarazione.



Tributario

Ne consegue che, per le società di persone che hanno cessato l'attività nel corso del 2016, l'opzione si considera validamente esercitata a condizione che:

- siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento;
- sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nei suddetti casi, la società è comunque tenuta a redigere un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all'imposta dovuta per la definizione dell'opzione, da inviare all'ufficio territorialmente competente oppure conservare ed esibire a richiesta degli organi di controllo.

Visto di conformità e deleghe di pagamento Risoluzione n. 57 dell'Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2017

Sintesi

Forniti i primi importanti chiarimenti in merito al visto di conformità e alle deleghe di pagamento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 57 del 4 maggio 2017, recante: "Visti di conformità e deleghe di pagamento – Articolo 3 DI n. 50 del 24 aprile 2017".

Sono pervenute alla direzione dell'Agenzia delle Entrate richieste di chiarimenti in merito alle novità introdotte con il DI n. 50/2017 in tema di visto di conformità e utilizzo in compensazione di crediti tributari (vedi ns. circ. n. 82/2017).

In sintesi, si ricorda che:

- 1) è stato rideterminato in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi ad Iva, imposte dirette, Irap e ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l'obbligo di far apporre sulla dichiarazione da cui emergono i crediti stessi l'apposito visto di conformità ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all'articolo 2409-bis cc, di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile;
- 2) è previsto che l'utilizzo improprio dei crediti in esame, cioè in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono ovvero nelle ipotesi di visti/sottoscrizioni apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, ne comporti il recupero a mezzo atto di contestazione con relativi interessi e sanzioni;
- 3) le somme dovute a seguito dell'atto di contestazione non possono essere corrisposte tramite compensazione;
- 4) per i soggetti titolari di partita Iva è previsto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori) ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Poiché il DI n. 50/2017 non reca alcuna indicazione temporale sulla sua efficacia, è stato chiesto all'Agenzia delle Entrate di chiarire se le nuove disposizioni trovino immediata applicazione e, nel caso, entro quali limiti.

L'unico riferimento in merito è quello contenuto nell'articolo 67 del citato decreto, a mente del quale "il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale", ossia il 24 aprile 2017.

Dovendo, dunque, fare applicazione dei principi generali previsti dall'ordinamento, in primis quello secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, se ne trae che le nuove norme si applicano alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.



Tributario

Ne consegue che per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso prive del visto di conformità (ossia il modello Iva 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare) restano applicabili i precedenti vincoli.

Pertanto, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000.

In ossequio alle nuove previsioni normative, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello Iva 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del Dpr n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformità qualora si intenda compensare crediti superiori ad euro 5.000.

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017.



**Alle paghe e ai contributi
ci pensa Promo.Ter:**
loro sono specializzati, professionali,
aggiornati e sempre disponibili.
Così posso dedicarmi
di più ai miei clienti.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESSE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA



Promo.Ter Unione
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI

Promo.Ter è il tuo servizio di amministrazione del personale. Si occupa dell'amministrazione del personale, della gestione delle buste paga e del versamento dei contributi, garantendo professionalità, specializzazione e assistenza. Con Promo.Ter avrai una squadra di specialisti sempre aggiornati, a tua disposizione, per aiutarti e risolvere tutti i problemi senza farti perdere tempo.

I servizi di Promo.Ter: ► la completa gestione e amministrazione dei collaboratori, subordinati, soci e amministratori; ► la predisposizione e l'elaborazione dei dati delle retribuzioni, dei compensi e dei relativi oneri sociali; ► l'assistenza nei rapporti con INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, DPL, Centri per l'Impiego; ► l'assistenza e la consulenza nella gestione dei rapporti di lavoro, delle assunzioni e/o licenziamenti da parte della Direzione Sindacale di Unione Confcommercio Milano.

PROMO.TER SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:

telefoni: 02.7750.252 - 02.7750.767

Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.

Orari Sede: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 15,00 orario continuato
venerdì dalle 8,30 alle 14,00 orario continuato

Per informazioni e preventivi gratuiti: libri.paga@unione.milano.it

Indice

IN PRIMO PIANO

- Sicurezza nelle città – Legge 18 aprile 2017, n. 48 – Conversione in legge decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 **Pag. 113**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Disciplina igienico-sanitaria

- Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti – Sanzioni per violazione regolamenti Ce n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 – Dlgs 10 febbraio 2017, n. 29. **Pag. 119**
- Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti latteari caseari – Mipaaf decreto n. 990 del 28/3/2017 e decreto n. 1076 del 31/3/2017. **Pag. 137**

In primo piano

Sicurezza nelle città - Legge n. 48 del 18 aprile 2017 Conversione in legge del decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017

Con la legge n. 48 del 2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 14 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (vedasi l'articolo pubblicato nell'Informatore dello scorso mese di maggio).

È opportuno, pertanto, riportare le modifiche maggiormente significative apportate durante l'iter legislativo di conversione in legge. ►

Legale

Articolo 5 - Patti per l'attuazione della sicurezza urbana

In sede di conversione in legge all'articolo 5 è stato aggiunto il comma 2-bis nel quale viene stabilito che i patti per l'attuazione della sicurezza, tra il prefetto e il sindaco, devono essere sottoscritti, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.

Articolo 8 - Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Dlgs n. 267/2000)

Il Parlamento, in sede di conversione, ha modificato il comma 7 dell'articolo 50 del Dlgs n. 267/2000 introducendo subito dopo un comma aggiuntivo (comma 7 bis), in base al quale il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Articolo 9 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

Nell'articolo in commento è stato modificato il comma 4 che, rispetto al testo iniziale, precisa che la competenza all'adozione dei relativi provvedimenti è del sindaco del comune interessato, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio.

Articolo 12 - Disposizioni in materia di pubblici esercizi

La prima parte del comma 2 dell'articolo 14 ter legge n. 125/2001, come modificato con il Dl n. 14/2017 e non oggetto di modifiche in sede di conversione, prevede che, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto.

In sede di conversione, invece, è stato novellata la seconda parte del comma 2 del suddetto art. 14-ter, prevedendo che se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindi giorni a tre mesi (prima di tale novella era prevista la sospensione per tre mesi).

Articolo 12 bis - Modifica all'articolo 100 Tulps

Dopo l'articolo 12 è stato aggiunto l'articolo 12-bis che, estende il potere del questore (ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, di cui al Rd n. 773/1931) di sospensione della licenza, attualmente rivolto ai pubblici esercizi, anche agli esercizi di vicinato.

Il suddetto articolo 100 del Tulps con la modifica apportata stabilisce, infatti, che il questore, oltre i casi indicati dalla legge, può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Entrata in vigore

La legge di conversione con le modifiche apportate è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

- **LEGGE 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.**

Articolo 1

1. Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14

All'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Concorrono alla promozione della sicurezza integrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia finanziati con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

All'articolo 2: al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei seguenti settori d'intervento:

- a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;
- b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
- c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia»; dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate».

All'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, anche finalizzati al loro rafforzamento nelle zone di disagio e di maggiore criticità, tiene conto di quanto emerso in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1».

All'articolo 4, al comma 1, dopo la parola: «riqualificazione» sono inserite le seguenti: «, anche urbanistica, sociale e culturale,», le parole: «siti più degradati» sono sostituite dalle seguenti: «siti degradati» e dopo la parola: «promozione» sono inserite le seguenti: «della cultura».

All'articolo 5:

al comma 2: alla lettera a), dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e contrasto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza»;

alla lettera b), le parole: «del rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «e tutela» e la parola: «comprese» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

alla lettera c), dopo la parola: «insistono» sono inserite le seguenti: «plessi scolastici e sedi universitarie,» e dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

Legale

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.

2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.

2-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 6, al comma 2, dopo le parole: «gettoni di presenza» sono inserite le seguenti: «, rimborsi di spese».

All'articolo 7: al comma 1, dopo la parola: «6-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la finalità pubblica dell'intervento»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall'anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (Imu) o dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente»;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, ove possibile, le previsioni dell'articolo 119 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-ter. Al personale della polizia locale si applicano gli istituti dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, valutati in 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono stabiliti i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute dai comuni per la corresponsione dei benefici di cui al presente comma.

2-quater. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 2-ter, si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. Le commissioni che svolgono i predetti accertamenti operano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Legale

2-sexies. Agli oneri valutati di cui al comma 2-ter del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; al verificarsi degli scostamenti di cui al citato comma 12, si provvede alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno con le modalità previste dal comma 12-bis. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 8:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1, dopo le parole: «del territorio» sono inserite le seguenti: «, dell'ambiente e del patrimonio culturale»;

al numero 2, le parole: «al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis.»», le parole: «assicurare le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «assicurare il soddisfacimento delle esigenze», dopo le parole: «dei residenti» sono inserite le seguenti: «nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale», le parole: «da afflusso di persone di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «da afflusso particolarmente rilevante di persone», dopo le parole: «specifici eventi,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,» e la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico»»;

alla lettera b):

le parole: «all'articolo 54: 1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, il comma 4-bis è sostituito dal seguente»;

al numero 1, capoverso 4-bis, dopo le parole: «comma 4» sono inserite le seguenti: «concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana», le parole: «le situazioni che favoriscono» sono soppresse e dopo la parola: «prostituzione» sono inserite le seguenti: «, la tratta di persone»;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 9:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «limitano la libera accessibilità e» sono sostituite dalle seguenti: «impediscono l'accessibilità e la» e dopo le parole: «sanzione amministrativa» è inserita la seguente: «pecuniaria»;

al secondo periodo, le parole: «alla rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'accertamento»;

al comma 2, dopo le parole: «e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 3, dopo le parole: «su cui insistono» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici e siti universitari,», dopo la parola: «cultura» sono inserite le seguenti: «o comunque» e dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio».

All'articolo 10:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In esso» sono inserite le seguenti: «sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed»;

al comma 3, dopo le parole: «La durata del divieto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;

al comma 5, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «all'imposizione del divieto» sono sostituite dalle seguenti: «all'osservanza del divieto, imposto dal giudice,»;

al comma 6, dopo le parole: «informativa ed operativa,» sono inserite le seguenti: «e l'accesso alle banche dati,»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.

6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020.

Legale

6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020».

All'articolo 11:

al comma 2, dopo le parole: «priorità che» sono inserite le seguenti: «, ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale,» e le parole: «possono essere assicurati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere in ogni caso garantiti»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

“1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie”».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “per tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “da quindici giorni a tre mesi”».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Modifica all'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). - 1. All'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: “di un esercizio” sono inserite le seguenti: “, anche di vicinato,”».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «nelle immediate vicinanze di» sono inserite le seguenti: «scuole, plessi scolastici, sedi universitarie,» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto»;

al comma 6, le parole: «si applica» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano»;

al comma 7, le parole: «In sede di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di condanna» e le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico»;

alla rubrica, le parole: «pubblici, aperti al pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici o aperti al pubblico».

All'articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le procedure concorsuali finalizzate alle nuove assunzioni di cui al comma 1 sono subordinate alla verifica dell'assenza di personale in mobilità o in esubero nell'ambito della medesima amministrazione con caratteristiche professionali adeguate alle mansioni richieste».

All'articolo 15, al comma 1, lettera a), le parole: «vigente normativa,» sono sostituite dalle seguenti: «vigente normativa».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare» sono sostituite dalle seguenti: «l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare»;

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (Parcheggiatori abusivi). - 1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

“15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 3.500. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II”».

DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA**Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti - Sanzioni per violazione regolamenti Ce n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011
Dlgs n. 29 10 febbraio 2017**

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 il Dlgs n. 29/2017 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (Ce) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti".

Per facilitare l'individuazione delle sanzioni previste nel provvedimento in oggetto, si ritiene utile riportare nelle note a piè di pagina le norme dei regolamenti europei richiamate dal Dlgs n. 29/2017, nonché allegare una apposita tabella di sintesi delle citate sanzioni.

Ciò premesso, è opportuno, per gli aspetti di competenza, evidenziare le seguenti disposizioni.

Articolo 1 – Campo di applicazione e definizioni

L'art. 1 del Dlgs n. 29/2017 stabilisce al comma 1 che il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (Ce) n. 1935/2004 (vedasi la circolare della scrivente Direzione n. 138 del 2004) riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee.

Al comma 2 dell'articolo in oggetto, inoltre, viene previsto che il decreto reca la disciplina sanzionatoria del regolamento (Ce) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (Ce) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, del regolamento (Ce) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti, del regolamento (Ce) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (Ce) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari e di altre misure specifiche emanate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

Con riguardo al comma 3, viene precisato che le sanzioni previste nel decreto si riferiscono all'oggetto e all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento e di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (Ce) n. 2023/2006.

Articolo 2 – Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1935/2004

Il primo comma della disposizione in commento stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico, che, in violazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento, produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 80.000.

Il comma 2, inoltre, dispone che, salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, lettera b), del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000.

Legale

In relazione al comma 3, viene previsto che, salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, lettera c), del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 27.000.

Il comma 4 della norma in esame, infine, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, etichetta, pubblicizza o presenta materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l'impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.

Articolo 3 – Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n. 1935/2004

La disposizione in commento stabilisce che il richiedente l'autorizzazione comunitaria o l'operatore economico che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 30.000.

Articolo 4 – Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (Ce) n. 1935/2004

L'articolo in oggetto prevede al comma 1 che per il commercio in Italia l'operatore economico indica in lingua italiana le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.

Al comma 2, inoltre, viene stabilito che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, l'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui al comma 1, ed alle prescrizioni previste dall'articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.

Articolo 5 – Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento (Ce) n. 1935/2004

La disposizione in commento stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, essendo a conoscenza o potendo presumere, in base alle informazioni proprie del professionista di settore, la loro non conformità al regolamento ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell'autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 25.000. Viene, inoltre, precisato che la medesima sanzione si applica all'operatore economico che non fornisce ai consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la verifica dell'autorità competente, adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente.

Con riguardo al comma 2, viene previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non dispone di sistemi e di procedure conformi a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 60.000.

Il comma 3 della norma in esame, inoltre, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rende disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

L'ultimo comma, infine, stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

Legale

Articolo 6 – Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (Ce) n. 2023/2006

Il primo comma dell'articolo in commento prevede che per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (Ce) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.

A tal riguardo il comma 2 stabilisce che, nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (Ce) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo in oggetto è riportata nella medesima segnalazione.

Ciò premesso, viene previsto al comma 3 che gli operatori economici che già operano provvedono all'adempimento di cui ai commi 1 e 2 della disposizione in esame entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Relativamente alle sanzioni, il comma 4 dispone che gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 della norma in commento sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

Il comma 5 del presente articolo, invece, stabilisce che l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera a), e dell'articolo 5, del regolamento (Ce) n. 2023/2006, omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

Con riguardo al comma 6, viene previsto che l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 6 del regolamento (Ce) n. 2023/2006, non istituisce o non mantiene un efficace sistema di controllo della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 30.000.

Il comma 7, inoltre, dispone che l'operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (Ce) n. 2023/2006, non elabora e non conserva un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità, che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mette a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedono, la predetta documentazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000.

Il comma 8 della disposizione in commento, infine, stabilisce che l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera b), del regolamento (Ce) n. 2023/2006, non rispetta le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

Articolo 7 – Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (Ce) 450/2009

L'art. 7 del decreto in oggetto stabilisce al comma 1 che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

Il comma 2, inoltre, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 30.000.

Relativamente al comma 3, viene stabilito che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera a), del regolamento (Ce) n. 450/2009 (vedasi la circolare della scrivente Direzione n. 33 del 2009) produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzio-

Legale

ne materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l'uso a cui sono destinati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.

Il comma 4 della norma in esame, invece, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (Ce) n. 450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000.

Con riguardo al comma 5, inoltre, viene stabilito che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera d), del regolamento (Ce) n. 450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (Ce) n. 1935/2004 e dall'articolo 11, del regolamento (Ce) n. 450/2009, è soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.

Il comma 6 dell'articolo in oggetto, infine, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera f), del regolamento (Ce) n. 450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 15.000.

Articolo 8 – Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (Ue) n 10/2011

Il primo comma della disposizione in commento stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (Ue) n. 10/2011, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di composizione di cui ai Capi II e III del regolamento medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 60.000.

Il secondo comma, inoltre, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera e), e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 10/2011, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.

Articolo 9 – Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (Ce) n. 282/2008

L'articolo in esame stabilisce al primo comma che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 282/2008, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (Ce) n. 282/2008 o la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 60.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a sei mesi; nei casi più gravi, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 8 del predetto regolamento.

Il comma 2 della norma in commento, inoltre, dispone che le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, ridotte della metà, si applicano al titolare dell'autorizzazione, a qualsiasi altro operatore economico che impiega sotto licenza il processo di riciclo autorizzato, al trasformatore che impiega plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato, all'operatore economico che utilizza materiali od oggetti contenenti plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato i quali, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 282/2008, non rispettano le condizioni le restrizioni stabilite nell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del predetto regolamento. Viene precisato che, in tal caso, il tra-

Legale

sgressore è altresì soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a quattro mesi; nei casi più gravi, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 8 del predetto regolamento.

Con il comma 3, viene stabilito che il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore economico che impieghi sotto licenza il processo di riciclo, il quale non effettua la comunicazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (Ce) n. 282/2008, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.

Il comma 4, invece, prevede che il titolare dell'autorizzazione del processo di riciclo che non effettua la notifica prevista dall'articolo 10 del regolamento (Ce) n. 282/2008, al Ministero della Salute e all'autorità sanitaria territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

Con riguardo al comma 5, viene stabilito che l'operatore economico che effettua l'autodichiarazione volontaria in violazione di quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (Ce) n. 282/2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

Il comma 6, infine, dispone che l'operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (Ce) n. 282/2008, non ottempera alle informazioni supplementari che devono essere contenute nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata e nella dichiarazione di conformità della plastica riciclata ai sensi della Parte A e della Parte B dell'allegato I del predetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

Articolo 10 – Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (Ce) n. 1895/2005

Il primo comma dell'articolo in oggetto stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/Ce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 6.000 a euro 60.000.

Il secondo comma, inoltre, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/Ce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.

Articolo 11 – Violazioni di lieve entità

Il primo comma della presente disposizione stabilisce che, quando l'organo che procede all'accertamento rileva una o più violazioni di lieve entità, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge n. 689/1981, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, fornisce altresì al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida.

Trascorso il termine fissato nella diffida per l'attuazione delle prescrizioni in essa contenute, l'organo verifica l'effettiva ottemperanza alla diffida stessa; l'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa.

A tal riguardo viene stabilito che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede alla contestazione e notificazione della violazione e alla irrogazione della sanzione a norma delle disposizioni del Capo I, Sezione seconda, della legge n. 689/1981.

Articolo 13 – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777

L'articolo in oggetto prevede le seguenti modifiche al Dpr n. 777/1982 concernente "Attuazione della direttiva (Cee) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari":

- a) gli articoli 2; 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 5-ter e 7 sono abrogati;
- b) all'articolo 6, le parole «di cui al precedente articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1935/2004».

TABELLA SINTESI

Art., co. D.lgs. n. 29/2017	Violazione	Norma europea di riferimento	Sanzione (in euro)
2, c. 1	Produzione o immissione sul mercato o utilizzo di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (di seguito MOCA) che trasferiscono componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana.	Art. 3, par. 1, lett. a), Reg. n. 1935/2004	da 10.000 a 80.000
2, c. 2	Produzione, immissione sul mercato o utilizzo di MOCA che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da violare i limiti di migrazione globale o le norme di buona fabbricazione.	Art. 3, par. 1, lett. b), Reg. n. 1935/2004	da 7.500 a 60.000
2, c. 3	Produzione, immissione sul mercato o utilizzo di MOCA che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.	Art. 3, par. 1, lett. c), Reg. n. 1935/2004	da 5.000 a 27.000
2, c. 4	Etichettatura, pubblicità o presentazione di MOCA con modalità che inducono in errore i consumatori circa il loro impiego sicuro e corretto.	Art. 3, par. 2, Reg. n. 1935/2004	da 1.500 a 25.000
3, c. 1	Mancata comunicazione di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possano influire sulla valutazione della sicurezza sulla salute umana della sostanza autorizzata che viene impiegata	Art. 11, par. 5, Reg. n. 1935/2004	da 10.000 a 30.000
4, c. 1-2	Informazioni da indicare al momento dell'immissione sul mercato dei MOCA non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare.	Art. 15, par. 1, 3, 7 e 8 Reg. n. 1935/2004	da 1.500 a 15.000
5, c. 1	In seguito alla conoscenza o alla presunzione della non conformità dei MOCA, il mancato avvio immediato o, comunque, prima della verifica dell'autorità competenti, delle operazioni di ritiro. La medesima sanzione si applica nel caso in cui non vengano fornite al consumatore immediate, o comunque, prima della verifica dell'autorità competente, adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare dai MOCA non conformi.	Art. 17 Reg. n. 1935/2004	da 3.000 a 25.000
5, c. 2	Assenza di sistemi e procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i MOCA.	Art. 17, par. 2 Reg. n. 1935/2004	da 5.000 a 60.000
5, c. 3	Impossibilità di rendere disponibili alle autorità competenti le informazioni sulle imprese da cui e a cui sono stati forniti i MOCA.	Art. 17, par. 2 Reg. n. 1935/2004	da 5.000 a 50.000
5, c. 4	Inottemperanza della disposizione tesa a rendere individuabile i MOCA da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante etichettatura o documentazione ovvero informazioni pertinenti.	Art. 17, par. 3 Reg. n. 1935/2004	da 5.000 a 40.000
6, c. 1-4	Inadempimenti relativi alle comunicazioni all'autorità sanitaria territorialmente competente per consentire l'effettuazione di controlli ufficiali sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA.	Reg. n. 2023/2006	da 1.500 a 9.000
6, c. 5	Omissione nell'istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità.	Art. 4, par. 1, lett. a) e art. 5	da 4.000 a 40.000

Legale

		Reg. n. 2023/2006	
6, c. 6	Non istituzione o non mantenimento di un efficace sistema di controllo della qualità.	Art. 6 Reg. n. 2023/2006	da 4.000 a 30.000
6, c. 7	Mancata elaborazione e conservazione di un'adeguata documentazione sulle specifiche, le formulazioni ed i processi di fabbricazione per la conformità e la sicurezza dei MOCA nonché mancata messa a disposizione delle autorità competenti la predetta documentazione	Art. 7 Reg. n. 2023/2006	da 2.500 a 25.000
6, c. 8	Mancato rispetto delle norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione.	Art. 4, par. 1, lett. b) Reg. n. 2023/2006	da 4.000 a 40.000
7, c. 1	Produzione, immissione sul mercato o utilizzo di MOCA attivi che comportano modifiche alla composizione e alle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee a indurre in errore i consumatori.	Art. 4, par. 3, Reg. n. 1935/2004	da 4.000 a 40.000
7, c. 2	Produzione, immissione sul mercato o utilizzo di MOCA intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee a indurre in errore i consumatori.	Art. 4, par. 4, Reg. n. 1935/2004	da 2.500 a 30.000
7, c. 3	Produzione, immette sul mercato o utilizzo di MOCA attivi o intelligenti non adeguati ed efficaci per l'uso a cui sono destinati.	Art. 4, par. 1, lett. a) Reg. n. 450/2009	da 1.500 a 25.000
7, c. 4	Produzione, immissione sul mercato o utilizzo di MOCA attivi o intelligenti non conformi agli specifici requisiti relativi alla composizione indicati al Capo II.	Art. 4, par. 1, lett. e) Reg. n. 450/2009	da 7.500 a 60.000
7, c. 5	Produzione, immissione sul mercato o utilizzo di MOCA attivi o intelligenti con etichettature non conformi agli specifici requisiti di cui all'art. 15, par. 1, lett. e) Reg. n. 1935/2004 e all'art. 11 Reg. n. 450/2009.	Art. 4, par. 1, lett. d) Reg. n. 450/2009	da 1.500 a 15.000
7, c. 6	Produzione, immissione sul mercato o utilizzo di MOCA attivi o intelligenti non conformi ai requisiti della dichiarazione di conformità e documentazione previsti al Capo IV.	Art. 4, par. 1, lett. f) Reg. n. 450/2009	da 1.500 a 15.000
8, 1	Produzione, immissione sul mercato o utilizzo di MOCA in plastica non conformi ai requisiti di composizione di cui ai Capi II e III.	Art. 4, par. 1, lett. e) Reg. n. 10/2011	da 6.000 a 60.000
8, c. 2	Produzione, immissione sul mercato o utilizzo di MOCA in plastica non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione di cui al Capo IV.	Art. 4, lett. e), art. 15, par.1 Reg. n. 10/2011	da 1.500 a 15.000
9, c. 1	Produzione, immissione sul mercato o utilizzo di MOCA in plastica contenenti plastica riciclata da processo di riciclo non autorizzato o con autorizzazione sospesa o revocata.	Art. 3, par. 1, art. 8, par.6 Reg. n. 282/2008	da 6.000 a 60.000 e sospensione attività fino a 6 mesi. Nei casi più gravi eventuale revoca autorizzazione
9, c. 2	Impiego sotto licenza del processo di riciclo autorizzato, impiego di plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato, utilizzo di MOCA contenenti plastica riciclata da processo di riciclo autorizzato che non rispettano le condizioni	Art. 7, par. 1 Reg. n. 282/2008	da 3.000 a 30.000 sospensione attività fino a

	o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione di cui all'art. 6 Reg. n. 282/2008.		4 mesi. Nei casi più gravi eventuale revoca autorizzazione
9, c. 3	Impiego sotto licenza del processo di riciclo senza comunicazione di nuove informazioni scientifiche o tecniche che potrebbero ripercuotersi sulla valutazione di sicurezza del processo di riciclo in relazione alla salute umana.	Art. 7, par. 2 Reg. n. 282/2008	da 5.000 a 30.000
9, c. 4	Mancata effettuazione della notifica al Ministero della Salute e all'Autorità sanitaria territorialmente competente.	Art. 10 Reg. n. 282/2008	da 3.000 a 18.000
9, 5	Autodichiarazione volontaria del contenuto riciclato nei materiali e negli oggetti di plastica riciclata non conforme alla norma ISO 14021:1999 o equivalente.	Art. 11 Reg. n. 282/2008	da 3.000 a 18.000
9, c. 6	Dichiarazione di conformità di materiali ed oggetti di plastica riciclata e dichiarazione di conformità della plastica riciclata che non ottemperino alle informazioni supplementari richieste dalla Parte A e B dell'all. I.	Art. 12 Reg. n. 282/2008	da 3.000 a 18.000
10, c. 1	Mancato rispetto delle seguenti previsioni: rilascio sostanze entro i limiti di BADGE previsti, divieto di uso e/o presenza di BFDGE o NOGE nella fabbricazione dei MOCA.	Art. 2, 3 e 4 Reg. n. 1895/2005/CE	da 6.000 a 60.000
10, c. 2	Commercializzazione nelle fasi diverse dalla vendita al dettaglio che non rispetti la procedura della dichiarazione scritta per i MOCA che contengono BADGE e suoi derivati.	Art. 5 Reg. n. 1895/2005/CE	da 5.000 a 15.000

- **DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2017, n. 29. Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (Ce) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.**

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l'articolo 33;

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, recante attuazione della direttiva (Cee) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il regolamento (Ce) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Legale

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (Ce) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'articolo 2 che definisce le autorità competenti ai controlli ufficiali;

Visto il regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (Ce) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee e, in particolare, l'articolo 25;

Visto il regolamento (Ce) n. 1895/2005 della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari;

Visto il regolamento (Ce) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il regolamento (Ce) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (Ce) n. 2023/2006;

Visto il regolamento (Ce) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Visto il regolamento (Ue) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011, concernente materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 agosto 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri della Salute, dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole alimentari e forestali, dell'Economia e delle Finanze e per gli Affari regionali;

emana il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (Ce) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee, di seguito denominato «regolamento».

2. Il presente decreto reca altresì la disciplina sanzionatoria del regolamento (Ce) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (Ce) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti, del regolamento (Ce) n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire in contatto con gli alimenti, del regolamento (Ce) n. 10/2011 riguardante i materiali ed oggetti in plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (Ce) n. 1895/2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari e di altre misure specifiche emanate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

3. Le sanzioni del presente decreto si riferiscono all'oggetto e all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento e di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (Ce) n. 2023/2006.

4. Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento, all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 2023/2006, all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 450/2009, all'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 282/2008, all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 10/2011 e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1895/2005.

Articolo 2

Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1935/2004

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico, che, in violazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento, produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 80.000.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, lettera b), del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, lettera c), del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 27.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, etichetta, pubblicizza o presenta materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l'impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.

Articolo 3

Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n. 1935/2004

1. Il richiedente l'autorizzazione comunitaria o l'operatore economico che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 30.000.

Articolo 4

Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (Ce) n. 1935/2004

1. Per il commercio in Italia l'operatore economico indica in lingua italiana le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, l'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui al comma 1, ed alle prescrizioni previste dall'articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.

Articolo 5

Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento (Ce) n. 1935/2004

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, essendo a conoscenza o potendo presumere, in base alle informazioni proprie del professionista di settore, la loro non conformità al regolamento ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell'autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 25.000. La medesima sanzione si applica all'operatore economico che non fornisce ai consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la verifica dell'autorità competente, adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non dispone di sistemi e di procedure conformi a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 60.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rende disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

Articolo 6

Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (Ce) n. 2023/2006

1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 882/2004 gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (Ce) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.

2. Nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (Ce) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 è riportata nella medesima segnalazione.

3. Gli operatori economici che già operano provvedono all'adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.

5. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera a), e dell'articolo 5, del regolamento (Ce) n. 2023/2006, omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

6. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 6 del regolamento (Ce) n. 2023/2006, non istituisce o non mantiene un efficace sistema di controllo della qualità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 30.000.

7. L'operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (Ce) n. 2023/2006, non elabora e non conserva un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità, che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mette a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedono, la predetta documentazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 25.000.

8. L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera b), del regolamento (Ce) n. 2023/2006, non rispetta le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione, di cui all'allegato del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

Articolo 7

Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (Ce) 450/2009

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 40.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 30.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera a), del regolamento (Ce) n. 450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l'uso a cui sono destinati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 25.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (Ce) n. 450/2009 produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera d), del regolamento (Ce) n. 450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (Ce) n. 1935/2004 e dall'articolo 11, del regolamento (Ce) n. 450/2009, è soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera f), del regolamento (Ce) n. 450/2009 produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 15.000.

Articolo 8

Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (Ue) n 10/2011

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (Ue) n. 10/2011, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di composizione di cui ai Capi II e III del regolamento medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 60.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 4, lettera e), e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 10/2011, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto

con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 15.000.

Articolo 9

Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (Ce) n. 282/2008

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (Ce) n. 282/2008, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (Ce) n. 282/2008 o la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 60.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a sei mesi; nei casi più gravi, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 8 del predetto regolamento.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, ridotte della metà, si applicano al titolare dell'autorizzazione, a qualsiasi altro operatore economico che impiega sotto licenza il processo di riciclo autorizzato, al trasformatore che impiega plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato, all'operatore economico che utilizzi materiali od oggetti contenenti plastica riciclata proveniente dal processo di riciclo autorizzato i quali, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 282/2008, non rispettano le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del predetto regolamento. In tal caso, il trasgressore è altresì soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a quattro mesi; nei casi più gravi, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione, a norma dell'articolo 8 del predetto regolamento.

3. Il titolare dell'autorizzazione o qualsiasi altro operatore economico che impieghi sotto licenza il processo di riciclo, il quale non effettua la comunicazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (Ce) n. 282/2008, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.

4. Il titolare dell'autorizzazione del processo di riciclo che non effettua la notifica prevista dall'articolo 10 del regolamento (Ce) n. 282/2008, al Ministero della Salute e all'autorità sanitaria territorialmente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

5. L'operatore economico che effettua l'autodichiarazione volontaria in violazione di quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento (Ce) n. 282/2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

6. L'operatore economico che, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (Ce) n. 282/2008, non ottempera alle informazioni supplementari che devono essere contenute nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata e nella dichiarazione di conformità della plastica riciclata ai sensi della Parte A e della Parte B dell'allegato I del predetto regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.

Articolo 10

Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (Ce) n. 1895/2005

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/Ce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 6.000 a euro 60.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/Ce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 5.000 a euro 15.000.

Articolo 11

Violazioni di lieve entità

1. Quando l'organo che procede all'accertamento rileva una o più violazioni di lieve entità, in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, fornisce altresì al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Trascorso il termine fissato nella diffida per l'attuazione delle prescrizioni in essa contenute, l'organo verifica l'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. L'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede alla contestazione e notificazione della violazione e alla irrogazione della sanzione a norma delle disposizioni del Capo I, Sezione seconda, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Il potere di diffida di cui al presente articolo spetta a tutti gli organi che esercitano poteri di accertamento nella materia oggetto del presente decreto a norma delle leggi vigenti. In ogni caso il potere di diffida compete agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che procedono a norma dell'articolo 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 12

Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni

1. Il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni sanzionate dal presente decreto è presentato, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, all'autorità amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali.

Articolo 13

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777

1. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) gli articoli 2; 4, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 5-ter e 7 sono abrogati;
- b) all'articolo 6, le parole «di cui al precedente articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1935/2004».

Articolo 14

Norme applicabili al procedimento sanzionatorio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Articolo 15

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le attività di cui al presente decreto sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti secondo quanto disposto dalle norme regionali in materia.

4. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istat, mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Note**Avvertenza:**

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (Guue).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella Gazzetta ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, So, così recita:
 - «Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
 - 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
 - 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
 - 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- L'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:
 - «Art. 33 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea*). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
 - 2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli Affari europei e del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.
 - 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 31.».

Legale

- Il testo dell'art. 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) pubblicata nella Gazzetta ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, così recita:
 «Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). — 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, So.
- La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Tu delle leggi sanitarie approvato con Rd 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale 4 giugno 1962, n. 139.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva (Cee) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28 ottobre 1982, n. 298.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L 25 giugno 1999, n. 205) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, So.
- Il regolamento (Ce) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare è pubblicato nella Guce 1 febbraio 2002, n. L 31.
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (Ce) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 maggio 2006, n. 118.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, So.
- Il regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali è pubblicato nella Guue 30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella Guue 28 maggio 2004, n. L 191.
- Il regolamento (Ce) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/Cee e 89/109/Cee è pubblicato nella Guue 13 novembre 2004, n. L 338.
- Il regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari è pubblicato nella Guue 19 novembre 2005, n. L 302.
- Il regolamento (Ce) n. 2023/2006 della Commissione sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari è pubblicato nella Guue 29 dicembre 2006, n. L 384.
- Il regolamento (Ce) n. 282/2008 della Commissione relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (Ce) n. 2023/2006 è pubblicato nella Guue 28 marzo 2008, n. L 86.
- Il regolamento (Ce) n. 450/2009 della Commissione concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del See) è pubblicato nella Guue 30 maggio 2009, n. L 135.
- Il regolamento (Ce) n. 10/2011 della Commissione riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del See) è pubblicato nella Guue 15 gennaio 2011, n. L 12.

Note all'art. 1:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1935/2004 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 2023/2006 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 282/2008 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 450/2009 si veda nelle note alle premesse.

Legale

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 10/2011 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 1895/2005 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 882/2004 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 2023/2006 si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari è pubblicato nella Guue 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella Guue 25 giugno 2004, n. L 226.
- Il regolamento (Ce) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale è pubblicato nella Guue 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella Guue 25 giugno 2004, n. L 226.

Note all'art. 7:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 450/2009 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1935/2004 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 10/2011 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 282/2008 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

- Per i riferimenti normativi del regolamento (Ce) n. 1895/2005 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

- Il testo degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 13 (*Atti di accertamento*). — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.

Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.»

«Art. 14 (*Contestazione e notificazione*). — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».

- Il Capo I, sezione seconda della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, è così rubricato: «Capo I - Le sanzioni amministrative, Sezione II Applicazione».

Note all'art. 13:

Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4. — 1. (Abrogato).

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.

6. (Abrogato).

7. (Abrogato).

8. (Abrogato).

8 -bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni.».

Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 6. Fermo restando il divieto di cui all'art. 3 del regolamento (Ce) n. 1935/2004, la produzione di materiali ed oggetti destinati all'esportazione con caratteristiche difformi da quelle stabilite con i decreti ministeriali di cui all'art. 3 è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali.

I contravventori dell'obbligo previsto dal precedente comma sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.».

Note all'art. 14:

- Per i riferimenti normativi della legge 24 novembre 1981, n. 689 si veda nelle note alle premesse.

Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti latticari caseari Decreto n. 990 del Mipaaf del 28/3/2017 e decreto n. 1076 del 31/3/2017

Dopo la pubblicazione del decreto interministeriale del 9 dicembre 2016 sull'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti latticari caseari e della circolare interpretativa ministeriale, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha emanato e pubblicato sul proprio sito internet due ulteriori decreti.

Il 28 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto prot. 990 mentre, il 31 marzo 2017, è stato pubblicato il decreto prot. 1076, di mera rettifica del ridetto decreto 990.

Con detti atti il Ministero è intervenuto integrando la disciplina del decreto interministeriale del 9 dicembre 2016. Tale intervento troverebbe, alla luce delle considerazioni espresse dallo stesso Ministero, il presupposto nell'art. 4 del decreto interministeriale del 9 dicembre 2016, il quale prevede che "Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attività previste a legislazione vigente, può definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto".

Con il suddetto decreto prot. 990 è, infatti, affermata la necessità di un intervento sul tema dell'indicazione dell'origine del latte in etichetta volto a favorire e facilitare l'accesso del consumatore alle informazioni ed a rendere più efficaci le campagne di promozione, indicando le modalità con le quali le informazioni dei sistemi di etichettatura debbano essere riportate sulle confezioni di latte e di prodotti latticari caseari.

In tale logica, il Mipaaf nell'articolo 1, comma 1, del decreto 990 precisa che le indicazioni di origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti latticari caseari devono essere apposte in un punto evidente e nel medesimo campo visivo in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Sempre tale articolo prevede l'emanazione, da parte del Mipaaf, di linee guida attuative, volte a rendere più efficaci le campagne di promozione.

Nel successivo comma 2 del provvedimento ministeriale prot. 990 è, inoltre, precisato che le indicazioni di origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti latticari caseari sono stampate in caratteri con dimensioni coerenti con quanto previsto dal reg. 1169 del 2011.

Sul punto e con riguardo ai prodotti latticari caseari preimballati occorre rilevare come invece la circolare esplicativa ministeriale (pubblicata sul Gazzetta ufficiale del 3 aprile 2017 ed il cui contenuto corrisponde a quello commentato con la circolare n. 18 della scrivente Direzione), a firma congiunta del Mise e del Mipaaf, ritenga assolto l'obbligo di indicazione di origine del latte riportando, oltre all'indicazione del "paese di mungitura", il solo "paese di trasformazione" del prodotto preimballato di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale ovvero, in alternativa, indicando il "paese di mungitura" e il "paese di trasformazione" distintamente sia per il latte che per i singoli ingredienti contenenti latte.

Il decreto prot. 990 del 28 marzo 2017 dispone, altresì, che le eventuali indicazioni volontarie con significato e valenza equivalente alle indicazioni previste dagli artt. 2 e 3 del decreto sull'origine del latte devono essere apposte in etichetta, con rilevanza equivalente e nel medesimo campo visivo delle indicazioni dell'origine obbligatorie, secondo le modalità previste dalle linee guida.

A tal riguardo si precisa che il reg. 1169/2011, in merito alle modalità di presentazione delle indicazioni volontarie, impone esclusivamente la conformità di queste ai requisiti stabiliti al capo IV sezioni 2 e 3 del regolamento stesso.

Da ultimo, il comma 4 dell'art. 1 del decreto prot. 990 del 28 marzo prevede che, qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti latticari caseari sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, le indicazioni volontarie sull'origine possono essere apposte in etichetta secondo le modalità indicate dalla suddette linee guida.

Infine, il decreto del 31 marzo 2017 prot. 1076, che ha parzialmente modificato il precedente decreto del 28 marzo 2017 prot. 990, ha precisato che quest'ultimo provvedimento entrerà in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione sul sito del Mipaaf delle linee guida di cui sopra.

Poiché al momento non sono note le tempistiche per la pubblicazione delle linee guida da parte del Mipaaf, non è, ad oggi, possibile individuare con certezza la data di entrata in vigore dei decreti in esame.

Da quanto sopra esposto, appare evidente che il decreto interministeriale sull'origine del latte presenta ancora innumerevoli dubbi interpretativi che si auspica siano il prima possibile chiariti da parte delle istituzioni coinvolte.

Legale

► DECRETO prot. n. 990 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 28/3/2017.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 e (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce della Commissione e il regolamento (Ce) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 15 del 19 gennaio 2017, recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (Ue) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" (di seguito decreto);

Visto, in particolare, l'articolo 4 del decreto recante "Disposizioni per favorire una migliore informazione al consumatore";

Considerato che, ai sensi del citato articolo 4, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle attività previste a legislazione vigente, sta definendo apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal citato decreto;

Considerato la disciplina sperimentale dei sistemi di etichettatura previsti dal citato decreto è finalizzata, tra l'altro, a fornire una più corretta e trasparente informazione al consumatore sull'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari;

Ritenuto necessario, al fine di favorire e facilitare l'accesso del consumatore alle informazioni e di rendere più efficaci le campagne di promozione, indicare le modalità con le quali debbano essere riportate sulle confezioni di latte e dei prodotti lattiero caseari le informazioni dei sistemi di etichettatura previsti dal citato decreto.

decreta

Articolo 1

1. Nell'ambito della disciplina sperimentale dell'etichettatura prevista dal decreto, le indicazioni dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari di cui al decreto medesimo, devono essere apposte in etichetta in un punto evidente e nel medesimo campo visivo, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Al fine di consentire l'accesso del consumatore alle informazioni previste dai sistemi di etichettatura disciplinati dal decreto e di rendere più efficaci le campagne di promozione, il Ministero delle Politiche agricole, agroalimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca provvede a emanare apposite linee guida attuative del presente comma.

2. Le indicazioni dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari di cui agli articoli 2 e 3 del decreto sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non è inferiore a 2 millimetri.

3. Eventuali ulteriori indicazioni volontarie in etichetta concernenti l'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari, con significato e valenza equivalente a quelle previste dagli articoli 2 e 3 del decreto, devono essere apposte in etichetta, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, con il medesimo carattere, in dimensioni uguali, con la medesima rilevanza cromatica e nel medesimo campo visivo delle indicazioni dell'origine obbligatorie ai sensi del medesimo decreto.

4. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari sia stato munto, condizionato o trasformato nello stesso Paese, le indicazioni volontarie sull'origine possono essere apposte in etichetta, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, secondo le modalità indicate dalle linee guida di cui al comma 1.

► DECRETO prot. n. 1076 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 31/3/2017.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (Ce) n. 1924/2006 e (Ce) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/Cee della Commissione, la direttiva 90/496/Cee del Consiglio, la direttiva 1999/10/Ce della Commissione, la direttiva 2000/13/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/Ce della Commissione e il regolamento (Ce) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il decreto interministeriale 9 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 15 del 19 gennaio 2017, recante "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari, in attuazione del regolamento (Ue) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" (di seguito "decreto"), e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 990 del 28 marzo 2017, recante "Linee guida per le indicazioni in etichetta dell'origine e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari" in applicazione dell'articolo 4 del decreto (di seguito "Linee guida");

Ritenuto opportuno procedere ad alcune integrazioni sulle modalità applicative da esplicitare nelle Linee guida;

Ritenuto inoltre necessario garantire agli operatori un congruo termine per l'implementazione delle Linee guida;

decreta

Articolo 1

1. Al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 990 del 28 marzo 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

i) le parole: «la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del» sono sostituite dalle seguenti: «con dimensioni coerenti con quanto previsto dal»;

ii) le parole: «, non è inferiore a 2 millimetri» sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: «con il medesimo carattere, in dimensioni uguali, con la medesima rilevanza cromatica e nel medesimo campo visivo delle indicazioni dell'origine obbligatorie ai sensi del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con rilevanza equivalente e nel medesimo campo visivo delle indicazioni dell'origine obbligatorie ai sensi del medesimo decreto, secondo le modalità previste dalle linee guida di cui al comma 1»;

c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il presente decreto entra in vigore dopo 60 giorni dalla pubblicazione sul sito del Ministero delle Politiche agricole, agroalimentari e forestali delle linee guida di cui al comma 1.».



Con Centripresa ho l'opportunità di avere una **gestione della contabilità** su misura e specializzata nella mia categoria! Ma soprattutto dei professionisti che mi danno consulenza, risposte e supporto.



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA



Centripresa è al tuo fianco per risolvere tutte le incombenze che riguardano i servizi contabili e fiscali e tutte le attività ad essi correlate.

Centripresa è un "CAF imprese" che ti offre una gestione della contabilità e delle dichiarazioni su misura, con personale qualificato e costantemente aggiornato sulle tematiche contabili e fiscali relative alle attività delle aziende di ogni categoria di commercio, servizi, turismo e professioni. Una grande opportunità riservata solo ai soci di Confcommercio.

Altri servizi offerti: ▶ Apertura partita IVA e dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ▶ Comunicazione periodica IVA ▶ Versamenti e dichiarazione IMU/TASI ▶ Compensi a terzi e modello 770 ▶ Modello Intrastat ▶ Modello Black list ▶ Spesometro ▶ Assistenza per il contraddittorio con gli uffici ▶ Servizio ai sostituti di imposta per la predisposizione del modello 730 ▶ Servizio di archiviazione ottica sostitutiva ▶ Gestione PEC ▶ Trasmissione e conservazione sostitutiva Fatture elettroniche

CENTRIMPRESA

Corso Venezia, 47 a Milano e presso le sedi delle Associazioni Territoriali.

NUMERO DI TELEFONO UNICO: 02.7750.616

Orari dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 17,30 e venerdì dalle 8,30 alle 16,30

Per informazioni e preventivi gratuiti info@centripresa.it

Bandi e finanziamenti

Indice

IN PRIMO PIANO

► Regione Lombardia: bando "Wonderfood and Wine"	Pag. 141
--	----------

FINANZIAMENTI

► Regione Lombardia: bando "Digital award" – Edizione Turismo 2017	Pag. 142
--	----------

In primo piano

Regione Lombardia - Bando "Wonderfood and Wine"

Regione Lombardia ha emesso il bando "Wonderfood & Wine" che prevede un contributo per la realizzazione di progetti di promozione turistica legata all'offerta enogastronomica lombarda nell'ambito del progetto regionale "Sapore in Lombardia". ▼

Possono partecipare al bando, soggetti in forma singola o aggregata (partenariati) composti da:

- 1) consorzi e imprese consortili;
- 2) fondazioni;
- 3) associazioni (di categoria, di imprese e di professionisti);
- 4) quartieri fieristici e organizzatori fieristici
- 5) soggetti pubblici e privati che si occupano di comunicazione e promozione turistica e del territorio.

Il contributo ottenibile è a fondo perduto, pari al 70% del programma di spesa approvato e fino a un massimo di:

- € 50.000,00 per i soggetti in forma singola;
- € 75.000,00 per i soggetti in forma aggregata.

Sono ammissibili al contributo le spese relative a:

- a) comunicazione per il progetto (spesa obbligatorie);
- b) consulenze direttamente funzionali al progetto;
- c) noleggio di hardware e software;
- d) noleggio di materiali, attrezzature e servizi;
- e) affitto di spazi.

La domanda di contributo contenente la proposta di progetto preliminare dovrà essere presentata in forma telematica a Unioncamere Lombardia attraverso il sito: <http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/> a partire dalle ore 14 del 5 giugno 2017 ed entro e non oltre le ore 12 del 30 giugno 2017. I soggetti che avranno superato la selezione preliminare verranno convocati dalla Regione Lombardia e potranno presentare i progetti definitivi entro il 20 ottobre 2017 per la valutazione finale.

Regione Lombardia - Bando “Digital Award” Edizione Turismo 2017

Regione Lombardia ha emesso il bando “Digital Award – edizione Turismo 2017 – che prevede l’assegnazione di premi in denaro del valore unitario di € 10.000,00 ai migliori progetti di innovazione digitale realizzati nei comparti moda e design.

Possano candidarsi al bando:

- imprese con sede operativa in Lombardia, attive e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
- liberi professionisti con luogo di esercizio prevalente dell’attività in uno dei comuni della Lombardia, iscritti al relativo albo professionale o aderenti a una delle associazioni professionali incluse nell’elenco del Ministero dello Sviluppo economico e operanti nei settori moda e/o design;
- organizzazioni pubbliche e/o private (es. enti locali, associazioni di categoria, fondazioni, enti no profit, ecc., con sede operativa in Lombardia e operanti nei settori moda e/o design).

Il concorso prevede due categorie di premio, suddivisi in tre sezioni per ciascuna categoria, per un totale di sei premi:

1. Categoria **Moda**

sezioni: produzione e manifattura innovativa; comunicazione e marketing; retail e e-commerce.

2. Categoria **Design**:

sezioni: produzione e manifattura innovativa; comunicazione e marketing; retail e e-commerce.

Le candidature devono essere presentate nel periodo compreso tra le ore 14 del 6 giugno 2017 e le ore 14 del 17 settembre 2017 a Unioncamere Lombardia tramite il sito: <http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol/>.

Le candidature verranno valutate attraverso una valutazione formale e di merito, con procedura “a punteggio” sulla base di determinati criteri di merito.

Indice

IN PRIMO PIANO

- Risoluzione 55/E: commercializzazione a seguito di acquisti intraUe soggetta ad autofattura – Depositi Iva, pagamento diretto (Fonte: Sole 24 Ore) **Pag. 143**

NORMATIVA NAZIONALE

- Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 55/E del 3 maggio 2017 - Interpello ordinario (articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Art. 50-bis del DI n. 331 del 1993 - Deposito Iva. **Pag. 145**

In primo piano

Risoluzione 55/E - Commercializzazione a seguito di acquisti intraUe soggetta ad autofattura - Depositi Iva, pagamento diretto

L'estrazione dei beni da un deposito Iva per l'utilizzo e la commercializzazione in Italia di beni nazionali non ammette per il gestore né la compensazione orizzontale né quella verticale dell'imposta, ma richiede sempre il pagamento diretto; al contrario, la stessa commercializzazione di beni introdotti a seguito di acquisti intracomunitari o immessi in libera pratica da Paese terzo è sempre soggetta ad autofattura. Questi sono i due più rilevanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 55/E che, per la prima volta, affronta il tema della nuova disciplina dei depositi Iva, disciplina entrata in vigore il 1° aprile scorso. ►

Commercio estero

L'interpello, partendo da una fattispecie, ha il pregio di ripercorrere la disciplina rispondendo a quattro precisi quesiti. Il primo quesito pone il tema relativo alle modalità di estrazione del bene introdotto nel deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario ovvero di immissione in libera pratica da Paese terzo, nel caso in cui chi estrae è diverso da chi lo ha introdotto. Il problema che si poneva è di comprendere se questi beni dovessero essere estratti sempre con autofattura anche nel caso in cui fossero stati oggetto nel deposito di successive cessioni ovvero se in questo ultimo caso la loro estrazione era soggetta all'obbligo del versamento dell'imposta.

L'Agenzia risponde che, a prescindere dall'esistenza o meno di cessioni all'interno del deposito, i suddetti beni (introdotti a seguito di acquisti intracomunitari o di immissione in libera pratica) debbono essere sempre estratti con la modalità dell'autofattura. Questa risposta trova una sua indiretta giustificazione nel fatto che la specifica tesi è disciplinata, ai fini della prestazione di garanzia, per l'estrazione di beni immessi in libera pratica da Paese terzo dal decreto 37/2017.

Sul piano operativo, la posizione assunta dall'Agenzia impone la tracciabilità puntuale dei suddetti beni dal momento della loro introduzione fino al momento della loro estrazione. È infatti, determinante questa tracciabilità per definire che l'estrazione dello specifico bene deve avvenire con autofattura. La soluzione è sicuramente favorevole per il soggetto che estrae e che in molti casi può evitare di versare l'imposta, impone al gestore del deposito un ulteriore compito. Questo compito già esisteva per i beni immessi in libera pratica da Paese terzo, ma ora viene esteso anche agli acquisti intracomunitari.

Nel caso prospettato nell'interpello la questione è resa ancora più complicata dal fatto che siano all'interno di un deposito di produzione e quindi il bene che viene estratto è il risultato di una lavorazione e quindi è diverso da quello che è stato introdotto. In questo caso l'Agenzia accetta che l'estrazione, se il prodotto della lavorazione è composto da materie prime introdotte in modo non omogeneo da Paese terzo e dal territorio nazionale, avvenga in modo percentuale sulla base di un sistema di tracciabilità basato su un principio Fifo (vale a dire sulla base delle schede di lavorazione seguendo il criterio che il primo entrato è il primo uscito).

Un altro tema affrontato nell'interpello riguarda le modalità di assolvimento dell'imposta nel caso in cui un bene nazionale introdotto nel deposito Iva a seguito di cessione venga estratto con utilizzazione e commercializzazione in Italia. Qui il problema che si poneva era di comprendere se il depositario al momento dell'estrazione, considerato che l'articolo 50-bis, comma 6, del DL 331/93 prevedeva un divieto di compensazione orizzontale, potesse utilizzare con compensazione verticale (imposta da imposta) il credito proprio del soggetto che estrae. La risposta dell'Agenzia è negativa, in quanto la volontà esplicita del legislatore è di imporre quale unica forma di assolvimento dell'imposta il versamento diretto non ammettendo in modo implicito neppure la compensazione verticale (ovvero imposta da imposta). Ad ulteriore giustificazione di tale impossibilità l'Agenzia aggiunge che il gestore se potesse effettuare la suddetta compensazione verticale diventerebbe solidalmente responsabile non solo del versamento, ma anche della correttezza della compensazione effettuata dal soggetto terzo estrattore. Questa giustificazione sembra ammettere implicitamente che tale compensazione sarebbe possibile nel caso in cui il depositario agisca in contro proprio. In questo caso infatti l'assolvimento dell'imposta avverrebbe direttamente a proprio favore e quindi potrebbe essere liquidato direttamente nella propria contabilità.

(Fonte: Sole-24Ore)



Interpello ordinario Art. 50-bis del DI n. 331/1993 - Deposito Iva Risoluzione n. 55 /E dell'Agenzia delle Entrate del 3 maggio 2017

- RISOLUZIONE N. 55 /E dell'Agenzia delle Entrate del 3/5/2017. **Interpello ordinario (articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Art. 50-bis del DI n. 331 del 1993 - Deposito Iva.**

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente quesito.

L'istante Alpha è una società di diritto svizzero, con rappresentante fiscale in Italia, facente parte di un gruppo multinazionale. Tra i fornitori dell'istante c'è la consorella Beta srl, proprietaria in Italia di impianti di raffinazione siti all'interno di un polo petrolchimico. Il polo costituisce deposito fiscale e ricomprende anche impianti di proprietà di altri soggetti. Il deposito fiscale di Beta viene gestito come deposito Iva, limitatamente agli impianti di proprietà della società (impianti, tubazioni e serbatoi).

Le attività svolte da Beta sono le seguenti:

- a) acquisto delle materie prime;
- b) raffinazione degli olii minerali;
- c) produzione di energia elettrica;
- d) vendita dei prodotti ottenuti con il processo di raffinazione e dell'energia elettrica.

Per svolgere il processo produttivo vengono introdotte all'interno del deposito Iva materie prime e semilavorati di natura e provenienza geografica diversa. Le introduzioni avvengono:

1. tramite oleodotti interconnessi con le altre società ubicate all'interno del polo petrolchimico;
2. tramite nave.

In termini di provenienza del prodotto si può distinguere:

- a) provenienza nazionale (tutte le introduzioni di cui al punto 1 e alcune introduzioni di cui al punto 2);
- b) provenienza europea (una quota parte delle introduzioni di cui al punto 2);
- c) provenienza extra-Ue (la maggior parte delle introduzioni di cui al punto 2).

Tutte le introduzioni vengono effettuate in nome e per conto di Beta; le introduzioni di cui alla lettera a) e b) sono effettuate in funzione di transazioni commerciali, mentre le introduzioni di cui alla lettera c) rappresentano delle immissioni in libera pratica con introduzione in deposito Iva effettuate da Beta per conto proprio.

Occasionalmente alcune introduzioni nel deposito Iva vengono effettuate da terze società; in tal caso Beta, in qualità di depositario, custodisce le merci di terzi all'interno del proprio deposito.

La lavorazione del greggio può essere suddivisa in diverse fasi, che comprendono: la distillazione atmosferica e sottovuoto – cosiddetto *topping* – dalla quale vengono esitati prodotti semilavorati di diverso genere (Gpl *virgin naphtha*, gasoli, kerseni etc.); la conversione termica/catalitica (*cracking* termico e catalitico, *reforming* e ottanizzazione, desolfo-razione), che migliora le specifiche qualitative dei prodotti, permettendo di incrementare le rese; la miscelazione (*blending*), che permette di ottenere prodotti finiti.

Le estrazioni dei prodotti dal deposito Iva avvengono attraverso diversi canali:

- via mare, attraverso la caricazione di prodotti petroliferi su petrolchimichiere. L'estrazione viene normalmente effettuata dall'istante Alpha dopo aver acquistato i beni da Beta all'interno del deposito Iva. La destinazione della merce estratta da Alpha può essere nazionale, comunitaria o extra-Ue;
- via terra, attraverso la caricazione su autobotti. L'estrazione dei prodotti petroliferi viene effettuata da Beta, che successivamente li vende nel territorio nazionale;
- via oleodotti, attraverso la fuoriuscita di un flusso continuativo e periodico di prodotti verso le società del polo petrolchimico. L'estrazione viene effettuata da Beta, che successivamente vende i prodotti nel territorio nazionale. Gli oleodotti sono utilizzati anche per estrarre il *feedstock*, ossia un residuo del processo di lavorazione del greggio, che viene trasferito dalla raffineria all'impianto di produzione di energia elettrica presente nel sito, dove viene impiegato come materia prima nel processo di gassificazione.

Commercio estero



I consumi interni e le perdite di lavorazione vengono considerati estrazioni dal deposito per utilizzo in territorio italiano.

Alla luce delle modifiche apportate dal DI 193 del 2016 alla disciplina del deposito Iva di cui all'art. 50-bis del DI n. 331 del 1993, Alpha ha ritenuto necessaria la presentazione di una istanza d'interpello avente ad oggetto i seguenti quattro quesiti.

Quesito n. 1

L'istante chiede quale sia la modalità di assolvimento dell'imposta da parte del soggetto che estrae i beni dal deposito Iva ai fini del loro utilizzo/commercializzazione in territorio nazionale, quando questi è un soggetto diverso da colui che ha introdotto i beni nel deposito Iva. In particolare, se sia necessario o meno tenere traccia della provenienza dei beni introdotti nel deposito Iva e, conseguentemente, versare materialmente l'imposta afferente ai soli beni che, ai tempi dell'introduzione, originavano dall'Italia.

Quesito n. 2

L'istante chiede se, per i beni estratti dal deposito Iva, sia possibile determinare la base imponibile basandosi su una metodologia di calcolo di allocazione proporzionale semplice.

Nel caso di specie, infatti, le materie prime introdotte nel deposito Iva sono oggetto di un processo di lavorazione la cui complessità rende impossibile l'individuazione, all'interno del prodotto finito, della singola partita di materia prima utilizzata per la sua produzione.

L'istante, in particolare, vorrebbe utilizzare un criterio di allocazione proporzionale del valore imponibile delle merci italiane sull'output complessivo di produzione, determinato in funzione delle quantità, senza tenere conto di alcun tipo di ponderazione legata al valore commerciale dei beni estratti.

In dettaglio, la base imponibile Iva relativa ai beni estratti dal deposito sarà calcolata in funzione di una logica Fifo, determinando, da un lato, il valore medio di lavorazione (ottenuto dal rapporto tra il valore imponibile complessivo della lavorazione mensile e le quantità totali lavorate nel mese stesso) e, dall'altro lato, il valore percentuale della merce di origine italiana lavorata rispetto al valore totale della merce lavorata. La base imponibile da assoggettare a tassazione mediante F24 sarà calcolata applicando detta percentuale al valore complessivo di estrazione, mentre al restante valore di estrazione si applicherà il *reverse charge*.

Inoltre, considerato che il prezzo definitivo della materie prime potrebbe essere conosciuto oltre il mese successivo all'introduzione in deposito dei beni, l'istante chiede se sia possibile, in caso di conguaglio positivo o negativo, assolvere l'Iva in funzione della provenienza della materia senza tenere conto della successiva operazione commerciale/estrazione del bene dal deposito. Chiede, altresì, nel caso in cui ci sia un aggiustamento del corrispettivo tra Beta e Alpha per la cessione di beni nel deposito Iva, se sia possibile per Alpha procedere all'assolvimento della maggiore imposta o al recupero dell'imposta versata in eccesso in occasione della liquidazione o del versamento Iva relativi al mese in cui il conguaglio viene effettuato.

Quesito n. 3

L'istante chiede se sia possibile scomputare dal versamento (mediante F24) dell'imposta dovuta e relativa all'estrazione di beni dal deposito Iva (con utilizzazione o commercializzazione nel territorio italiano) il credito Iva proveniente dalla liquidazione Iva periodica.

Quesito n. 4

L'istante chiede a quale soggetto deve essere indirizzata la lettera di intento da inviare all'Agenzia delle Entrate nel caso in cui il soggetto che estrae i beni dal deposito Iva (per l'utilizzazione e commercializzazione nel territorio italiano) si qualifichi quale esportatore abituale e voglia spendere il proprio plafond al fine di non dover versare l'Iva dovuta mediante modello F24.

Commercio estero

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Si premette che la disciplina dei depositi Iva, contenuta nell'articolo 50-bis del DI 331 del 1993, è stata da ultimo modificata dall'art. 4, comma 7, del DI del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016. Dette modifiche, per espressa previsione del comma 8 dell'articolo 4 citato, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.

Le modifiche comportano, da un lato, l'estensione dell'utilizzo del deposito Iva a tutti i beni, senza distinguere in base alla provenienza e, dall'altro lato, la diversa modalità di estrazione dei beni stessi sulla base della predetta provenienza.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'art. 50-bis comma 4, lettera c), come modificato dal DI n. 193, prevede, infatti, che sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto: "le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito Iva". Conseguentemente la lettera d), che per i beni nazionali prevedeva l'agevolazione solo in riferimento a quelli indicati nella tabella A-bis del DI 331, è stata abrogata.

Per quanto concerne le modalità di estrazione dei beni dal deposito Iva, momento che coincide con l'esigibilità del tributo, l'art. 50-bis, comma 6, prevede che, ad eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario [art. 50-bis, comma 4, lett. a) del DI n. 331/93] e dei beni immessi in libera pratica [lettera b) del predetto comma], per le altre operazioni agevolate l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito.

In sostanza, a partire dal 1° aprile 2017, fuori dai casi di beni introdotti mediante acquisto intracomunitario e di beni immessi in libera pratica, per i quali è stata prestata idonea garanzia secondo le modalità e nei casi successivamente definiti dal Dm 23 febbraio 2017, l'assolvimento dell'Iva in caso di commercializzazione del bene nel territorio dello Stato avviene con versamento diretto mediante F24.

Tanto premesso, di seguito vengono esaminati i quesiti posti nell'istanza.

Quesito n. 1

Il quesito riguarda il caso in cui colui che procede ad estrarre la merce dal deposito Iva per commercializzarla o utilizzarla in Italia è un soggetto diverso da colui che l'ha introdotta a monte, poiché la merce, durante la permanenza nel deposito, è stata ceduta.

Al riguardo, si osserva che, nell'individuare le estrazioni che beneficiano del reverse charge, l'articolo 50-bis, comma 6 del DI n. 331/1993 fa riferimento ai beni introdotti nel deposito Iva ai sensi del comma 4, lettera b) (immissione in libera pratica) ovvero "in forza di un acquisto intracomunitario" (lettera a) del medesimo comma 4). L'individuazione della corretta modalità di estrazione è, dunque, collegata all'origine del bene – *rectius*, all'operazione con la quale il bene è stato introdotto nel deposito.

Di conseguenza, le successive cessioni di cui i beni possono essere stati oggetto durante il periodo di permanenza nel deposito Iva non incidono sull'individuazione della modalità di estrazione del bene medesimo, fermo restando che, in virtù di quanto espressamente previsto dal comma 6 in esame, la base imponibile sarà comunque costituita dal corrispettivo o valore dell'ultima di tali cessioni.

Lo stesso Dm 23 febbraio 2017 ammette, peraltro (cfr. art. 4), che i requisiti di garanzia che consentono l'estrazione in reverse charge dei beni introdotti nel deposito Iva a seguito di immissione in libera pratica possono sussistere sia quando il soggetto che estrae coincide con quello che ha effettuato l'immissione, sia quando i due soggetti non coincidono (perché, ad esempio, colui che estrae ha acquistato i beni successivamente alla loro introduzione nel deposito).

Pertanto, occorre ritenere che, anche nel caso in cui i beni introdotti siano ceduti a terzi nel corso della loro permanenza nel deposito, l'imposta da versare tramite F24 vada calcolata applicando il valore percentuale delle materie prime di provenienza italiana introdotte nel deposito Iva (cfr. quesito 2) al corrispettivo o valore pattuito per l'ultima cessione effettuata prima dell'estrazione. A tal fine, Alpha ha l'onere di acquisire detta percentuale dal proprio cedente (Beta).

Commercio estero

Quesito n. 2

Il quesito si compone di due aspetti, ossia, da un lato il criterio per calcolare la base imponibile per i beni estratti dal deposito Iva, dall'altro lato, la tempistica e le modalità delle eventuali rettifiche in aumento o in diminuzione della predetta base imponibile, correlate ad una variazione dei prezzi delle merci.

In relazione al primo aspetto, si osserva quanto segue.

L'articolo 50-bis, comma 6 del DI n. 331 del 1993 precisa che, per i beni estratti da un deposito Iva, "la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione".

Ne consegue che la base imponibile delle estrazioni effettuate da Alpha sarà costituita dal corrispettivo addebitato da Beta.

Tuttavia, come innanzi precisato, il nuovo articolo 50-bis, comma 6 del DI n. 331 del 1993 introduce due modalità di estrazione dei beni dal deposito Iva, ossia il versamento diretto con F24 e l'inversione contabile, che si differenziano a seconda dell'operazione mediante la quale il bene è introdotto nel deposito.

Tale circostanza obbliga colui che estrae i beni a dover individuare l'operazione con cui i beni sono introdotti nel deposito (acquisto intracomunitario, immissione in libera pratica o acquisto nazionale).

Nel caso di specie, l'esatta individuazione dell'operazione con cui i beni sono stati introdotti nel deposito, secondo la rappresentazione dell'interpellante, sarebbe impossibile, in quanto si tratta di materie prime, le quali, una volta introdotte nel deposito Iva, confluiscono in un processo di lavorazione (raffinazione) che porta a generare prodotti finiti di diversa natura.

La scrivente osserva, preliminarmente, che per quanto concerne la metodologia di calcolo da adottare per individuare l'origine del prodotto estratto, l'istituto dell'interpello ordinario, non potendo avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico, non si presta a verificare concretamente la bontà dello schema proposto (cfr. circolare 9 del 2016 par. 1.1).

Tuttavia, seppur con i limiti probatori e valutativi dello strumento dell'interpello, sulla base di quanto rappresentato dall'istante può ritenersi che la metodologia di calcolo rappresentata, in relazione alla complessità di lavorazione dei beni in esame, possa essere astrattamente idonea per il calcolo della base imponibile, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 6, del DI 331 del 1993.

La ragione risiede nell'esigenza di raggiungere un livello di semplificazione degli adempimenti che consenta all'operatore di assolvere correttamente agli obblighi impositivi e, allo stesso tempo, all'erario di riscuotere l'imposta nell'importo più fedele possibile rispetto al volume delle operazioni effettuate.

Ciò risulta, altresì, coerente con i principi della direttiva Iva e con recenti pronunciamenti della Corte unionale in materia di calcolo del pro-rata (cfr. considerando n. 39 e 59 della direttiva e caso Mercedes Benz, causa C-378/15).

Pertanto, Alpha individuerà l'importo del versamento da effettuare con F24 per l'estrazione dei prodotti dal deposito applicando al corrispettivo pattuito con Beta la percentuale di beni di provenienza italiana da questa comunicata. Alla restante somma sarà applicabile il *reverse charge*.

Con riferimento alla seconda parte del quesito, relativo alle rettifiche di valore, si osserva quanto segue.

Dalla ricostruzione dell'istante, si desume che i corrispettivi/valori dei beni introdotti in deposito Iva possono subire variazioni tra il momento dell'introduzione nel deposito e il momento dell'estrazione. Ciò dipende dalla natura dei prodotti (petroliferi) che scontano le fluttuazioni dei listini e potrebbe avere un riflesso anche sul corrispettivo pattuito tra Beta e Alpha.

Al riguardo, se il corrispettivo viene variato in un momento successivo all'estrazione, sorge in capo a colui che estrae i beni dal deposito l'obbligo di effettuare la variazione in aumento, se il differenziale è positivo, ovvero, il diritto di effettuare la variazione in diminuzione, se il predetto dato è negativo (cfr. art. 26 del Dpr 633 del 1972). Tale obbligo decorre dal ricevimento della nota di credito o di debito da parte di Beta.

La modalità di rettifica seguirà la modalità con cui è stata assolta l'Iva in fase di estrazione, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 6, del Dpr 633 del 1972, seguendo i criteri stabiliti dal citato articolo 26.

Commercio estero

Quesito n. 3

Il quesito riguarda l'ambito di applicazione del divieto di compensazione previsto dall'art. 50-bis, comma 6, secondo periodo, del DI n. 331 del 1993, che esclude testualmente la compensazione di cui all'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 17 del Dlgs 241/1997 disciplina il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme anche mediante la compensazione con altri crediti d'imposta e contributivi, cosiddetta "orizzontale" o "esterna".

La compensazione "verticale" o "interna" è, invece, disciplinata nell'ambito di norme specifiche, peraltro precedenti all'introduzione del medesimo articolo 17. Nel caso dell'Iva la compensazione cd "interna" o, più correttamente "detrazione", trova la sua disciplina nell'art. 1 del Dpr n. 100 del 1998 e nell'articolo 30 del Dpr n. 633 del 1972 per i crediti dell'anno precedente.

Ciò posto, quello che esclude la possibilità di compensare verticalmente l'imposta dovuta all'atto dell'estrazione del bene dal deposito Iva è proprio il dato testuale dell'art. 50-bis, il quale richiede che il versamento dell'imposta a debito sia "eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". In tal modo, infatti, il legislatore ha individuato, quale unica modalità di assolvimento dell'imposta dovuta, quella del versamento diretto e ha conseguentemente escluso che l'imposta possa essere versata attraverso il meccanismo dello scomputo "imposta da imposta", nell'ambito della liquidazione periodica del tributo.

Coerentemente, poiché il richiamo alla modalità di effettuazione del versamento disciplinata dall'articolo 17 (versamento diretto) presuppone, in linea generale, la possibilità di compensare quanto dovuto con crediti anche di diversa natura, maturati dallo stesso soggetto, il legislatore ha dovuto escludere espressamente il ricorso alla compensazione "esterna".

In sintesi, contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, si deve ritenere che, alla luce della vigente normativa sui depositi Iva, il soggetto che estrae dal deposito Iva un bene per il quale sia applicabile la procedura del versamento diretto (mediante F24) dell'imposta dovuta non possa scomputare dal versamento stesso il credito Iva proveniente dalla liquidazione Iva periodica.

Tale soluzione appare coerente anche con la previsione, nell'ambito del medesimo comma 6 dell'articolo 50-bis, secondo cui il versamento dell'Iva dovuta per l'estrazione è materialmente eseguito dal gestore, in nome e per conto di colui che estrae, col quale è solidalmente responsabile del versamento stesso. Ammettendo la compensazione "verticale", infatti, il gestore del deposito sarebbe, in definitiva, solidalmente responsabile anche della correttezza della compensazione effettuata dal soggetto terzo estrattore.

Quesito n. 4

Come da ultimo chiarito nella risoluzione n. 35/E del 2017, l'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 50-bis, comma 6, sesto periodo, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito, trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate ed acquisire la relativa ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate. Restano altresì ferme le modalità procedurali previste dal penultimo periodo del comma 6 dell'art. 50-bis, del DI n. 331 del 1993 per lo svincolo della garanzia prevista dal comma 4, lettera b) del medesimo articolo.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.



Credito, banche, rating...?
Ho il partner giusto per migliorare
il rapporto con le banche e
il mio merito di credito.
E mi ha fatto anche capire
che il Business Plan non serve
solo alle start-up!



Unione
CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

fidicomet
Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio al Turismo ai Servizi e alle Professioni

Fidicomet è il tuo partner per migliorare il tuo profilo finanziario e il tuo profilo di presentazione al sistema bancario per ottenere un migliore accesso al credito. In più avrai a disposizione una serie di servizi per un' **Assistenza Finanziaria di Base** specifica e a costi contenuti per ottenere una corretta gestione d'impresa.

I servizi e le consulenze offerte: ► conoscere lo status finanziario dell'impresa, anche come rilevabile "a sistema" ► adeguare la struttura finanziaria ► evitare errori per l'evoluzione del rating bancario ► Check-up finanziario ► Business Plan ► Report Finanziario d'Impresa, ► Accompagnamento professionale continuo attraverso il Tutor finanziario di impresa

FIDICOMET/ASCONFIDI LOMBARDIA

è la **Cooperativa di Garanzia Fidi** di Confcommercio Milano

Gli uffici si trovano in Corso Venezia, 47 a Milano
e presso le sedi delle Associazioni Territoriali
Tel. 02.7630021 - Fax 02.76300246
fidicomet@asconfidi.it - www.fidicomet.it



Indice

STUDI

- Green economy: da una logica di settore a una logica di filiera Pag. 151

INDICATORI STATISTICI

- Il costo della vita in Italia Pag. 156

- Indice delle vendite al dettaglio Pag. 157

Studi

Green economy: da una logica di settore a una logica di filiera

Il termine “green” solitamente richiama, come prima associazione concettuale, il tema delle energie rinnovabili, proposte come sostitute dei combustibili fossili e in costante crescita a livello globale, ma, più in generale, coinvolge i soggetti e le attività orientate al principio della salvaguardia ambientale e alla tutela delle risorse naturali.

Il termine Green Economy comprende, quindi, tutte le attività industriali e terziarie che si ispirano a questa finalità.

Le origini di questo concetto vengono fatte convenzionalmente risalire al 2006 in seguito alla redazione del Rapporto Stern, commissionato dal Governo inglese a sir Nicholas Stern, ex capo economista della Banca mondiale, che propose una valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici, dovuti ai livelli troppo elevati di CO₂ nell'aria, sull'economia.

Stern giunse così alla teoria di una correlazione negativa tra questi effetti e il Pil mondiale: “Se non verrà fatto nulla per arginare le attuali emissioni di CO₂ i danni per l'economia globale equivarranno a una perdita complessiva del Pil del 20% pari all'impatto negativo delle due ultime guerre mondiali messe assieme”.

L'attenzione, per la prima volta, è posta sul legame esistente tra economia ed ambiente, indirizzando il dibattito sul tema della crescita sostenibile e sulla necessità di superare il paradigma dell'economia lineare con il modello dell'economia circolare. ►

Dall'economia lineare all'economia circolare

Il sistema attuale di produzione di beni e servizi, nato con la rivoluzione industriale e fondato sul modello dell'economia lineare (estrai, produci, usa e getta), ha aumentato il benessere di una parte della popolazione mondiale, ma, nello stesso tempo, si è risolto nella distruzione di grandi quantità di risorse naturali non riproducibili, generando emissioni inquinanti pericolose per la salute e la sicurezza dell'uomo su questo pianeta.

Il cambiamento climatico e il depauperamento delle risorse naturali sono segnali evidenti che questo modello non è più sostenibile sul piano ecologico ed economico.

È necessario accelerare il percorso di cambiamento in direzione dell'economia circolare.


Secondo la Ellen McArthur Foundation (2015) "L'economia circolare è dove la sfera naturale e la sfera economica iniziano a convergere. (...) I beni e le risorse sono prodotti con minore impiego di materia e di energia, con eco-progettazione, utilizzo di materie "seconde" ed utilizzo di energie rinnovabili e poi vengono mantenuti efficienti ed in uso il più a lungo possibile attraverso il riutilizzo, il recupero, la riparazione, la rigenerazione, l'uso dei loro componenti per fini diversi, ed infine il riciclo, per limitare al massimo la loro destinazione a discarica" (Aisec - Associazione italiana per lo sviluppo dell'economia circolare).

In questa visione il rifiuto è una risorsa e la sua destinazione in discarica un fallimento del sistema di trasformazione delle materie in prodotti.

Nel modello dei flussi input-process-output ambientali le materie e l'energia necessaria per realizzare nuovi prodotti e nuovi servizi richiedono un ripensamento all'insegna dell'efficienza.

La fase della trasformazione degli input in output dovrebbe essere finalizzata a massimizzare il valore dei ricavi, minimizzando, nello stesso tempo, le emissioni di sostanze inquinanti e generando rifiuti che possano essere reimmessi nel ciclo economico.

Schema flussi Input-Output ambientali del sistema produttivo



Fonte: Unioncamere-Fondazione Symbola, 2013

Formazione / Studi

In questo processo le attività immateriali dei servizi possono dare un contributo essenziale allo sviluppo sostenibile, perché, rispetto all'industria, esprimono un minore fabbisogno di materie ed energia, utilizzano essenzialmente il capitale umano nei loro processi di creazione del valore, producono minori emissioni inquinanti.

L'intensità delle emissioni di CO2 cambia, infatti, sensibilmente a seconda del settore di attività e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-Oecd individua, come più inquinanti, 10 settori (produzione di energia elettrica fossile e nucleare, trasporti aerei, navali e terrestri, siderurgia, metallurgia, chimica, agricoltura e estrazioni), che detengono il 90% delle emissioni totali di CO2 e solo il 16% dell'occupazione.

Al contrario l'inquinamento carbonico è minimo nei settori che rappresentano più della metà dell'occupazione: pubblica amministrazione, sanità e l'istruzione (24,1%), commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni, alberghi e ristoranti (19,7%) e immobiliare, noleggio e servizi alle imprese (12,2%).

L'attività industriale deve essere ripensata alla luce dei principi dell'economia circolare.

Il sistema di produzione deve utilizzare, quanto più possibile, materie riproducibili ed energie rinnovabili, adottare processi di efficienza e risparmio energetico, progettare e realizzare beni che non possono mai diventare irrecuperabili, almeno nelle loro componenti.

In relazione alla output occorre, inoltre, perseguire l'obiettivo di minimizzare gli scarti e di attuare un processo di lavorazione, che tenda a contenere il più possibile le emissioni inquinanti.

La soluzione non può essere delocalizzare in altre nazioni le produzioni "brown", quelle ad elevato impatto ambientale, perché in questo modo non si risolve il problema del cambiamento climatico e della stessa sostenibilità sociale dello sviluppo economico.

Nel mondo globale le relazioni di interdipendenza geopolitica ed economica finirebbero, infatti, per scaricare sulle nazioni "green" i problemi delle nazioni "brown".

Negli ultimi vent'anni l'inadeguatezza dell'economia lineare si è manifestata con grande evidenza ed è cambiato il modo di guardare ai problemi dello sviluppo non solo nel mondo delle imprese, ma anche nel mondo dei consumatori, sempre più sensibili all'esigenza di un modo di consumare e produrre rispettoso dell'ambiente.

Diverse ricerche sul comportamento di consumo e di acquisto delle persone e sugli investimenti delle imprese dimostrano il cambiamento di passo in direzione della crescita sostenibile.

In questo numero dell'Informatore l'attenzione è dedicata al rapporto annuale 2016 di GreenItaly dedicato agli investimenti che le imprese italiane hanno sviluppato nel periodo 2010-2015 per avvicinarsi al modello dell'economia circolare

Il rapporto GreenItaly

"(...) oltre 385.000 imprese dell'industria e dei servizi con dipendenti che hanno investito nel periodo 2010-2015, prevedono di farlo entro la fine del 2016. In prodotti e tecnologie green: 26,5% del totale (...). Ci dicono qual è il posto che possiamo occupare del mondo: non quello della competitività fatta di bassi prezzi e dumping ambientale e sociale, ma proprio quello della qualità che sta nel Dna del sistema economico italiano ed è fatta di personalizzazione cura dei dettagli, di attenzione di competenze al capitale umano di coesione bellezza innovazione appunto sostenibilità" (Rapporto GreenItaly 2016).

Ovviamente una prima area di intervento strategica è quella della sostituzione di fonti di energia non riproducibili, come i carboni fossili, con fonti di energia rinnovabili.

Nel nostro Paese, in questo ambito, si sono fatti enormi progressi, perché a giugno 2016 il contributo delle rinnovabili sull'elettricità consumata si è stabilizzato intorno al 35%- 40%, di cui ben l'8% con il solare fotovoltaico, superando la quota imputabile alle fonti fossili.

A partire dal 2020 la convenienza a produrre e distribuire energia di fonte solare sarà maggiore rispetto al modello delle centrali a ciclo combinato a gas, converrà installare nuovi impianti fotovoltaici o eolici al posto di centrali che funzionano con il gas e carbone o l'energia nucleare.

A livello globale, purtroppo, il percorso da compiere per minimizzare l'apporto di combustibili fossili alla produzione di energia è lungo, se si pensa che solo un quinto dei consumi finali mondiali è soddisfatto dall'energia verde.

Una seconda area di intervento attiene all'impatto ambientale dei processi di trasformazione di energia e materie in

Formazione / Studi


prodotti e servizi, un fenomeno che in Europa ha un'evoluzione favorevole rispetto all'obiettivo della crescita sostenibile, perché si è ridimensionata notevolmente l'industria pesante, in particolare quella siderurgica, localizzata altrove.

L'Italia, in particolare, è passata da 133 tonnellate di CO2 del 2008 a 107 tonnellate di CO2 del 2016, una performance da mettere in relazione con l'elevata quota di servizi, che caratterizza la nostra economia e con la sua vocazione industriale incentrata sui settori della manifattura leggera e sulla produzione di beni ad alto valore aggiunto.

Una terza area di intervento riguarda il potenziamento di tutte quelle attività e processi che presiedono alla trasformazione di materie ed energia in prodotti, che minimizzano scarti di produzione, emissioni inquinanti e rifiuti irrecuperabili.

In diversi di questi ambiti l'Italia evidenzia performance positive:

- È il secondo paese dell'Unione europea per superfici agricole investite a biologico con i suoi 1.492.579 ettari e un mercato al consumo di prodotti biologici che vale 2,5 miliardi di euro.
- Il suo settore della produzione di legno e arredo è più efficiente sul piano dei consumi di energia elettrica rispetto alla media dei paesi Ue, assorbendo 30 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) per ogni milione di euro prodotto contro i 68 Tep della media europea.
- Nel 2015 è leader in Europa per volumi di immatricolazione di autovetture ad alimentazione alternativa
- È un caso di eccellenza in relazione alla quantità di imballaggi avviata riciclo, pari al 66,9%.
- È leader europeo del riciclo industriale, essendo stata capace di avviare a riciclo 47 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi contro i 43 milioni della Germania e 29 milioni della Francia; l'industria italiana del riciclo, per numero di addetti e di imprese, è seconda solo a quella della Germania.



Fonte: UNIONCAMERE- FONDAZIONE SYMBOLA

Questi innegabili progressi nelle aree di intervento considerate non potrebbero portare ad un cambiamento diffuso ed efficace se tutto il sistema delle imprese non fosse orientato a modificare la sua strategia nel medio e lungo termine.

Fortunatamente tale indirizzo emerge dai risultati delle rilevazioni di GreenItaly, che mostrano come sempre più aziende assumano il rispetto dell'ambiente, non più come un costo da sostenere sotto il vincolo di regolamenti e leggi, ma come fattore competitivo da perseguire con investimenti in ricerca e sviluppo e da promuovere attraverso efficaci strategie di marketing.

Formazione / Studi

Il nuovo modo di concepire la relazione con l'ambiente e la crescita economica non ha mancato di influire sulla natura e l'entità della spesa dedicata all'obiettivo della sostenibilità.

Nel periodo 2010-2016 le imprese italiane con almeno un dipendente, che hanno investito per l'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto ambientale, sono state 385.570 pari alla 26,6% del totale.

All'interno di questo universo 252.920 aziende appartengono al sistema del terziario.

Nell'ambito dei servizi sono le attività di trasporto e logistica a mostrare la più alta propensione alla spesa per la eco-efficienza con 32,5 imprese su 100.

Tale percentuale scende al 30% nelle attività di alloggio e ristorazione ed in quelle di prestazioni socio sanitarie, mentre si attesta tra il 22% e il 26% in tutti gli altri comparti del terziario.

Da una logica di settore ad una logica di filiera

La definizione di green job è oggetto di un dibattito, che si sviluppa tra due posizioni estreme, l'approccio eco-industriale, secondo cui è la natura dell'attività, quella dei settori Egss (Environment Good Services Sector) a definire green un lavoro, l'approccio della transizione, secondo cui qualsiasi tipo di attività, se tende ad attuare un modello di economia circolare, è green.

È evidente che i reali confini della green economy e dei green job si trovano tra questi due estremi in un ambito di mercato, che contempla i settori Egss e si estende a tutte le attività seriamente impegnate nell'applicazione del modello di economia circolare.

L'Ilo (*International Labour Organization*) e l'Unep (*United Nations Environment Programme*), autorevoli organismi delle Nazioni Unite, offrono una definizione ampia di green job.

“(...) (sono green jobs) i lavori in agricoltura, produzione, ricerca e sviluppo (R&S), attività amministrative e servizi che contribuiscono sostanzialmente a preservare o ripristinare la qualità ambientale (...). In particolare, ma non esclusivamente, questo include i lavori che aiutano a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, ridurre i consumi di energia, di materiali e il consumo di acqua attraverso strategie ad alta efficienza, la decarbonizzazione dell'economia e la riduzione al minimo o l'eliminazione completa di ogni forma di spreco e di inquinamento”.

In questa accezione l'occupazione green non è solo quella generata direttamente dallo sviluppo delle attività che si occupano di energie rinnovabili, efficienza energetica, ciclo dell'acqua e dei rifiuti, servizi ambientali, trasporti sostenibili.

L'incremento dell'output dei settori “core green” implica, infatti, un aumento di input necessari al processo di trasformazione (materie prime, semilavorati, macchine, software etc.), che, quindi, genera la domanda di posti di lavoro indiretti nel gruppo dei fornitori di beni e servizi ai settori ambientali.

L'aumento della spesa per i consumi dei lavoratori che occupano i posti creati, diretti o indiretti, genera, infine, un certo numero di posti di lavoro aggiuntivi indotti.

La definizione di green economy richiede, quindi, di abbandonare l'approccio settoriale in favore di una visione, che consideri i prodotti e i processi green.

In questo percorso di conoscenza è importante considerare l'economia di un Paese nella logica di filiera, seguendo il passaggio che i beni compiono dalla produzione al consumo e, quindi, alla re-immissione dei rifiuti nel ciclo produttivo.

In tale prospettiva, ad esempio, l'agricoltura è un settore ad alta potenzialità green, se viene impostato e sviluppato secondo i criteri e gli obiettivi della produzione biologica, ma la sua capacità di affermazione nel mercato dipende dall'efficienza e dall'efficacia, che sono in grado di dimostrare le imprese a valle della produzione.

Grande distribuzione, mercati all'ingrosso, commercio al dettaglio in sede fissa e ambulante, ristorazione, editoria specializzata, consulenza sono tutti partner fondamentali in questo progetto.

La sostenibilità ambientale ed economica richiede lo sviluppo delle attività “core green”, l'applicazione dei principi dell'economia circolare a tutte le tipologie di business, persino quelle “brown”, e, soprattutto, la capacità di promuovere presso il pubblico dei consumatori beni e servizi green, realizzati con energie rinnovabili, in ambienti di lavoro sicuri, con basse emissioni inquinanti e garantendo il recupero dei rifiuti dovuti all'obsolescenza dei prodotti e dei processi.

Formazione / Studi

Il costo della vita in Italia

NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI (senza tabacchi)

Base 2010=100	AL	ALCOL	ABB	ABT	ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var 75%
Giugno 2014	108,0	111,3	105,7	114,2	105,3	101,3	115,5	83,8	100,6	108,2	107,1	106,9	107,4	107,4	0,280	0,210
Luglio	107,1	111,3	105,6	112,8	105,4	101,2	116,6	83,7	100,9	108,2	107,1	106,8	107,3	107,3	0,093	0,070
Agosto	107,0	111,5	105,5	112,8	105,4	101,2	118,5	82,7	101,6	108,2	106,8	106,8	107,5	107,5	-0,093	-0,070
Settembre	107,2	111,5	105,7	112,8	105,5	101,3	115,6	82,4	101,0	108,9	107,2	106,8	107,1	107,1	-0,093	-0,070
Ottobre	107,2	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	114,9	82,7	101,1	110,1	107,3	106,9	107,2	107,2	0,093	0,070
Novembre	107,8	111,6	105,9	114,0	105,5	101,3	113,5	83,4	100,7	110,1	106,6	106,9	107,0	107,0	0,187	0,140
Dicembre	107,9	111,6	105,9	113,9	105,5	101,3	113,6	83,7	101,1	110,1	106,3	106,8	107,0	107,0	-0,093	-0,070
Media annua	107,7	111,5	105,7	114,0	105,4	101,3	115,2	83,9	101,0	108,7	106,6	106,9	107,2	107,2	1,002	0,752
Gennaio 2015	108,5	111,6	105,8	113,4	105,5	101,5	110,2	83,8	100,5	110,1	106,3	106,9	106,5	106,5	-0,746	-0,559
Febbraio	109,2	114,9	105,8	113,6	105,5	101,6	110,9	83,8	100,9	110,1	106,4	107,0	106,8	106,8	-0,373	-0,280
Marzo	109,0	115,0	105,9	113,7	105,6	101,7	112,3	83,2	100,4	110,1	106,7	107,0	107,0	107,0	-0,187	-0,140
Aprile	108,9	115,0	105,9	112,8	105,6	101,7	112,8	82,3	101,0	110,1	107,6	107,0	107,1	107,1	-0,279	-0,209
Maggio	109,0	115,1	106,0	112,8	105,6	101,7	113,4	81,7	100,6	110,1	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Giugno	109,0	114,8	106,0	112,8	105,6	101,8	113,6	81,4	101,0	110,2	108,4	107,0	107,3	107,3	-0,093	-0,070
Luglio	107,9	114,8	106,0	112,6	105,6	101,8	114,3	80,4	102,1	110,2	108,2	107,0	107,2	107,2	-0,093	-0,070
Agosto	108,0	114,9	106,0	112,6	105,6	101,8	114,9	82,0	102,4	110,2	108,0	106,9	107,4	107,4	-0,093	-0,070
Settembre	108,7	114,9	106,2	112,6	105,7	101,8	111,7	82,6	101,0	110,9	108,6	107,1	107,0	107,0	-0,093	0,093
Ottobre	109,1	114,9	106,4	113,5	105,7	101,8	111,1	82,6	101,3	111,5	109,0	107,1	107,2	107,2	0,000	0,000
Novembre	109,4	115,0	106,4	113,7	105,8	101,7	110,3	83,0	100,9	111,5	107,7	107,0	107,0	107,0	0,000	0,000
Dicembre	109,1	114,8	106,4	113,7	105,8	101,7	110,1	84,0	101,8	111,5	107,6	106,9	107,0	107,0	0,000	0,000
Media annua	108,8	114,6	106,1	113,2	105,6	101,7	112,1	82,6	101,2	110,5	107,7	107,0	107,1	107,1	-0,171	-0,128
Base 2015=100																
Gennaio 2016	100,1	100,2	100,2	99,8	100,3	100,2	97,2	102,0	100,8	100,9	99,8	100,0	99,7	99,7	0,262	0,196
Febbraio	100,0	100,2	100,2	99,8	100,3	100,3	96,4	101,0	100,8	100,9	99,9	100,0	99,5	99,5	-0,221	-0,165
Marzo	99,9	100,2	100,4	99,9	100,3	100,3	97,1	100,9	100,5	100,9	100,2	100,1	99,6	99,6	-0,307	-0,230
Aprile	100,0	100,2	100,4	97,6	100,3	100,3	97,7	100,3	100,3	100,9	100,9	100,2	99,6	99,6	-0,400	-0,300
Maggio	100,4	102,0	100,4	97,6	100,3	100,4	98,2	101,3	100,0	100,9	101,2	100,2	99,7	99,7	-0,393	-0,295
Giugno	100,5	102,4	100,4	97,6	100,3	100,4	99,0	100,3	100,0	100,9	101,3	100,2	99,9	99,9	-0,286	-0,215
Luglio	99,8	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	99,9	99,2	101,2	100,9	101,4	100,4	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Agosto	100,1	102,3	100,3	97,8	100,3	100,4	100,5	99,2	101,5	100,9	101,4	100,4	100,2	100,2	-0,080	-0,060
Settembre	100,0	102,3	100,5	98,5	100,3	100,4	99,5	99,2	100,2	101,3	101,7	100,5	100,0	100,0	0,093	0,070
Ottobre	100,1	102,3	100,6	98,5	100,3	100,4	99,3	98,8	100,2	100,2	101,6	100,7	100,0	100,0	-0,093	-0,070
Novembre	100,6	102,3	100,7	98,6	100,4	100,4	99,1	98,0	99,9	100,2	100,9	100,8	100,0	100,0	0,093	0,070
Dicembre	101,0	102,1	100,7	98,7	100,3	100,5	100,2	98,5	101,0	100,2	100,8	100,9	100,3	100,3	0,394	0,295
Media annua	100,2	101,6	100,4	98,5	100,3	100,4	98,7	99,9	100,5	100,8	100,9	100,4	99,9	99,9	-0,086	-0,065
Gennaio 2017	102,2	102,1	100,7	99,4	100,3	100,6	100,4	98,3	100,3	100,3	100,9	100,9	100,6	100,6	0,903	0,677
Febbraio	103,5	102,1	100,6	99,8	100,3	100,7	101,0	98,4	100,6	100,3	101,1	101,1	101,0	101,0	1,508	1,131
Marzo	102,5	102,1	100,7	100,0	100,4	100,8	101,5	98,4	100,7	100,3	101,3	101,2	101,0	101,0	1,406	1,054
Aprile	102,0	102,1	100,7	100,2	100,4	100,6	102,8	98,1	100,4	100,3	102,4	101,3	101,3	101,3	1,707	1,280

In conformità con le regole di armonizzazione delle statistiche dell'Unione Europea ogni 5 anni cambia l'anno base dei numeri indice FOI, che da gennaio 2016 non è più espresso nella base 2010=100, ma nella base 2015=100. Il calcolo della variazione percentuale tra indici mensili di anni con base diversa comporta l'utilizzo di un coefficiente di raccordo, che nella fattispecie dell'indice generale senza tabacchi è 1,071. Il metodo di calcolo è quello descritto nell'esempio che segue: variazione percentuale di gennaio 2016 su gennaio 2015 [(99,7:106,5) x 1,071 x 100]-100

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2010=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
2014						
Marzo	101,5	88,6	85,9	85,8	94,7	86,3
Aprile	104,8	91,5	89,1	89,5	98,0	89,8
Maggio	102,0	90,5	94,1	93,8	98,5	93,2
Giugno	99,1	84,4	89,7	86,6	95,0	86,2
Luglio	101,6	95,8	95,3	100,1	98,9	99,3
Agosto	100,5	97,8	92,2	76,0	96,9	80,0
Settembre	100,3	89,1	93,7	87,1	97,4	87,5
Ottobre	103,6	92,8	99,0	96,8	101,6	96,1
Novembre	100,5	81,9	98,4	88,7	99,6	87,5
Dicembre	122,0	117,0	134,1	125,4	127,3	123,8
2015						
Gennaio	96,8	82,9	95,0	87,0	96,0	86,2
Febbraio	90,2	78,4	75,7	72,8	83,9	73,8
Marzo	103,4	86,6	85,9	84,7	95,7	85,1
Aprile	104,1	90,3	90,0	89,8	104,1	90,3
Maggio	103,3	88,6	95,8	93,0	100,0	92,2
Giugno	101,4	86,4	90,0	88,0	96,4	87,7
Luglio	105,9	96,1	97,8	100,1	102,4	99,3
Agosto	103,1	97,4	93,4	76,6	98,9	80,5
Settembre	103,5	88,9	96,2	87,3	100,3	87,6
Ottobre	105,8	92,8	101,3	98,5	103,8	97,4
Novembre	100,1	81,6	97,5	89,0	99,0	87,7
Dicembre	123,9	117,5	134,1	126,3	128,4	124,7
2016						
Gennaio	96,8	80,6	96,5	85,2	96,7	84,3
Febbraio	93,6	80,1	78,0	74,2	86,8	75,3
Marzo	107,3	89,1	86,7	85,9	98,3	86,5
Aprile	102,8	88,1	90,6	89,5	97,5	89,2
Maggio	102,0	86,2	93,6	92,2	98,3	91,1
Giugno	101,8	86,3	91,0	88,8	97,1	88,3
Luglio	107,3	94,9	98,4	98,7	103,4	98,0
Agosto	103,4	85,4	95,9	85,5	100,1	85,5
Settembre	103,2	85,3	96,0	85,4	100,1	85,4
Ottobre	106,2	90,8	102,8	97,6	104,7	96,3
Novembre	100,3	82,1	98,1	90,0	99,3	88,6
Dicembre	124,5	116,6	134,2	125,6	128,8	123,9
2017						
Gennaio	98,7	79,2	97,4	84,0	98,1	83,1
Febbraio	93,0	79,0	77,6	73,5	86,3	74,5
Marzo (*)	105,4	87,7	86,6	86,4	97,2	86,6

(*) Dati provvisori

Nota indice vendite

A partire dai dati riferiti a gennaio 2013 gli indici delle vendite al dettaglio sono diffusi nella nuova base 2010=100.

L'aggiornamento periodico della base di riferimento degli indici delle vendite è necessario per tenere conto dei cambiamenti che riguardano la struttura del settore del commercio al dettaglio con l'obiettivo di mantenere elevata la capacità degli indicatori di rappresentare l'andamento delle vendite.

